

DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA

*REGG. CE n. 1782/2003, 795/2004 e 796/2004
e successive modifiche e integrazioni*

Specifiche Tecniche

campagna 2006



Parte seconda

- ü** *Incontri in contraddittorio con i produttori (controlli di ammissibilità e di condizionalità – BCAA)*

emissione n° 1.0 del 31 dicembre 2006

INDICE

<u>1. CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'</u>	<u>5</u>
1.1 REGIMI D'INTERVENTO E GRUPPI DI COLTURE	5
1.2 CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DI AMMISSIBILITA'	8
1.2.1 CALCOLO SUPERFICIE DETERMINATA PER REGIME DI INTERVENTO	8
1.2.2 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO REGIME DI INTERVENTO	13
1.2.3 CALCOLO DELL'ESITO PER GRUPPO DI CULTURA	14
1.2.4 RIEPILOGO AZIENDALE	17
1.2.5 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	20
<u>2. ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)</u>	<u>23</u>
<u>3. STAMPA ELENCO PRODUTTORI DA CONVOCARE</u>	<u>28</u>
<u>4. INCONTRO CON I PRODUTTORI</u>	<u>29</u>
4.1. APERTURA SEDI DI CONVOCAZIONE	29
4.2. PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI ED INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE	31
4.2.1. INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI CAA E DEGLI ORGANISMI PAGATORI	31
4.2.2. INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE	31
4.3. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI INCONTRO DEI PRODUTTORI E MATERIALI NECESSARI	34
4.4. DOCUMENTAZIONE E MATERIALI NECESSARI PER L'INCONTRO	35
4.5. ATTIVITÀ PRELIMINARI NEL CORSO DELLA CONVOCAZIONE	36
4.6. ATTIVITÀ IN CONTRADDITTORIO	37
4.7. RINVIO DELL'INCONTRO (AZIENDA SOSPESA)	38
4.8. ACQUISIZIONE DOCUMENTI	38
4.8.1. DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA TITOLARITÀ	40
4.9. VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI	42
4.10. VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE PARTICELLE CATASTALI	42
4.11. VERIFICA GLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAF N. 4432 DEL 15.12.2005	43
4.11.1. NORMA 1.1 – INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO	44
4.11.2. NORMA 2.1 – GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI	45
4.11.3. NORMA 3.1 – DIFESA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DELLA RETE DI SGONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI	46
4.11.4. NORMA 4.1 – PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE	47
4.11.5. NORMA 4.2 – GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	48
4.11.6. NORMA 4.3 – MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI ⁰	50
4.11.7. NORMA 4.4 – MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO	51
4.12. VARIAZIONI ALLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI MOD. L5, L5 FAG E L5-COND	52
4.12.1. MODALITÀ VARIAZIONE DATI	52
4.13. ERRORI DI ACQUISIZIONE	54
4.14. ANOMALIE DA TRATTARE	55
4.15. ANOMALIE NON CORREGGIBILI	66

4.16. MODALITA' DI TRATTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BCAA	66
4.17. DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVO PASCOLAMENTO DEI PASCOLI MAGRI	66
4.18. MODALITÀ DI CORREZIONE ERRORI EVIDENTI	69
4.18.1. ERRATA DICHIARAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO CATASTALE	70
4.19. APPEZZAMENTI "SCONFINANTI" IN ALTRE PARTICELLE LIMITROFE	71
4.20. CASI PARTICOLARI: VARIAZIONE DI PIÙ DI UN DATO DELL'IDENTIFICATIVO CATASTALE	71
4.20.1. FRAZIONAMENTI OD ACCORPAMENTI DI PARTICELLA (CASO PARTICOLARE 5)	71
4.20.2. NUOVI COMUNI AMMINISTRATIVI	72
4.20.3. ZONA COPERTA DA SEGRETO MILITARE (CASO PARTICOLARE 2)	72
4.20.4. USI CIVICI NELL'AMBITO DELLE PARTICELLE A FORAGGERE (CASO PARTICOLARE 3)	73
4.20.5. ZONA DEMANIALE (CASO PARTICOLARE 4)	73
4.20.6. CATASTO EX AUSTRO-UNGARICO (CASO PARTICOLARE 6)	74
4.20.7. ERRORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	74
4.20.8. CASO PARTICOLARE 7: PARTICELLE APPARTENENTI ALLO STATO ESTERO	75
4.20.9. PARTICELLE RICADENTI SU CATASTO URBANO (CASO PARTICOLARE 8)	75
4.21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	76
4.22. COMPENSAZIONI MANUALI	76
4.23. TRATTAMENTO DOMANDE DI RETTIFICA E MULTIPLE	77
4.23.1. DOMANDE DI MODIFICA	77
4.23.2. DOMANDE MULTIPLE	78
4.24. CASI PARTICOLARI IN CONVOCAZIONE	78
4.25. CONTESTAZIONE DELL'ESITO	79
4.26. SOPRALLUOGO IN CAMPO	80
4.26.1. FIGURE ABILITATE AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO	81
4.26.2. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE O DEL SUO DELEGATO	81
4.26.3. DOCUMENTAZIONE E MATERIALE NECESSARIO AL SOPRALLUOGO	81
4.26.4. ESITI DEL SOPRALLUOGO IN CONTRADDITTORIO	82
4.27. COMPILAZIONE "CAMPI" SOFTWARE E REDAZIONE DEL VERBALE D'INCONTRO	84
4.28. STAMPA DEL VERBALE	85
4.29. INFORMAZIONI DA INSERIRE A COMPLETAMENTO DEL VERBALE	87
4.30. ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA FASE CONCLUSIVA DELL'INCONTRO	87
4.30.1. CONSEGNA DELLA COPIA DEL VERBALE	87
4.30.2. INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PRODUTTORI	88
4.30.3. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	88

5. PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI **89**

APPENDICE "A" - RPU - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO **93**

APPENDICE "B" - GLOSSARIO **100**

ALLEGATI **102**

ALLEGATO 1 - LETTERA DI CONVOCAZIONE E RELATIVI MODELLI	103
ALLEGATO 2 - VERBALE DI INCONTRO E RELATIVI MODELLI	112

ALLEGATO 3 - MODELLI DI AVVISO AI PRODUTTORI	123
ALLEGATO 4 - RICHIESTA DI INCONTRO ED ACCESSO AI DATI (MOD. R1)	125
ALLEGATO 5 - CARTELLO DA ESPORRE NELLE SEDI CONVOCAZIONE	126
ALLEGATO 6 - MODELLO DI CONDUZIONE PARTICELLE IN SUPERO	127

1. CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

A partire dall'ultimazione del riporto a video dei primi fogli lavorati saranno elaborati, mediante l'uso del software, i risultati dei controlli per la definizione degli esiti per gruppo di coltura (controlli di ammissibilità) e degli esiti dei controlli di condizionalità (campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – BCAA).

Mediante l'applicazione software SITICONVOCA sarà possibile individuare, una volta impostati opportuni criteri di ricerca, sia le aziende non ancora chiuse in massiva (con particelle residue da lavorare), sia quelle chiuse e positive e sia quelle chiuse da convocare.

Inoltre, utilizzando l'apposita funzione del software GESTIONE CONVOCAZIONE (decritta nell'apposito manuale pubblicato sul portale SIAN nell'area download > utilità > controlli oggettivi 2006) sarà possibile, previa impostazione dei parametri necessari per la definizione del calendario degli incontri (n. di postazioni, giorni della settimana e relativi orari di convocazione), procedere alla generazione della lista delle aziende da convocare, eventualmente filtrate per CAA, e quindi alla relativa stampa delle lettere di convocazione.

Al fine di valutare correttamente le posizioni aziendali è opportuno conoscere la procedura di calcolo dell'esito che il software effettua in maniera automatica.

Pertanto qui di seguito si illustrano le modalità con le quali viene eseguito il calcolo dell'esito dei controlli di ammissibilità.

1.1 REGIMI D'INTERVENTO E GRUPPI DI COLTURE

Come è noto la domanda unica contiene le richieste di aiuto riferiti ai seguenti regimi di intervento

Ø Aiuti disaccoppiati

s Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 1782/2003:

Ø Aiuti accoppiati:

s I regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 1782/2003:

ú Aiuti alla superficie:

Premio specifico alla qualità per il grano duro

Premio per le colture proteiche

Aiuto specifico per il riso

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Aiuto per le colture energetiche

ú Aiuti alla produzione:

Aiuto alle sementi

Aiuto per il tabacco

Aiuto per la barbabietola da zucchero

s I Regimi di aiuto per specifici tipi di colture e di produzione di qualità previsti dall'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 e istituiti dal DM 2026/04 quali:

- ú Grano duro
- ú Grano tenero
- ú Mais
- ú Avvicendamento
- ú Barbabietola in avvicendamento
- ú Premio supplementare carni bovine
- ú Premio supplementare carni ovine e caprine

s Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15 del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 796/2004, in quanto uso della superficie elencato nell'allegato V del reg. (CE) n. 1782/03)

Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nei seguenti periodi:

- ANNI CIVILI 2000, 2001 E 2002, A TITOLO DI ALMENO UNO DEI SEGUENTI REGIMI DI SOSTEGNO (INDICATI NELL'ALLEGATO VI DEL REG. (CE) 1782/2003):
 - o Seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro
 - o Legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce)
 - o Riso
 - o Sementi
 - o Carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari
 - o Carni ovine e caprine: premio per pecora e per capra, premi supplementari
 - o Foraggi essiccati
 - o Tabacco
- CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 E 2002/2003
 - o OLIO D'OLIVA
- QUOTA LATTE AL 31 MARZO 2005
 - o Latte e prodotti lattiero-caseari
- PERIODO RAPPRESENTATIVO DI CUI AL PUNTO K DELL'ALLEGATO VII DEL REG. (CE) 1782/2003, SE HA BENEFICIATO DEL SOSTEGNO DI MERCATO PER:
 - o BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CANNA DA ZUCCHERO E CICORIA.

Tali dati di riferimento hanno originato titoli ordinari, di ritiro, speciali. I titoli all'aiuto possono essere dichiarati, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene.

Gli altri premi specifici sono legati alla produzione.

Nel presente documento sono descritte le regole per il calcolo della superficie ammissibile per ciascun Regime di intervento, per la determinazione dell'esito dei gruppi di coltura proposti e per il calcolo dell'esito aziendale globale.

- Regime unico di pagamento, previsto dal Titolo III del Reg. CE 1782/2003
- I regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 1782/2003 quali:
 - Premio specifico alla qualità per il grano duro;
 - Premio per le colture proteiche;
 - Aiuto specifico per il riso;
 - Pagamento per superficie per la frutta a guscio;
 - Aiuto per le colture energetiche;
 - Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari;
 - Aiuto alle sementi
- I Regimi di intervento per specifici tipi di colture e di produzione di qualità previsti dall'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 e istituiti dal DM 2026/04 quali:
 - grano duro;
 - grano tenero
 - Mais
 - Avvicendamento
 - Premi zootecnici
- Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15 del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 796/2004, in quanto uso della superficie elencato nell'allegato V del reg. (CE) n. 1782/03)

Nel presente capitolo sono descritte le regole per il calcolo della superficie ammissibile per ciascun Regime di intervento, per la determinazione dell'esito dei gruppi di coltura proposti e per il calcolo dell'esito aziendale globale.

I regimi di intervento vengono raggruppati nei gruppi di coltura secondo l'aggregazione riportata nella sottostante tabella.

Codice Gruppo Coltura	Descrizione Gruppo Coltura	Codice Regime di intervento	Descrizione Regime di intervento
609	Aiuti supplementari alle superfici – g.c.	001	GRANO DURO
		002	GRANO TENERO
		003	MAIS
		004	AVVICENDAMENTO
610	Aiuti Supplementari Alla Barbabietola Da Zucchero - Reg. 1782/03 - G.C.	100	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO
602	Premio specifico alla qualità per il frumento duro – g.c.	009	GRANO DURO QUALITA

Codice Gruppo Coltura	Descrizione Gruppo Coltura	Codice Regime di intervento	Descrizione Regime di intervento
603	colture proteiche – g.c.	010	PIANTE PROTEICHE
604	Riso – g.c.	011	RISONE
605	Frutta a guscio – g.c.	012	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA
		013	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE
		014	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI
		015	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI
		016	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE
606	Colture energetiche – g.c.	017	COLTURE ENERGETICHE
		018	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS
607	Sementi certificate - g.c.	024	SEMENTI CERTIFICATE
614	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (reg. CE 1786/03) - g.c.	025	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
613	Foraggiere dichiarate per il calcolo del carico UBA ex art. 2 D.M. 2026/04 - g.c.	029	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)
615	Tabacco – g.c.	200	TABACCO
616	Barbabietola da zucchero - g.c.	101	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
600	Titoli all'aiuto basati sulla superficie - g.c.	021	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO
		038	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE
		022	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD
		023	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS
		026	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

1.2 CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DI AMMISSIBILITA'

Il calcolo dell'esito tecnico viene effettuato a valle dei controlli amministrativi e oggettivi.

Viene effettuato mediante l'esecuzione di due passi successivi:

1. Calcolo della superficie determinata per ciascun Regime di intervento;
2. Calcolo dell'esito per ciascun Gruppo di coltura che raggruppa uno o più Regimi di intervento

1.2.1 CALCOLO SUPERFICIE DETERMINATA PER REGIME DI INTERVENTO

L'esito tecnico viene calcolato per ciascun regime di intervento.

In questa fase vengono applicate, eventualmente, delle compensazioni esclusivamente all'interno di ciascun intervento, secondo quanto indicato nella successiva tabella 1.

Per ciascuna particella dichiarata, in particolare, il software di gestione procederà:

1. alla verifica della compatibilità tra l'uso del suolo dichiarato e quello rilevato sulla base delle ammissibilità indicate nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B3); in sostanza:
 - a. per poligoni di uso del suolo rilevato senza alcun UNAR (Unità arborea) associata: la superficie rilevata ad un certo uso del suolo viene considerata accettabile se si riscontra nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B3) la compatibilità al regime di intervento in oggetto; tale compatibilità viene verificata nella matrice con la presenza della X in corrispondenza dell'accoppiata codice dichiarato-codice rilevato e del Regime di intervento di cui si sta calcolando l'esito.
 - b. Per poligoni di uso del suolo con almeno una UNAR (Unità arborea) associata:
 - i. si dovrà considerare ammissibile la superficie rilevata se si riscontra nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B3) la compatibilità al regime di intervento in oggetto **di almeno uno** dei codici rilevati del poligono stesso o delle UNAR ad esso associate. La superficie da considerare per il successivo punto 2. si ottiene considerando una sola volta, tra tutte le compatibilità ammesse, la superficie massima tra le successive:
 - a. SUPOLIO = (sup. poligono collegato ad un UNAR Olio (codice 420 o 424) – 100 mq * n. piante isolate) * n. piante codice 420/piante totali olio; (*riferimento normativo: tappa 2 e paragrafo 6 dell'allegato XXIV del regolamento CE 1973/2004*)
 - b. n SUPUNAR = sup. poligono considerato più volte, ciascuna delle quali attribuita al codice prodotto corrispondente ad una delle UNAR, diverse da OLIO, collegate al poligono stesso; (verrà considerata SUPUNAR = 0 qualora esistano UNAR relativi alla FAG (codici = 491,493,494,495,497) collegate ad un poligono con classe di eleggibilità 1 (possibile seminativo) o 2 (Incolti sterili, pascoli) oppure se densità minima prevista da regolamento non viene rispettata).
 - c. SUPSEMINATIVO = sup. poligono con codice poligono = classe di eleggibilità 1 (possibile seminativo) o 2 (Incolti sterili, pascoli) – 5 mq * n. piante totali presenti su tutte le UNAR collegate al poligono..
 - d. SUPOLIAREA = superficie olivata calcolata con l'algoritmo OLIAREA.
2. al calcolo della superficie determinata, prima decurtando anche le eventuali tare manuali, e poi applicando la tolleranza tecnica prevista dalla normativa comunitaria del 5 % con massimo 0,5 ha (art. 30 par. 1 reg. (CE) 796/2004) e le decurtazioni dovute all'eventuale presenza delle anomalie amministrative che hanno effetto sulle domande campione (es: superi, condivisioni, ineleggibilità. Cfr. "Griglia anomalie Domanda Unica"); ulteriori condizioni da verificare per l'attribuzione della superficie ammissibile sono:
 - a. In caso di accertamento dello stato di "coltura non ordinaria" (escluso il regime 026) la superficie determinata sarà considerata pari a 0;
 - b. In caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi degli appezzamenti colturali (fissati dal DM Mipaf del 15 marzo 2005), la superficie determinata sarà considerata pari a 0;

- c. per i codici rilevati 040, 653, 652, 650, 659 (foraggiere permanenti con tare 20%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 20%; tale superficie comunque non potrà essere superiore alla superficie dichiarata netta.
- d. per i codici 665 (possibile seminativo) e 666 (seminativo), rilevati mediante la sola fotointerpretazione (prevista in caso di particelle fuori provincia o non rintracciate sulla mappa Catastale e risolte in convocazione), la superficie da considerare non potrà essere superiore alla superficie dichiarata.
- e. per i codici rilevati 050 e 654 (foraggiere permanenti con tare 50%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 50%; tale superficie comunque non potrà essere superiore alla superficie dichiarata netta.
- f. Per i codici rilevati della frutta a guscio la superficie determinata sarà pari a 0 nel caso di almeno una delle seguenti infrazioni:
 - i. Mancato rispetto della densità minima prevista per le UNAR relative alla FAG (codici = 491,493,494,495,497);
 - ii. Mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi dei frutteti;
 - iii. Riscontro di frutteto non produttivo (numero di piante produttive delle UNAR FAG < 50%);
 - iv. Riscontro di consociazione con colture erbacee seminate (codice UNAR = FAG e codice poligono = seminativo).
- g. In caso di presenza di più di un codice dichiarato, la superficie corrispondente a ciascun codice rilevato compatibile deve essere distribuita tra i diversi codici dichiarati in maniera proporzionale alla superficie dichiarata e tenendo conto dell'eventuale carenza della superficie rilevata rispetto a quella dichiarata.

Successivamente, per ciascun regime di intervento, si ottiene la superficie totale determinata sommando le superfici determinate per particella, ottenute secondo quanto specificato nei precedenti punti, e applicando le regole di compensazione dettagliate nella tabella 1; eventuali eccessi di superficie rilevata rispetto a quella dichiarata in particelle che risultino condivise tra più produttori, non possono essere utilizzati per compensazioni di superficie.

N.B. La superficie determinata per ciascun regime di intervento può essere superiore alla superficie dichiarata.

Tabella 1

Regimi di aiuto	Riferimento normativo		Codice	Intervento	REGOLE DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL REGIME DI AIUTO
DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO:	ART. 69 Reg. (CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	001	GRANO DURO	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Dm 2026/04 art.1 lett. b)	002	GRANO TENERO	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Dm 2026/04 art.1 lett. c)	003	MAIS	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Dm 2026/04 art.1 lett. d)	004	AVVICENDAMENT O - AMMISSIBILE AL PREMIO	
				Per il primo anno di applicazione:	Compensazione tra tutte le colture a premio dichiarate, a valle del controllo sulle q.tà di sementi certificate
				A partire dal secondo anno di applicazione:	Si deve operare una distinzione tra colture depauperanti e colture miglioratrici o da rinnovo:
					Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento, destinate alla produzione di cereali depauperanti a paglia: Ammissibili al premio, con obbligo di q.tà minima di semente certificata: TRITICALE, SEGALE, SPELTA, ORZO, AVENA, SORGO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, FARRO, GRANO DURO, GRANO TENERO Ammissibili al premio, senza obbligo di q.tà minima di semente certificata: ALTRI CEREALI, FRUMENTO SEGALATO, PANICO
				Colture miglioratrici o da rinnovo	Nessuna compensazione tra le colture, ma solo all'interno della stessa specie. MAIS DOLCE, SOIA, COLZA E RAVIZZONE, GIRASOLE, PISELLI, FAVE E FAVETTE, LUPINI DOLCI, SEMI DI LINO, LINO DA FIBRA, CANAPA, MAIS
			068	AVVICENDAMENT O compatibile- non ammissibile al premio	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
			100	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENT O - AMMISSIBILE AL PREMIO	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Dm 2026/04 art.1 bis			
	TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	009	GRANO DURO QUALITA	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 2	010	PIANTE PROTEICHE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 3	011	RISONE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 4	012	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento

Regimi di aiuto	Riferimento normativo		Codice	Intervento	REGOLE DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL REGIME DI AIUTO
		Capitolo 4	013	FRUTTA A GUSCIO-MANDORLE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 4	014	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 4	015	FRUTTA A GUSCIO-PISTACCHI	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 4	016	FRUTTA A GUSCIO-CARRUBE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 5	017	COLTURE ENERGETICHE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 5	018	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 9	024	SEMENTI CERTIFICATE	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura.
		Capitolo 10 quater	200	TABACCO	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		Capitolo 10 septies	101	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
	ALTRI	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2	025	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura
		DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	029	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Calcolo dell'ammissibilità sui pascoli permanenti ai sensi dell'art. 51 del reg. 796/04. Qualora lo scostamento rilevato sia inferiore al 20%, la superficie foraggera totale determinata viene eventualmente riproporzionata sulla base della ammissibile, affinché sia rispettato il vincolo del 50% di pascoli permanenti rispetto al totale
				FORAGGERE PER GLI UBA - PASCOLO PERMANENTE	Compensazione tra le sole particelle aziendali destinate a pascoli permanenti, rilevate come pascoli senza tare (tipo alpeggi)
				FORAGGERE PER GLI UBA - FORAGGERE NON PERMANENTI	Compensazione tra le sole particelle aziendali rilevate come foraggiere diverse da pascoli permanenti
DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO USI DEL SOLO	AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI DI DUTTO	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	021	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento
		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	038	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento

Regimi di aiuto	Riferimento normativo		Codice	Intervento	REGOLE DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL REGIME DI AIUTO
		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	022	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD	Compensazione tra le particelle dichiarate alla medesima coltura
				con contratto	Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale il contratto è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata
				Senza contratto	
		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	023	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale l'impegno è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata
	USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	026	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Compensazione tra tutte le particelle interessate dal regime di intervento, la cui destinazione del suolo è ammissibile, ad eccezione delle particelle rilevate a pascolo permanente magro, ad esclusione dell'alpeggio, per i quali non è previsto alcun tipo di compensazione (passa al massimo il dichiarato)

N.B. Il regime di intervento 068 (avvicendamento), non deve essere preso in considerazione.

Le suddette superfici non vengono considerate, per la campagna 2006, ai fini del calcolo dell'esito. In ogni caso, si memorizza il dato accertato in modo da poterlo confrontare con quello che verrà indicato nella Domanda Unica di Pagamento 2007.

1.2.2 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO REGIME DI INTERVENTO

La superficie determinata per ciascun regime di intervento verrà calcolata dal software automaticamente applicando le regole di compensazione proprie di ciascun regime di intervento descritte nella soprastante tabella 1. L'eventuale compensazione viene effettuata automaticamente utilizzando le superfici accertate in eccesso rispetto alle relative superfici dichiarate.

Nell'ambito di un certo regime di intervento, le superfici accertate ad un certo utilizzo del suolo compatibile con codici prodotto non dichiarati possono partecipare alla compensazione solo se, nel corso della convocazione, viene inserite in maniera manuale la medesima particella con codice prodotto dichiarato compatibile con quello accertato e con superficie utilizzata uguale a "zero". Per maggiori dettagli si veda il successivo paragrafo COMPENSAZIONI MANUALI

Si ricorda comunque che NON è mai consentito aumentare o diminuire il totale delle superfici originariamente dichiarate per ciascun regime di intervento (tranne che per la risoluzione delle anomalie US1, US2, US3, US4, US5, US7).

1.2.3 CALCOLO DELL'ESITO PER GRUPPO DI COLTURA

La fase che segue il calcolo della superficie determinata per ciascun regime di intervento, è quella che prevede l'aggregazione degli interventi per gruppi di coltura secondo quanto stabilito dall'art. 49, par. 1 del 796/2004. Pertanto vengono definiti i seguenti gruppi di coltura, al cui fianco vengono descritte le regole di compensazione tra i diversi Regimi di intervento che appartengono a ciascun gruppo di coltura:

Tabella 2

Gruppo Coltura - Codice	Gruppo Coltura - Descrizione	Codice Regime di aiuto	Riferimento normativo		Intervento	Regola di compensazione tra diversi regimi di intervento
609	Aiuti supplementari alle superfici – g.c.	001	ART. 69 Reg.(CE) 1782/03 ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO	Si compensano le superfici determinate tra i tre regimi di intervento; eventuali superfici ammissibili in eccesso rispetto a quelle dichiarate per un certo regime saranno utilizzate per la compensazione solo se compatibili con la q.tà di sementi certificate indicate nella Domanda. In ogni caso la superficie determinata del gruppo non potrà eccedere la sup. dich del gruppo di coltura
		002		Dm 2026/04 art.1 lett. b)	GRANO TENERO	
		003		Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS	
		004		Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO	Questo regime di intervento, pur partecipando al gruppo di coltura 609, non partecipa alla compensazione (né compensa né viene compensato) con gli interventi 001, 002, 003. Si compensano le superfici determinate all'interno del regime di intervento 004; eventuali superfici ammissibili in eccesso rispetto a quelle dichiarate per un certo prodotto con obbligo di utilizzo di un quantitativo minimo di semente saranno utilizzate per la compensazione solo se compatibili con la q.tà di sementi certificate indicate nella Domanda. In ogni caso la superficie determinata non potrà eccedere la sup. dich del gruppo di coltura

Gruppo Coltura - Codice	Gruppo Coltura - Descrizio e	Codice Regime di aiuto	Riferimento normativo		Intervento	Regola di compensazione tra diversi regimi di intervento
610	AIUTI SUPPLEM ENTARI ALLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - ART. 69 REG. 1782/03 - G.C.	100	ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1bis	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMEN TO - AMMISSIBILE AL PREMIO	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
602	Premio specifico alla qualità per il frumento duro – g.c.	009	TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITA	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
603	colture proteiche – g.c.	010		Capitolo 2	PIANTE PROTEICHE	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
604	Riso – g.c.	011		Capitolo 3	RISONE	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
605	Frutta a guscio – g.c.	012		Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	Le superfici comprese in questo gruppo si sommano senza compensare; è prevista la possibilità di correggere il codice dichiarativo, inserendo al posto della specie di frutta a guscio dichiarata quella rilevata come predominante.
		013		Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE	
		014		Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	
		015		Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI	
		016		Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE	
606	Colture energetiche – g.c.	017		Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Nessuna compensazione ammessa tra i regimi di intervento
		018		Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	
607	Sementi certificate - g.c.	024		Capitolo 9	SEMENTI CERTIFICATE	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
615	Tabacco – g.c.	200		Capitolo 10 quater	TABACCO	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
616	Barbabetol a da zucchero - g.c.	101		Capitolo 10 septies	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento

Gruppo Coltura - Codice	Gruppo Coltura - Descrizione	Codice Regime di aiuto	Riferimento normativo		Intervento	Regola di compensazione tra diversi regimi di intervento
614	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (reg. CE 1786/03) - g.c.	025	ALTRI	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/03	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	Non applicabile in quanto non è necessario calcolare l'esito perché non è un aiuto per superfici
613	Foraggiere dichiarate per il calcolo del carico UBA ex art. 2 D.M. 2026/04 - g.c.	029		DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
600	Titoli all'aiuto basati sulla superficie - g.c.	021	USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI DI RITIRO	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	Nessuna compensazione ammessa tra i regimi di intervento
		038		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	
		022		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD	
		023		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	
		026	USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	

In definitiva il calcolo dell'esito di ciascun gruppo di coltura viene ottenuto attraverso l'esecuzione dei seguenti passi:

- o calcolo della superficie dichiarata al gruppo di coltura, ottenuta sommando le superfici dichiarate nei singoli Regimi di intervento che fanno parte del gruppo di coltura (per il gruppo di coltura 613 - superfici foraggiere per il calcolo delle UBA - si dovrà tenere conto delle superfici dichiarate al netto delle tare forfetarie previste dalla normativa);
- o calcolo della superficie ammissibile per il gruppo di coltura, ottenuta sommando le superfici ammissibili nei singoli Regimi di intervento che fanno parte del gruppo di coltura ed applicando

la regola di compensazione esplicitata nella tabella 2; in particolare, quando la regola esplicitata non prevede la possibilità di compensazione tra Regimi di intervento diversi, la superficie ammissibile da considerare nella somma per ciascun Regime di intervento deve essere al massimo uguale alla superficie dichiarata anche quando la superficie ammissibile risulta superiore alla superficie dichiarata;

- o confronto tra le due superfici, dichiarate e ammissibili, ottenute dai precedenti due passi;
- o calcolo dello scostamento PERCENTUALE tra esse secondo la seguente formula: $(DICH-DET)/DET*100$;
- o Applicazione delle sanzioni così come indicato nel paragrafo **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**.

Tale calcolo, per il gruppo di coltura 600, è da considerarsi non eseguibile in quanto, al momento del rilascio del verbale di incontro ai produttori, non si dispone ancora, nel caso dei regimi di intervento **021, 022, 023, 038 e 026**, dei titoli definitivi e pertanto non è possibile stabilire la superficie determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 50(4) del reg. (CE) 796/2004.

Pertanto sul verbale rilasciato al produttore al momento dell'incontro in contraddittorio verrà omessa, per il gruppo di coltura 600, l'indicazione della percentuale di scostamento e della relativa classe di esito.

Inoltre, per il gruppo di coltura 609 (aiuti supplementari art. 69 del Reg. Ce 1782/2003) va precisato che, sulle domande di altri OP diversi da AGEA, non sarà possibile effettuare la "compensazione delle superfici" in caso di mancata trasmissione ad AGEA da parte degli OP dei dati dei quantitativi di sementi indicate dai produttori sulle domande di aiuto; ciò in quanto non può essere effettuata correttamente l'attribuzione dell'eccedenza delle superfici accertate, rispetto alla superficie dichiarata, a favore di un intervento dello stesso gruppo coltura con carenza di superficie accertata.

N.B. Il regime di intervento 068 (avvicendamento), non deve essere preso in considerazione.

Le suddette superfici non vengono considerate, per la campagna 2006, ai fini del calcolo dell'esito. In ogni caso, si memorizza il dato accertato in modo da poterlo confrontare con quello che verrà indicato nella Domanda Unica di Pagamento 2007.

1.2.4 RIEPILOGO AZIENDALE

Oltre al calcolo dell'esito per gruppo di coltura, in accordo con quanto previsto dall'art. 51, par. 2 del Reg. 796/2004, per ciascuna azienda interessata da Regimi di aiuto per superfici¹ occorrerà procedere al calcolo dell'esito aziendale.

Secondo quanto specificato dall'art. 49, par. 3 del reg. 796/2004², nel calcolo della "superficie dichiarata" e della "superficie determinata globale aziendale", qualora una stessa superficie venga dichiarata in più di un Regime di intervento (escluse le sementi certificate, il tabacco, la barbabietola da zucchero, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito

¹ Art. 2(12) del Reg. (CE) 796/2004: "«regimi di aiuto per superficie» : il regime di pagamento unico e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo"

² Art. 49, par. 3 del Reg. (CE) 796/2004: "qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto a titolo di più di un Regime di aiuto per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi"

dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO"), questa verrà conteggiata tante volte quanti sono i Regimi di intervento in cui essa viene richiesta.

Pertanto le superfici aziendali totali da considerare per il calcolo dell'esito aziendale provvisorio sono:

- Superficie globale Dichiarata: somma delle superfici richieste a pagamento dall'azienda, per tutti i Gruppi di coltura (escluse le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO");
- Superficie globale Determinata: somma delle superfici determinate per i diversi gruppi di coltura (escluse le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO");

Poiché il calcolo della superficie determinata, per il gruppo di coltura 600, è da considerarsi non eseguibile secondo i criteri stabiliti dall'art. 50(4) del reg. (CE) 796/2004 in quanto, al momento del rilascio del verbale di incontro ai produttori, non si dispone ancora dei titoli definitivi, ne discende che non è nemmeno possibile calcolare l'esito globale aziendale da riportare nel verbale stesso. Pertanto, sotto la voce RIEPILOGO AZIENDALE presente sul verbale di incontro, verrà soltanto riportata la differenza in valore assoluto tra la superficie globale dichiarata e la superficie globale determinata, così come sopra definite. Soltanto successivamente all'attribuzione dei titoli definitivi sarà possibile calcolare l'effettivo esito globale aziendale (vedi paragrafo 4.5).

La tabella 3 riporta i gruppi di coltura da considerare per il calcolo dell'esito aziendale.

Tabella 3

REGIME DI PAGAMENTO		GRUPPO CULTURA		GRUPPO TITOLI		REGIME DI INTERVENTO	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
500	REGIME DI PAGAMENTO UNICO - PAGAMENTO DISACCOPPIATO - AIUTI TIT. III REG. 1782/03 – TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE	600	TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	700	TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI ORDINARI	026	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
				701	TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - TITOLI DI RITIRO	021	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO
						022	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD
						023	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS
						038	SUPERFICIE ESENTATA DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE

REGIME DI PAGAMENTO		GRUPPO COLTURA		GRUPPO TITOLI		REGIME DI INTERVENTO	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod .	Descrizio ne	Cod .	Descrizione
502	REGIMI DI AIUTO ALLA SUPERFICIE - AIUTI TIT. IV REG. 1782/03	602	PREMIO SPECIFICO ALLA QUALITÀ PER IL FRUMENTO DURO – G.C			009	GRANO DURO QUALITA
		603	COLTURE PROTEICHE - G.C.			010	PIANTE PROTEICHE
		604	RISO - G.C.			011	RISONE
		605	FRUTTA A GUSCIO - G.C.			012	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA
						013	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE
						014	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI
						015	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI
						016	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE
		606	COLTURE ENERGETICHE - G.C.			017	COLTURE ENERGETICHE
						018	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS
503	REGIMI DI AIUTO PER SPECIFICI TIPI DI COLTURE E DI PRODUZIONE DI QUALITÀ - ART. 69 REG. 1782/03 - SUPERFICI	609	AIUTI SUPPLEMENTARI ALLE SUPERFICI - g.c.			001	GRANO DURO
						002	GRANO TENERO
						003	MAIS
						004	AVVICENDAMENTO COMPATIBILI - AMMISSIBILI AL PREMIO)
		100	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO				
						610	AIUTI SUPPLEMENTARI ALLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - ART. 69 REG. 1782/03 - G.C

Si evidenzia che il CALCOLO DEFINITIVO PER IL GRUPPO DI COLTURA 600 - TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C. verrà effettuato successivamente, a livello di sistema centrale, dopo l'assegnazione definitiva dei titoli. Per il gruppo di coltura "600 - Titoli all'aiuto basati sulla superficie - g.c.", la superficie da confrontare con quella ammissibile è la superficie corrispondente a quella assegnata con i titoli definitivi.

1.2.5 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

L'art. 51 del Reg. CE 796/2004 prevede l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in relazione alla gravità dello scostamento.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione di quelli relativi alle sementi, come stabilito al capitolo 9 del titolo IV del Reg. CE 1782/2003, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per quelli relativi alle sementi, come stabilito al capitolo 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata ai sensi degli artt. 51 e 53 del Reg. CE 796/2004, nel caso di una domanda unica di pagamento a titoli vi sia una discrepanza tra i titoli all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 51 par. 1 reg. (CE) 796/2004, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art. 51 par. 2 reg. (CE) 796/2004.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

ESITO DEL CONTROLLO	% SCOSTAMENTO	SUPERFICIE AMMISSIBILE
In tolleranza	[0 – 3] e al massimo 2 ha	Quella determinata
In tolleranza	(3 – 20] o (0 – 3 e > 2 ha)	Quella determinata meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20	Nessuna

Qualora, relativamente alla superficie globale determinata oggetto di una domanda unica di aiuto, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi in conformità rispettivamente degli articoli 93 e 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata superi di oltre il 30 % la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del Reg. CE 796/2004, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per l'anno civile considerato. Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

In sintesi:

ESITO AZIENDALE			ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	[0 - 30]	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per gruppo coltura.	In concordanza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata
			In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata
			Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento
Fuori tolleranza	(>30 – 50]	Art. 51 par. 2, comma 1 Reg. CE796/2004: Qualora (.....) la superficie dichiarata superi di oltre il 30% la superficie determinata, in conformità all'art. 50, par. 3-5, del presente regolamento, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto nel quadro dei regimi di aiuto in questione ai sensi dell'art. 50, par. 3-5 del presente regolamento, non è concesso per l'anno civile considerato.			
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50	Art. 51 par. 2, comma 2 Reg. CE796/2004: Se la differenza è superiore al 50%, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, par. 3-5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto			

ESITO AZIENDALE			ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTA MENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTA MENTO	EFFETTO
		integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.			

2. ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

Il calcolo dell'esito di condizionalità – campo Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) viene svolto secondo i seguenti passi:

1. Per ciascuna norma BCAA si calcola la **Portata (P)** delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della norma; essa viene calcolata dal SW nel seguente modo:
 - a. Si determina la **Superficie di violazione della norma(SV)**: viene calcolata, per ciascuna norma, sommando le superfici per le quali è stata riscontrata una violazione;
 - b. Si determina la **Superficie soggetta alla norma**: viene calcolata sommando le superfici dichiarate nella domanda di pagamento unica ai prodotti/varietà soggetti a ciascuna norma specifica, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2 al D.M. n. n. 4432 del 15 dicembre 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e riepilogate nella seguente tabella:

Norma	Classi di superfici a cui va applicata (*)
1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio	a)
2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali	a), b)
3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali	e)
4.1: protezione del pascolo permanente	c)
4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione	b)
4.3: manutenzione degli oliveti	d)
4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	e)

(*) Le classi di superfici per l'applicazione di ciascuna norma sono stabilite dall'art. 2, comma 3 del D.M. n. n. 4432 del 15 dicembre 2005 che viene integralmente riportato di seguito :

“Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'articolo 55 del regolamento (CE) 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (setaside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.1782/03;

c) pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, così come modificato dal Reg. (CE) 239/05, art. 1, punto a) 2

d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;

e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.”

- c. Si determina la Percentuale della superficie di violazione (PV) della norma calcolando il rapporto percentuale tra la Superficie di violazione della norma (SV) e la Superficie soggetta alla norma.
- d. Si determina la Portata (P), per ciascuna norma violata, confrontando la Percentuale della superficie di violazione della norma di cui al punto precedente (abbreviazione PV) nonché la Superficie di violazione della norma (abbreviazione SV) con i valori stabiliti per ciascuna norma dalla Circolare Agea n. ACIU. 2006. 563 del 2/8/2006 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Caratteristica della violazione	Segnalazione (assenza di violazione)	Portata bassa (P = 1)	Portata media (P = 3)	Portata alta (P = 5)
Norma 1.1	<i>estensione del fenomeno erosivo in assenza di assollatura conforme a quanto prescritto dalla norma</i>	0% < PV < 5% (con SV ≤ 0,5 ha)	(0% < PV < 5% (con SV > 0,5 ha)) oppure (5% < PV ≤ 10% (con 0,5 ha < SV ≤ 1 ha))	(5% < PV ≤ 10% (con SV > 1 ha)) oppure (10% < PV ≤ 20% (con 1 ha < SV ≤ 2 ha))	PV > 20 % oppure SV > 2 ha
Norma 2.1	<i>estensione della superficie soggetta a bruciatura dei residui</i>	0% < PV < 5% (con SV ≤ 0,5 ha)	(0% < PV < 5% (con SV > 0,5 ha)) oppure (5% < PV ≤ 10% (con 0,5 ha < SV ≤ 1 ha))	(5% < PV ≤ 10% (con SV > 1 ha)) oppure (10% < PV ≤ 20% (con 1 ha < SV ≤ 2 ha))	PV > 20 % oppure SV > 2 ha
Norma 3.1	<i>estensione del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale in presenza di rete di sgrondo insufficiente</i>	0% < PV < 5% (con SV ≤ 1 ha)	(0% < PV < 5% (con SV > 1 ha)) oppure (5% < PV ≤ 10% (con 1 ha < SV ≤ 2 ha))	(5% < PV ≤ 10% (con SV > 2 ha)) oppure (10% < PV ≤ 20% (con 2 ha < SV ≤ 4 ha))	P > 20 % oppure SV > 4 ha
Norma 4.1	<i>estensione della superficie convertita ad altri usi o da cui il terreno è stato rimosso o danneggiato</i>	0% < PV < 5% (con SV ≤ 1 ha)	(0% < PV < 5% (con SV > 1 ha)) oppure (5% < PV ≤ 10% (con 1 ha < SV ≤ 2 ha))	(5% < PV ≤ 10% (con SV > 2 ha)) oppure (10% < PV ≤ 20% (con 2 ha < SV ≤ 4 ha))	P > 20 % oppure SV > 4 ha
Norma 4.2	<i>estensione della superficie non correttamente gestita</i>	0% < PV < 5% (con SV ≤ 0,5 ha)	(0% < PV < 5% (con SV > 0,5 ha)) oppure (5% < PV ≤ 10% (con 0,5 ha < SV ≤ 1 ha))	(5% < PV ≤ 10% (con SV > 1 ha)) oppure (10% < PV ≤ 20% (con 1 ha < SV ≤ 2 ha))	P > 20 % oppure SV > 2 ha
Norma 4.3	<i>estensione del fenomeno di degrado dell'oliveto</i>	0% < PV < 5% (con SV ≤ 0,2 ha)	(0% < PV < 5% (con SV > 0,2 ha)) oppure (5% < PV ≤ 20% (con SV ≤ 1 ha))	(20% < PV ≤ 40% (con SV > 1 ha)) oppure (10% < PV ≤ 20% (con SV ≤ 2 ha))	P > 40 % oppure SV > 2 ha
Norma 4.4	<i>Rimozione degli elementi caratteristici del paesaggio</i>	Assume lo stesso valore dell'indice di Gravità (G) (v. punto successivo)			

2. Successivamente, per ciascuna norma BCAA si calcola la **Gravità (G)** delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della norma; tale indice di verifica viene determinato dal SW, per ciascuna norma violata, sulla base del numero e del tipo di parametri di valutazione riscontrati nel corso dei controlli ed indicati sul modello L5-cond. Per ogni norma vengono considerati i valori stabiliti dalla Circolare Agea n. ACIU. ACIU.2006.563 del 2/8/2006 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Parametri di valutazione	Gravità bassa (G = 1)	Gravità media (G = 3)	Gravità alta (G = 5)
Norma 1.1	o presenza di fenomeni franosi; o dimensione del solco eroso rilevata nel punto di	un solo parametro presente	due parametri presenti	tre parametri presenti

Norma	Parametri di valutazione	Gravità bassa (G = 1)	Gravità media (G = 3)	Gravità alta (G = 5)
	- o massima larghezza superiore a 30 cm; - o presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo.			
Norma 2.1	- o bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia); - o bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici; - o bruciatura di residui delle foraggere, superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e terreni disattivati; - o bruciatura di stoppie di ogni genere in Aree SIC o ZPS	bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia)	bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici	bruciatura di residui delle foraggere, superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e terreni disattivati oppure bruciatura di stoppie di ogni genere in Aree SIC o ZPS
Norma 3.1	o Nessun parametro		Gravità sempre di livello medio	
Norma 4.1	- o cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate; - o presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive; - o presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti od utilizzazioni forestali; - o porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo in aree SIC o ZPS.	presenza di un parametro tra i primi 3	presenza di due parametri tra i primi 3 oppure presenza del parametro 4	presenza di almeno tre parametri
Norma 4.2	- o assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di operazioni colturali non consentite; - o esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno; - o sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati; - o presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma; - o mancata realizzazione delle fasce antincendio.	un solo parametro presente	due parametri presenti	almeno tre parametri presenti
Norma 4.3	- o assenza della potatura quinquennale; - o presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo; - o presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante; - o estirpazione di piante non autorizzata (ex L. 144/51)	un solo parametro presente	due parametri presenti	tre o più parametri presenti
Norma 4.4	- o terrazze danneggiate; - o terrazze parzialmente eliminate; - o terrazze totalmente eliminate o livellamenti effettuati senza autorizzazione.	terrazze danneggiate	terrazze parzialmente eliminate	terrazze totalmente eliminate o livellamenti effettuati senza autorizzazione

3. Infine, per ciascuna norma BCAA si calcola la **Durata (D)** delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della norma: tale indice di verifica viene determinato, per ciascuna norma violata, sulla base dei valori stabiliti dalla Circolare Agea n. ACIU.2006.563 del 2/8/2006 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Elementi di permanenza degli effetti dell'infrazione	Durata bassa (D = 1)	Durata media (D = 3)	Durata alta (D = 5)
Norma 1.1	- o Normalmente considerata di livello medio - o In caso l'estensione delle infrazioni alla norma superi uno dei seguenti valori: PV > 50 % o SV > 5 ha, allora il parametro assume il livello alto	Mai	Se PV <= 50 % e SV <= 5 ha	Se PV > 50 % oppure SV > 5 ha
Norma 2.1	o Normalmente considerata di livello medio.	Mai	Se l'infrazione non	Se l'infrazione riguarda

Norma	Elementi di permanenza degli effetti dell'infrazione	Durata bassa (D = 1)	Durata media (D = 3)	Durata alta (D = 5)
	o Il livello alto di violazione viene assegnato qualora l'infrazione venga riscontrata in Aree SIC o ZPS		riguarda zone SIC o ZPS	zone SIC o ZPS
Norma 3.1	o Normalmente considerata di livello medio. o Il livello alto di violazione viene assegnato qualora sia riscontrato il completo abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali presente sul terreno (scoline, canali, baulatura)	Mai	Nei casi in cui non sia assegnato il valore alto	Qualora sia riscontrato il completo abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali presente sul terreno (scoline, canali, baulatura)
Norma 4.1	o In funzione del livello assunto dagli altri parametri	Con Portata e Gravità a livello basso	Con Portata o Gravità a livello medio	Con Portata o Gravità a livello alto
Norma 4.2	o Sempre considerata di livello medio.		Durata sempre di livello medio	
Norma 4.3	o Normalmente considerata di livello medio. o Il livello alto di violazione viene assegnato qualora sia riscontrata l'estirpazione non autorizzata di piante di olivo.	Mai	Nei casi in cui non sia assegnato il valore alto	Qualora sia riscontrata l'estirpazione non autorizzata di piante di olivo.
Norma 4.4	o Rimozione degli elementi caratteristici del paesaggio	Assume lo stesso valore dell'indice di Gravità (G) (v. punto precedente)		

- Successivamente per ciascuna norma violata, si calcola il **Punteggio ponderato** che è pari alla media dei punteggi dei tre indici di verifica: Portata (P), Gravità (G) e Durata (D).
- Quindi si calcola il **Punteggio totale** nel campo di Condizionalità BCAA, per l'azienda oggetto di controllo, facendo la somma dei punteggi ponderati ottenuti in ciascuna norma.
- Conseguentemente si determina la **Classe** corrispondente, nella legenda presente nel modello L4-cond, al Punteggio totale verificato per l'azienda.
- Infine si determina la **Riduzione** corrispondente alla Classe determinata: essa rappresenta la percentuale di riduzione che sarà applicata all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'Art. 2, lettera d) del Reg. CE 1782/03, che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento, secondo quanto disposto dagli artt. 66 e 71 del Reg. CE 796/04. A tale riduzione dovrà essere sommata l'eventuale riduzione calcolata in base all'esito dei controlli di condizionalità atti a verificare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO – Campi di Condizionalità “Ambiente” e “Sanità Pubblica”) riportato nelle relative relazioni di controllo.

Qui di seguito si forniscono alcune definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzione e delle esclusioni dai pagamenti:

- Segnalazione (S/N):** Viene indicata una segnalazione (S) in caso di non rispetto degli impegni previste dalle norme su di una superficie inferiore alle soglie indicate; in tali casi non si configura una infrazione. L'applicazione della segnalazione è consentita solo in caso di violazione non reiterata. La segnalazione è comunque considerata come violazione ai sensi di quanto disposto per la gestione della reiterazione ed intenzionalità, così come definito nel punto successivo.
- I reiterazione (S/N):** Viene indicata una prima reiterazione (S) della violazione in caso di riscontro dell'infrazione della stessa norma nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. CE 796/04, art. 66, paragrafo 4), oppure quando l'agricoltore violi la stessa norma od impegno dopo aver ricevuto una segnalazione nel 2005. Questa reiterazione provoca l'innalzamento del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalità, dal 5% al 15% e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

3. **Il reiterazione (S/N):** Viene indicata una seconda reiterazione (S) della violazione in caso di riscontro della terza infrazione della stessa norma nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima. La seconda reiterazione della violazione provoca la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre). Nel caso in cui il tetto del 15% di sanzione sia raggiunto o superato, l'azienda viene avvertita del fatto che successive reiterazioni provocheranno l'applicazione delle sanzioni previste in caso d'infrazione intenzionale (cfr. Reg. CE 796/04, art. 66, paragrafo 4).
4. **Intenzionalità a seguito di reiterazione (S/N):** oltre a quanto già specificato al punto precedente, viene indicata l'intenzionalità (S) della violazione in caso di riscontro della reiterazione dell'infrazione per la terza volta nel corso dei due anni successivi al riscontro della seconda reiterazione. Il tetto massimo delle riduzioni applicabili, in caso di intenzionalità, è innalzato al 20% e, in casi particolarmente gravi, portato fino al 100%.
5. **Intenzionalità diretta:** Oltre ai casi di Intenzionalità a seguito di reiterazione, descritta al punto precedente, l'Intenzionalità può essere attribuita anche in caso di riscontro prima violazione di una norma, quando si verificano le condizioni descritte per ciascuna norma nella tabella seguente:

NORMA	CRITERI DI ATTRIBUZIONE INTENZIONALITA' DIRETTA
Norma 1.1	nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha
Norma 2.1	nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha
Norma 3.1	in caso di infrazioni ed in presenza del totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali, è prescritto il ripristino dell'efficienza in tempi fissati, anche attraverso l'impianto di un sistema di drenaggio sotterraneo. In caso di mancata realizzazione delle prescrizioni nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale, l'infrazione riscontrata sarà considerata commessa intenzionalmente.
Norma 4.1	nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha
Norma 4.2	nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore al 50% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore a 5 ha
Norma 4.3	nel caso in cui la superficie su cui sono state rilevate infrazioni sia superiore all'80% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 4 ha
Norma 4.4	Non previsto

N.B. Nel modello V6-cond, allegato al Verbale di Incontro, sono indicati gli eventuali **interventi correttivi** da apportare alle superfici per le quali sono state notificate sul Mod. L5-Cond le violazioni delle norme relative alle B.C.A.A. (e le modalità di esecuzione degli stessi) al fine di ridurre, ove previsto, la durata della violazione della norma e, di conseguenza, l'entità della riduzione da applicare.

3. STAMPA ELENCO PRODUTTORI DA CONVOCARE

Il software di gestione delle convocazioni, via via che saranno acquisiti i dati dei rilievi di campo, evidenzierà automaticamente l'elenco delle aziende chiuse.

Tra di esse lo stesso software evidenzierà le aziende da convocare, cioè quelle per le quali, sulla base dei meccanismi di calcolo dell'esito dei controlli in loco descritto nel capitolo 1, sia stata determinata una superficie realmente utilizzata dal produttore minore della superficie dichiarata in domanda di aiuto per almeno un gruppo di coltura oppure nel caso sia presente almeno un'anomalia amministrativa bloccante tra quelle trattabili in sede di convocazione oppure sia stata riscontrata almeno una violazione ad una delle norme di condizionalità – BCAA; per tali aziende sarà quindi possibile stampare, con apposite funzioni software, le relative lettere di convocazione per l'incontro in contraddittorio.

In dettaglio:

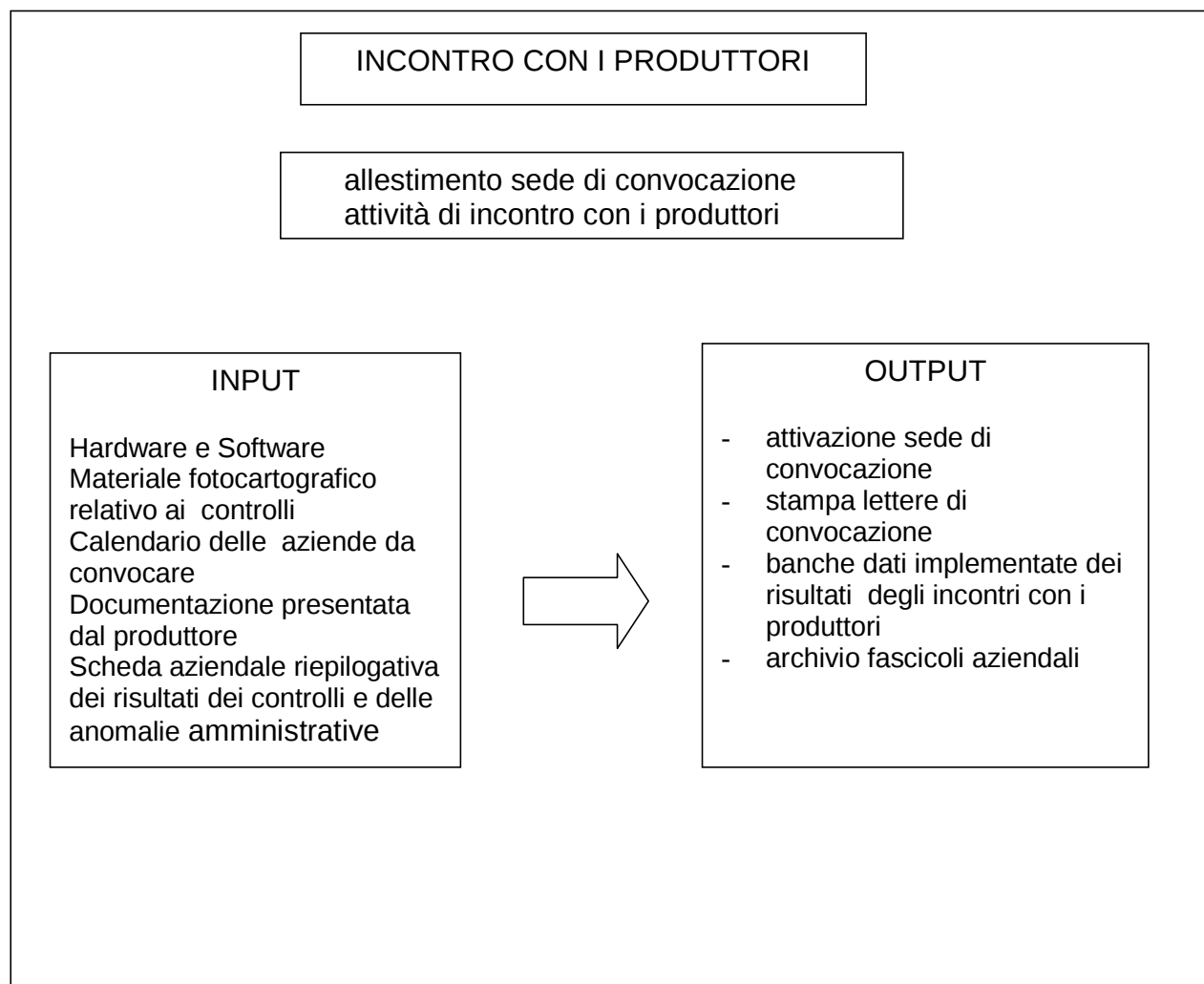
- o aziende da NON convocare:
aziende con esito tecnico di ammissibilità in assoluta concordanza su tutti i gruppi di coltura dichiarati, senza anomalie amministrative e senza nessuna violazione alle norme di condizionalità BCAA;
- o aziende da convocare (aziende che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni):
 - o aziende con esito tecnico in tolleranza (0-3% e 3-20%) o fuori tolleranza (>20%) su almeno un gruppo di coltura (con o senza anomalie amministrative);
 - o aziende con anomalie amministrative da trattare (descritte nell'allegato Mod. L3 della lettera di convocazione): presenza di almeno una particella con codice agronomico I – E – D – F – R e/o con anomalie P55, P16, P23, P22, P36, C36, US1, US2, US3, US4, US5, US6, US7.
 - o aziende interessate da almeno una particella con violazioni delle norme di condizionalità BCAA.

Le anomalie anagrafiche e formali di tali aziende, nonché altre anomalie bloccanti di particella o di intervento non incluse nel precedente elenco verranno trattate direttamente dall'Organismo Pagatore competente, in quanto di natura esclusivamente amministrativa e non aventi alcuna incidenza sull'esito tecnico del controllo oggettivo .

All'interno delle aziende da convocare è possibile filtrare le aziende per CAA in modo da impostare il calendario di convocazione cercando di raggruppare le convocazioni di un certo ufficio del CAA in date ravvicinate.

Per maggiori dettagli si rimanda alla "Nota Operativa per l'utilizzo del SW SITICONVOCA" scaricabile dal portale SIAN (WWW.SIAN.IT) nell'area UTILITA' > DOWNLOAD > DOWNLOAD SOFTWARE > CONTROLLI OGGETTIVI 2006.

4. INCONTRO CON I PRODUTTORI



Come detto precedentemente, a seguito dei controlli amministrativi ed oggettivi relativi alle domande 2006 estratte a campione, per alcune di esse, potrebbero riscontrarsi incongruenze di superficie e/o anomalie particellari e/o violazioni alle norme di condizionalità che determinano l'esclusione totale o parziale dall'aiuto. Pertanto, allo scopo di effettuare congiuntamente con il produttore la verifica dei dati dichiarati nonché tentare di risolvere le anomalie segnalate, è necessario incontrare nelle sedi di convocazione, le aziende interessate da tali incongruenze e/o anomalie.

4.1. APERTURA SEDI DI CONVOCAZIONE

Le strutture coordinate da AGRISIAN, per ogni provincia campione con un numero totale di aziende a controllo superiore alle 150 dovranno allestire una sede di convocazione.

Le attività da svolgere sono le seguenti:

- o convocazione produttori;
- o gestione eventuale contraddittorio in campo;
- o elaborazione esiti tecnici finali e rilascio verbali di incontro.

Nella scelta delle sedi di convocazione si raccomanda di seguire i seguenti criteri:

- o esclusione delle sedi collegate direttamente od indirettamente ai CAA, a Organizzazioni Professionali, ad Enti, associazioni, unioni, ecc.;
- o ubicazione nel capoluogo di provincia (eventuali eccezioni potranno essere valutate dal coordinamento centrale di AGRISIAN, previa esibizione del nulla osta all'utilizzo della sede prescelta sottoscritto da tutti i CAA coinvolti);
- o scelta di locali idonei per decoro e superficie;
- o facile localizzazione e collegamento con i mezzi di trasporto pubblici e disponibilità di una adeguata zona di parcheggio;
- o sicurezza della sede (contro il rischio di intrusioni e furti) ;
- o rispondenza dei locali e degli impianti alla normativa di sicurezza vigente;
- o possibilità di organizzare l'archivio cartaceo in un'area separata non accessibile al pubblico;
- o adeguata dotazione di servizi igienici in relazione all'affluenza di pubblico stimata;
- o possibilità di garantire un'adeguata pulizia dei locali.

Ciascuna sede dovrà essere obbligatoriamente dotata di:

- personal computer;
- FAX;
- LINEA ADSL;
- Casella di posta elettronica (non inferiore a 20 Mb);
- Fotocopiatrice;
- Masterizzatore;
- Scanner;
- stampanti idonee per tutte le attività di stampa (verbali, lettere di convocazione, scheda riepilogativa, mappa aziendale, ecc.) da svolgere nel corso delle convocazioni.

Le suddette dotazioni dovranno essere commisurate al numero di convocazioni da trattare in modo da rispettare la pianificazione stabilita da Agrisian.

All'esterno della sede di convocazione è necessario esporre, in modo ben visibile, un cartello riportante la dicitura indicata nel modello in allegato 11.

Al fine di fornire ai produttori alcune indicazioni utili per la fase di contraddittorio, è necessario esporre, nella stessa sede, in modo ben visibile, una copia dell' 'AVVISO AI PRODUTTORI' (vedi allegati).

Per le provincie con un numero totale di aziende a controllo inferiore o uguale alle 150 si potrà procedere alle convocazioni direttamente presso le sedi dei CAA; qualora si opti per **questa possibilità, in ciascun ufficio CAA si potranno convocare solamente le aziende che fanno riferimento allo stesso CAA e non ad altri.**

In ogni caso si dovrà verificare preventivamente, per ciascuna sede messa a disposizione dei CAA, la presenza degli stessi requisiti logistici sopra descritti per le sedi messe a disposizione direttamente da AGRISIAN, mentre la dotazione hardware (PC, stampanti, scanner, etc.) dovrà essere assicurata previo trasporto di tale attrezzatura presso la sede del CAA dalle sedi operative AGRISIAN.

4.2. PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI ED INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE

4.2.1. Incontro con i rappresentanti dei CAA e degli Organismi pagatori

I CAA nazionali e gli Organismi Pagatori comunicheranno ad AGEA e quindi ad AGRISIAN i nominativi dei responsabili provinciali di ciascun CAA. Tale elenco viene pubblicato sul portale SIAN (www.sian.it) nell'area UTILITA' > DOWNLOAD > CONTROLLI OGGETTIVI 2006. Sarà cura poi del responsabile di sede AGRISIAN e del responsabile provinciale del CAA, comunicato da AGRISIAN, predisporre un elenco di altri addetti dei CAA autorizzati a trattenere rapporti con le strutture periferiche di AGRISIAN. Nominativi diversi che si dovessero poi presentare a nome dei CAA non dovranno essere accolti.

Prima dell'invio delle raccomandate è necessario mettersi in contatto con i rappresentanti dei CAA convenzionati, con AGEA e con gli altri Organismi Pagatori, comunicando il calendario delle convocazioni, tenendo conto del rapporto percentuale delle aziende da convocare per CAA.

Una volta concordato il calendario delle convocazioni e **contestualmente all'invio delle lettere di convocazione**, esso dovrà essere fornito a ciascun CAA provinciale. Inoltre lo stesso elenco di convocati per data dovrà essere trasmesso, al momento dell'invio delle lettere di convocazione, anche al Coordinamento centrale di AGRISIAN il quale lo inoltrerà per opportuna conoscenza anche ai CAA nazionali ed agli OPR.

4.2.2. Invio lettere di convocazione

Per le aziende da convocare si procederà a notificare al produttore la data e la sede di incontro con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (vedi allegati) inviata **almeno 10 giorni prima della data di convocazione**.

Le lettere di convocazione, prodotte direttamente dal software, devono essere stampate, scaricandole all'acquisizione gli esiti dei controlli.

Si evidenzia che, compatibilmente con l'avanzamento dell'attività di riporto a video dei risultati di campo, è necessario **rispettare la priorità di convocazione** stabilita.

Le lettere di convocazione, sono così composte:

Mod.L1: lettera di invito, come in allegato, dove viene notificato al produttore la data e il luogo di incontro, prodotta dal software.

Particolare importanza assume la data di incontro indicata nel modello L1, infatti l'impossibilità a presentarsi all'incontro (per motivi di forza maggiore) deve essere comunicata da parte del produttore inderogabilmente, via fax o mediante telegramma, entro 48 ore dalla data di incontro. Pertanto si dovrà obbligatoriamente indicare in tale modello, anche il recapito telefonico e del numero di FAX a cui eventualmente il produttore deve far pervenire la comunicazione dell'impossibilità a presentarsi all'incontro per motivi di forza maggiore.

Mod.L2: modello prodotto dal software, costituito eventualmente da più fogli, contenente le seguenti

informazioni/quadri:

- o dati di riferimento della domanda,
 - o i riferimenti catastali delle particelle (se presenti) con anomalie (codici) da trattare, correggibili e non.
- Tale modello viene stampato dal SW soltanto in presenza di almeno una particella con anomalia.

Mod.L3: note esplicative dei quadri dei modelli L2 e L4 con le istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro.

Sono inoltre presenti le istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro per le seguenti anomalie: P55, P16, P23, P22, P36, C36, US1, US2, US3, US4, US5, US6, US7 e/o con codice agronomico I – E – D – F – R.

Mod.L3-cond: note esplicative dei quadri dei modelli L4-Cond e L5-Cond allegati alla lettera di convocazione. Tale modello viene stampato dal SW soltanto se l'azienda è inserita nel campione condizionalità e la domanda è stata presentata agli Organismi Pagatori AGEA, OP Lombardia, Finpiemonte o ARBEA.

Mod.L4: modello prodotto dal software in cui sono riepilogate, per ogni singolo gruppo di coltura, le superfici dichiarate ed accertate.

Mod.L4 - cond: modello prodotto dal software in cui sono riepilogati, per ciascuna norma BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali), i valori della Portata, della Gravità e della Durata delle eventuali violazioni riscontrate. Inoltre in tale modello viene riepilogato il punteggio totale delle violazioni accertate, la relativa classe di violazione e la % di riduzione applicabile all'ambito di condizionalità BCAA. Tale modello viene stampato dal SW soltanto se l'azienda è inserita nel campione condizionalità e la domanda è stata presentata agli Organismi Pagatori AGEA, OP Lombardia, Finpiemonte o ARBEA.

Mod.L5: Scheda Riepilogativa dei risultati riportante per tutte le particelle dichiarate in domanda, ad eccezione di quelle a Frutta a guscio, il dettaglio dei controlli di ammissibilità svolti (superficie misurata, superficie assegnata) nonché la presenza di eventuali anomalie amministrative.

Mod.L5-cond: Scheda Riepilogativa dei risultati riportante per tutte le particelle dichiarate in domanda il dettaglio dei controlli di condizionalità BCAA svolti (superficie violata per ciascuna norma, parametri per la valutazione della gravità). Tale modello viene stampato dal SW soltanto se l'azienda è inserita nel campione condizionalità e la domanda è stata presentata agli Organismi Pagatori AGEA, OP Lombardia, Finpiemonte o ARBEA.

Mod.L5-FAG: Scheda Riepilogativa dei risultati dei controlli di ammissibilità sulle particelle dichiarate in domanda a Frutta a guscio e riportante per tutte le particelle:

- o la superficie misurata,
- o la superficie assegnata,
- o la tipologia di impianto riscontrato,
- o l'eventuale sesto di impianto misurato,
- o il numero delle piante di frutta a guscio,
- o il numero delle eventuali piante di castagno,
- o il numero delle eventuali altre piante diverse da frutta a guscio e castagne,
- o la presenza di eventuali anomalie,

Mod.C1: modello di conferimento d'incarico. Infatti è facoltà del produttore (così come indicato nel modello L1) farsi rappresentare all'incontro da un'altra persona purché la persona sia:

- o a conoscenza della realtà aziendale;
- o in possesso della documentazione richiesta;
- o in possesso del conferimento d'incarico firmato dal titolare della domanda accompagnato da un valido documento di riconoscimento (in originale o in fotocopia integrale dello stesso) del titolare della domanda.

La convocazione deve essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio del produttore desunto dalla domanda e dalla lettera prestampata.

Come mittente sulla ricevuta di ritorno si dovrà indicare sempre la seguente dicitura:

AGRISIAN S.C.p.A.

Via (indirizzo della sede periferica)

cap Comune (Prov.)

La lettera di convocazione va completata, **obbligatoriamente**, indicando **tutti** i seguenti campi:

- o l'indirizzo della sede di convocazione, utilizzando la funzione del software;
- o il recapito telefonico, fax e nominativo del responsabile di riferimento al quale i produttori possono telefonare, inviare un fax oppure scrivere per comunicare eventuali problemi legati al giorno di convocazione (per esempio: impossibilità a presenziare per causa di forza maggiore) utilizzando la funzione del software;

L'indirizzo e i riferimenti della sede andranno riportati come nel seguente esempio:

AGRISIAN

Via Della Fonte Chiara N. 55

00100 ROMA (RM)

Per comunicazioni rivolgersi al: dott. agr. Mario Rossi

TEL. 06-11111111 FAX. 06-2222222

- o la data di convocazione;
- o l'orario di convocazione.

Prima dell'invio delle raccomandate è necessario fotocopiare ed archiviare la lettera di convocazione già compilata.

Contestualmente all'invio delle lettere raccomandate, con l'ausilio della stampa del SW "Elenco aziende convocate", bisognerà stilare un calendario delle convocazioni da tenere costantemente aggiornato contenente le seguenti informazioni (le prime 7 informazioni saranno desumibili dalla stampa prodotta dal SW):

- o nominativo azienda
- o numero domanda AGEA ed eventuale n. domanda altro OP.
- o codice del tramite (CAA, in proprio...)

- o n. raccomandata
- o data spedizione raccomandata
- o data di convocazione (data invito)
- o data presentazione convocazione (data incontro)
- o data appuntamento aziende rinviate
- o data presentazione aziende rinviate
- o data appuntamento verifica in campo
- o data presentazione verifica in campo
- o data appuntamento in sede riverifica esiti di campo
- o data presentazione in sede riverifica esiti di campo
- o data appuntamento per causa di forza maggiore
- o data presentazione per causa di forza maggiore

Contemporaneamente alla notifica al produttore, è necessario informare - via Fax o posta elettronica (via e-mail) - anche i CAA di appartenenza, inviando (man mano che vengono convocati i produttori) il calendario di convocazione delle proprie aziende. L'elenco (calendario di convocazione) distinto per CAA, dovrà contenere le seguenti informazioni: i nominativi delle aziende convocate, n. domanda, giorno e ora di convocazione. Il calendario di convocazione, da produrre scalarmente, deve essere archiviato per eventuali consultazioni. Tale elenco dovrà essere inviato via e-mail tempestivamente anche al Coordinamento centrale di Agrisian.

A seguito dell'invio delle raccomandate è necessario:

- o conservare l'**elenco delle raccomandate inviate**, timbrato dall'Ufficio postale;
- o spillare la ricevuta di ritorno alla copia della lettera di convocazione, quando questa sarà ritornata indietro.

Dopo i rientri delle ricevute di ritorno sarà necessario:

- o compilare **un elenco delle raccomandate non recapitate**;
- o inviare una seconda raccomandata solo se il mancato recapito fosse imputabile ad un errore nell'indirizzo a cui è stata spedita la prima lettera. In tal caso si dovranno consultare i CAA per reperire l'indirizzo corretto.

E' necessario, inoltre, attraverso l'uso della funzione del SW "Dati Convocazioni", compilare i seguenti campi:

- o tutti i dati relativi alla raccomandata;
- o nel campo "esito convocazione" se la raccomandata non è stata recapitata; tale eventualità dovrà essere verificata attraverso il ritorno al mittente della raccomandata non recapitata oppure attraverso l'accesso al sito internet WWW.POSTE.IT, e verificando nella sezione SERVIZI ON LINE – POSTA RACCOMANDATA ON LINE l'esito della spedizione nel servizio di monitoraggio DOVE E QUANDO (<http://www.poste.it/online/dovequando/raccomandata.shtml>). In tal caso, a riprova del mancato recapito, dovrà essere stampata ed archiviata nel fascicolo della convocazione anche la schermata video che fornisce tale informazione.

4.3. Oggetto dell'Attività di incontro dei produttori e materiali necessari

Nel corso dell'incontro dovranno essere controllate in contraddittorio:

- le particelle dichiarate nella domanda di pagamento unica per le quali la superficie dichiarata/accertata risulti discordante;

- particelle per le quali è stata riscontrata almeno una violazione delle norme di Condizionalità – Ambito BCAA;
- tutte le anomalie correggibili segnalate nella stessa lettera di convocazione.

- Il produttore (o il suo delegato) inoltre può richiedere il sopralluogo in contraddittorio in campo sulle particelle con scostamenti sui gruppi di coltura a contributo (esclusi i regimi di intervento 030=DESTIN. PRODUTTIVE NON AMMISS. AL PAGAMENTO UNICO e 031=DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE) e sulle particelle con violazione delle norme di Condizionalità – Ambito BCAA;

Si dovranno eventualmente programmare le verifiche in campo in contraddittorio sulle particelle, parzialmente o totalmente negative, richieste dal produttore, ad esclusione di quelle il cui esito negativo sia determinato esclusivamente da aree non eleggibili, definibili dalla sola fotointerpretazione.

4.4. Documentazione e Materiali necessari per l'incontro

I tecnici della sede periferica che effettueranno gli incontri con i produttori, al momento dell'incontro, avranno a disposizione:

- o il materiale fotocartografico relativo all'azienda su supporto informatico (gestito mediante software) e cartaceo (plottaggi delle duple foto-mappa in formato A0);
- o il SW per la gestione delle convocazioni che permette la visualizzazione e la modifica dei dati fotocartografici e alfanumerici aziendali e la digitalizzazione delle particelle catastali per l'acquisizione nel GIS dei frazionamenti catastali;
- o l'elenco delle particelle dichiarate e controllate in campo (34bis);
- o il calendario delle convocazioni;
- o la scheda riepilogativa dei risultati dei controlli e delle anomalie amministrative e degli esiti dei controlli di condizionalità BCAA da utilizzare durante l'incontro (copia della lettera di convocazione);
- o i CD delle riprese fotografiche effettuate in campo le quali dovranno essere già state acquisite anche in remoto mediante l'utilizzo del SW di gestione delle convocazioni.

Tutti i dati delle domande di pagamento estratte a campione sono presenti nelle banche dati del SW di gestione delle convocazioni.

Le copie cartacee delle domande di aiuto, per i produttori che hanno dato mandato ai CAA, non sono fornite alle sedi periferiche in quanto sono conservate dai CAA riconosciuti dall'AGEA (o dagli altri Organismi Pagatori in caso di presentazione della domanda a questi ultimi).

Le copie cartacee per i produttori che hanno presentato la domanda in proprio, sono state consegnate in AGEA; esse non vengono fornite alle sedi di convocazione ma possono essere richieste da queste al Coordinamento centrale di Agrisian per eventuali verifiche della correttezza dell'acquisizione informatica dei dati nella Banca dati.

A titolo informativo si ricorda che, come indicato nella Circolare AGEA n. 11 del 11/05/06 e nella successiva integrazione (n. ACIU.2006.465 del 15.6.2006), le date di presentazione delle domande per la campagna 2006 sono:

1. domande iniziali = 15 giugno
2. domanda di modifica e di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004 = 4 settembre

Per le domande iniziali è consentita una tolleranza nella presentazione di 25 giorni lavorativi. La data ultima di ricevibilità è stata fissata al 10.07.2006. Per ogni giorno lavorativo di ritardo si determina una decurtazione del premio pari all'1%.

Per le domande di rettifica e variazione non c'è tolleranza.

4.5. ATTIVITÀ PRELIMINARI NEL CORSO DELLA CONVOCAZIONE

In via preliminare saranno svolte le seguenti attività:

- o **compilazione e firma del modello “Tempistica dell’incontro” e “Richiesta accesso ai dati” - modello R1 (vedere allegati 8 e 9) .**

Nella fase di accettazione dei produttori all’incontro si devono rispettare le priorità di seguito descritte (secondo quanto indicato nell’Avviso ai produttori da apporre nella sede di convocazione):

- o convocati del giorno, che rispettano la fascia oraria indicata nella lettera di convocazione;
- o sospesi, che rispettano il giorno e la fascia oraria fissata;
- o riconvocati per causa di forza maggiore (comunicato con fax o telegramma le motivazioni);
- o convocati del giorno, che non rispettano la fascia oraria indicata nella lettera di convocazione;
- o convocati dei giorni precedenti (solo se possibile);
- o convocati o sospesi dei giorni successivi (solo se possibile).

Nella prima parte del modello R1 (verifica Tempistica incontro) si dovrà:

- o riportare la data di convocazione;
- o riportare la data di presentazione;
- o individuare la classe di appartenenza del produttore presentato/convocato, tenendo presente le priorità precedentemente riportate, e comunicarla al produttore.

Infatti andrà indicato se l’incontro avviene nella data prevista nella lettera di convocazione, in quanto trattasi di:

- convocato del giorno;
- sospeso che rispetta l’appuntamento;
- riconvocato per causa di forza maggiore.

Se l’incontro non avviene nella data prevista nella lettera di convocazione o non avviene affatto o se non è stato rispettato l’appuntamento (senza comunicarne i motivi, così come indicato nella lettera di convocazione), si comunica al titolare o al suo delegato che:

- o l’incontro, compatibilmente con gli orari dell’ufficio, avverrà solo dopo aver ultimato gli incontri con i produttori che hanno rispettato il calendario di convocazione;
- o l’incontro non può avvenire in data odierna e viene concordato una nuova data di incontro per il ____/____/____ alle ore ____; nel caso di mancato rispetto della data della nuova convocazione non sarà effettuata nessuna altra riconvocazione ad ai fini della liquidazione dell’aiuto si terrà conto esclusivamente dei dati tecnici emersi dal solo controllo effettuato;
- o l’incontro non può avvenire affatto in quanto incompatibile con la programmazione effettuata.

La seconda parte del modello R1 (Richiesta di accesso ai dati) deve essere compilata e sottoscritta, solo se avviene l’incontro. Qualora venga fissato un nuovo appuntamento bisogna compilare solo la parte di verifica tempistica dell’incontro e barrare la Richiesta di accesso ai dati che sarà compilata su un altro modulo al momento dell’incontro effettivo.

Il modello R1 datato e sottoscritto sia dal tecnico che dal titolare/incaricato, è redatto in due copie (può anche essere fotocopiato):

- o l’originale consegnato al produttore /incaricato

- o la copia archiviata nel fascicolo aziendale

Pur rispettando l'appuntamento non si potrà procedere all'incontro nei casi in cui:

- o il titolare o l'incaricato dell'azienda non intendano compilare e firmare il modello di "Richiesta di accesso ai dati";
 - o il rappresentante dell'azienda sia sprovvisto di conferimento d'incarico e del documento di riconoscimento (originale o fotocopia fronte retro, in caso di originale fotocopiare il documento e archiviare) del titolare dell'azienda.
 - o In questi casi i risultati riscontrati dal tecnico nei controlli di campo e acquisiti nel riporto a video saranno gli unici considerati per i pagamenti della domanda di aiuto, mentre per le particelle interessate da "superi" (anomalie P55 e P23) troverà applicazione il principio della "rinuncia automatica" della superficie dichiarata, con la successiva applicazione delle previste sanzioni.
- o **verifica della presenza del titolare o del rappresentante dell'azienda tramite:**
 - o l'esame dei documenti attestanti l'identità della persona intervenuta; nel caso di incaricato al controllo fotocopiare il documento di riconoscimento, archivarlo e acquisire tutti i dati richiesti nel software di gestione aziendale;
 - o nel caso in cui il titolare dell'azienda fosse deceduto, il soggetto che si presenta all'incontro dovrà consegnare al tecnico i seguenti documenti:
 - o certificato di morte dell'intestatario della domanda;
 - o certificato storico dello stato di famiglia o atto di successione;
 - o conferimento d'incarico degli eredi unitamente alla copia, fronte-retro, di un valido documento di riconoscimento.

Vengono ritenuti validi ai fini dell'incontro i seguenti documenti: carta d'identità, patenti (rilasciate sia da prefettura che motorizzazione civile), passaporti, porto d'armi, e tesserini di riconoscimento rilasciati da una Pubblica Amministrazione.

- o **ritiro del conferimento d'incarico** e relativo documento del titolare della domanda, nel caso di incaricato al controllo;
- o **memorizzazione** nel software di tutti i dati precedentemente acquisiti.

Si ricorda che il conferimento d'incarico con il relativo documento di riconoscimento del titolare fotocopiato fronte e retro e il modello di richiesta di incontro, dovranno essere archiviati, insieme con la copia della lettera di convocazione e i verbali dell'incontro.

4.6. ATTIVITÀ IN CONTRADDITTORIO

Dopo aver svolto le formalità sopra descritte si potrà procedere all'accertamento in contraddittorio con il produttore svolgendo le seguenti attività:

- o verifica della idoneità, validità e congruenza della documentazione, richiesta nella lettera di convocazione;
- o riconoscimento sulla dupla sia a video che sul plottaggio in formato A0 delle particelle con scostamento di superficie dichiarata/accertata (eccetto gruppo di colture non a premio):

- o verifica della foto scattata al momento del sopralluogo in campo (se eseguito);
 - o verifica delle relative superfici non eleggibili;
- o risoluzione anomalie amministrative correggibili previa verifica della documentazione indicata nel modello L3;
- o eventuale variazione dei dati dichiarati (errori evidenti);
- o individuazione delle particelle su cui effettuare l'eventuale sopralluogo in contraddittorio in campo;
- o stampa, sottoscrizione e consegna del verbale d'incontro e relativi modelli allegati (Mod. V1-COND, Mod.V2, Mod.V3, Mod.V4, Mod. V4-COND, Mod. V4-FAG, Mod.V5, Mod. V5, Mod. V6-COND);
- o stampa e consegna delle mappette di ciascuna particella aziendale .

4.7. RINVIO DELL'INCONTRO (AZIENDA SOSPESA)

Nel caso in cui il titolare dell'azienda o il suo rappresentante non sia in possesso totalmente o in parte della documentazione richiesta, è possibile rinviare l'incontro (sospensione).

Il rinvio può essere effettuato una sola volta e qualora il produttore non si presentasse nel giorno concordato è necessario confermare nel software lo stato di azienda rinviata (informazione precedentemente memorizzata).

Così come indicato nel verbale stesso, nel caso in cui il produttore non si presentasse a tale ulteriore incontro munito dei documenti richiesti, saranno considerate valide le modifiche apportate fino a quel momento e saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto i risultati dei controlli indicati nel verbale.

Per il rinvio dell'incontro (azienda sospesa) è necessario:

- o stampare il verbale con le modifiche fino a quel punto effettuate;
- o compilare la parte relativa alla sospensione del verbale indicando il motivo della sospensione e la data del nuovo appuntamento concordato;
- o acquisire nel software tutte le informazioni relative alla convocazione (produttore rinviato);
- o acquisire sempre nel software (campo note del tecnico):
 - o la data di presentazione e quella del nuovo appuntamento (scrivere la seguente frase: "Azienda sospesa: presentatasi il xx/xx/xx e rinviata al yy/yy/yy");
 - o eventualmente specificare i motivi della sospensione se non indicati nel timbro (es. sospensione in attesa di istruzioni). Tale informazione in caso di nuova presentazione non dovrà essere cancellata e , al successivo incontro, dovrà essere ristampata sul nuovo verbale;
- o firmare il verbale.

4.8. ACQUISIZIONE DOCUMENTI

In generale è necessario prendere in carico **documenti in originale o in copia autentica**. Qualora vengano prodotte **autocertificazioni**, queste richiedono anche la consegna di una **copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento** di chi effettua la dichiarazione.

Tuttavia, qualora i documenti richiesti siano presenti nel 'fascicolo del produttore' (Circolare AGEA n. 35

del 24.4.2001), inviato all'AGEA o depositato presso il proprio CAA, tali documenti potranno essere presentati in copia solo se certificati, come conformi a quelli contenuti nel fascicolo, dal produttore (se domanda presentata in proprio) con la seguente dichiarazione: *"Il/la sottoscritto/a dichiara che il seguente documento è conforme all'originale e che è stato inoltrato presso l'Organismo Pagatore competente per la costituzione del fascicolo aziendale" (firma e data) o dal proprio CAA, con timbro e dichiarazione apposta dal rappresentante della medesima (se domanda presentata tramite CAA).*

Nel caso in cui fosse necessario **effettuare una copia da un documento originale** il tecnico apporrà sulla copia la dicitura **"Per presa visione documentazione originale"**, la data, il codice del tecnico e la firma.

Nel caso di presentazione di estratti o stralci planimetrici in copia è necessario far dichiarare che **"la documentazione presentata è copia conforme all'originale"**.

Per estratti di mappa presentati senza alcuna indicazione della data di rilascio, del timbro U.T. e degli identificativi catastali (comune, foglio) è consentita l'acquisizione solo se viene dichiarato dal titolare/incaricato che **"il presente estratto di mappa, relativo al foglio n°... del Comune censuario di è stato rilasciato in data.... dall'UT di ..."**, con **data e firma**.

Qualora il certificato di visura o l'estratto di mappa sia antecedente al 30/09/2005 (data dell'ultima fornitura dei dati catastali aggiornati da parte dell'Agenzia del Territorio), può essere accettato purché sia sottoscritto (sul retro del documento) dal produttore con la seguente indicazione *"Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni alla data del rilascio"*, con **firma e data**.

N.B. Avendo taluni CAA, a livello provinciale, sottoscritto con i servizi del Catasto apposite convenzioni in base alle quali possono procedere alla stampa di visure catastali, oltre alle visure rilasciate dal catasto è possibile accettare anche tali visure, riconoscibili dal codice utente assegnato, previa acquisizione della copia della nota con cui il CAA attesti di aver stipulato la convenzione in questione (Nota AIMA n.653 del 12/11/00).

Si segnala inoltre che la Convenzione in atto tra Ministero delle Finanze e Comuni permette a questi ultimi di produrre delle stampe informative sulle caratteristiche censuarie delle particelle catastali, aggiornate alla data in cui è stata effettuata la fornitura della banca dati amministrativa-censuaria da parte del Dipartimento del Territorio.

Tali stampe, contrariamente alle visure catastali aggiornate prodotte dai CAA per mezzo del collegamento telematico al sito del Ministero delle Finanze, non riportano le seguenti informazioni:

- o Data e ora
- o Visura n° xxxxxxx
- o Identificazione dell'utente telematico che ha prodotto la visura.

Pertanto le stampe informative prodotte dai Comuni verranno accettate come documentazione catastale giustificativa solo se sulle stesse verranno riportate le seguenti note in originale:

- o Timbro del Comune o del CAA che presenta il documento
- o Dichiarazione del produttore/delegato o del CAA che la situazione riportata nel documento non ha subito variazioni alla data in cui viene consegnato ai tecnici dell' AGRISIAN.

4.8.1. DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA TITOLARITÀ

La documentazione probante la titolarità (originali o in copia conforme) è quella prevista per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi della circolare emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento prot. ACIU.2005.210 del 20.4.2005.

In particolare:

1. In caso di conduzione diretta: **certificato catastale o visura intestata al richiedente dell'aiuto** (se la visura non risulta aggiornata va prodotta copia della richiesta di voltura) con data successiva al 15/02/05; nel caso in cui il titolare della domanda sia proprietario e l'intestazione del certificato catastale non corrisponda con l'intestazione della domanda, è necessario consegnare anche l'atto di proprietà (contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria, sentenza giudiziaria e qualsiasi atto pubblico o scrittura privata), contenente ogni elemento necessario per l'individuazione del fondo agricolo (delle particelle).
2. Nel caso di conduzione non diretta (esempio: affitto, concessione in uso, mezzadria, uso gratuito): devono essere presentati ulteriori documenti giustificativi come di seguito indicato:

a. affittuario, enfiteuta, ecc.:

- o se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del contratto con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura catastale;
- o se l'affitto è concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario;
- o in caso di enfiteusi è necessario produrre l'atto costitutivo, unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione dell'enfiteusi contestata dal proprietario è necessario esibire il provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.

b. Contratto di affitto concluso da "giovani agricoltori"

- o contratto registrato e relativa visura catastale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n. 303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: "solo in caso d'uso".

c. Comodato

- o se il comodato è concluso per iscritto, contratto con estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla relativa visura catastale;
- o per quanto concerne il contratto verbale di comodato, ai sensi della Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze, non occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante, unitamente alla

corrispondente visura catastale. Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessaria la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo. Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal comodante e dal comodatario. Qualora il conduttore sia impossibilitato a farsi rilasciare dal proprietario la sopraindicata dichiarazione, può essere accettata la seguente autodichiarazione del conduttore stesso (comodante): "Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che il proprietario dei terreni, Sig. _____, siti nel comune di _____ al fg. _____ p.lle _____ non ha sottoscritto la dichiarazione di concessione del comodato, per i seguenti motivi _____, " con firma e data.

d. usufrutto

- o contratto di costituzione dell'usufrutto, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.

e. usucapione

- o copia della sentenza del giudice.

f. irreperibilità (circostanze eccezionali)

- o In caso di comproprietà tra il soggetto che presenta domanda di aiuto e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari e alla presentazione della domanda di aiuto da parte dello stesso, è necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, è l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di aiuto; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla visura catastale.
- o In caso di non comproprietà è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione del comune attestante la data dalla quale il soggetto intestatario della particella non è più residente nel comune e la non reperibilità dello stesso. Qualora il Comune non rilasci le sopraindicate dichiarazioni, può essere accettata una autodichiarazione del produttore con la seguente indicazione "Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che il Comune _____ non ha rilasciato la dichiarazione di irreperibilità del titolare, per i seguenti motivi _____", con firma e data.

g. usi civici:

- o è sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici per le quali si richiede l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore e alla quota generale.

h. concessione e locazione di beni immobili demaniali:

- o atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone.

i. comproprietà e comunione legale tra coniugi

- o visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta la domanda di aiuto in cui risulti espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno. Simile a quest'ultimo caso è quello in cui l'aiuto sia richiesto soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni.

In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprietà indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza.

I produttori che hanno conferito mandato ai CAA convenzionati, possono non presentare la sopraindicata documentazione se i CAA di appartenenza, hanno provveduto ad effettuare l'attività di protocollazione del titolo di conduzione delle particelle del produttore, con lo strumento di validazione elettronica del "fascicolo aziendale".

I produttori potranno quindi dimostrare il titolo di conduzione della particella anche attraverso l'esibizione all'incontro della stampa della schermata del Sistema Informativo dell'Organismo Pagatore dalla quale sia possibile identificare gli estremi della protocollazione di tale documentazione.

4.9. VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori materiali commessi dal produttore nella compilazione della propria domanda, occorre considerare - in linea con le indicazioni dell'AGEA - che i dati delle domande non possono essere oggetto di alcuna variazione fatta eccezione per i casi descritti nel capitolo Modalità di correzione errori evidenti.

4.10. VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE PARTICELLE CATASTALI

In questa fase si dovranno verificare con il produttore le misurazioni degli appezzamenti dichiarati (poligoni) effettuate sulla dupla digitale limitatamente alle particelle dichiarate ai Regimi di intervento a contributo (esclusi quindi 030 (DESTIN. PRODUTTIVE NON AMMISS. AL PAGAMENTO UNICO) E 031 (DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE)) con superficie dichiarata/accertata discordante. (N.B.: eventuali contestazioni da parte dell'azienda sulla misurazione effettuata su gruppi di coltura in assoluta concordanza non danno luogo in nessun caso all'accertamento in campo).

I tecnici sono tenuti ad informare i produttori, che ne abbiano i requisiti, della possibilità, nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere il sopralluogo in campo.

Per facilitare la dimostrazione dell'assenza totale della coltura dichiarata devono essere mostrate a video ai produttori le fotografie scattate in campo nel corso dei sopralluoghi di campo.

Prima di mostrare le foto di campo al produttore convocato è necessario assicurarsi

dell'esistenza/leggibilità delle foto stesse. In mancanza delle foto l'incontro con il produttore dovrà comunque avvenire secondo la normale procedura.

In questa fase è necessario verificare anche le aree non eleggibili riscontrate limitatamente alle particelle dichiarate a contributo e foraggere con superficie dichiarata/accertata discordante. Tali superfici identificate anche dalla sola fotointerpretazione come non eleggibili saranno escluse dall'aiuto in maniera permanente.

Inoltre, solo per i fogli lavorati graficamente, i limiti della superficie non eleggibile (poligoni colturali) saranno visibili sulle mappe aziendali grafiche, che dovrà essere consegnata anch'essa al produttore.

4.11. VERIFICA GLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAF N. 4432 DEL 15.12.2005

In questa fase dovranno essere notificati agli agricoltori gli esiti delle verifiche svolte in campo per le particelle facenti parte del campione condizionalità – ambito Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.).

I tecnici sono tenuti ad informare i produttori, che ne abbiano i requisiti, della possibilità, nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere il sopralluogo in campo.

Per facilitare la dimostrazione del mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di BCAA, devono essere mostrate a video ai produttori le fotografie scattate nel corso dei sopralluoghi di campo che attestano inequivocabilmente l'avvenuta violazione delle norme.

Prima di mostrare le foto di campo al produttore convocato è necessario assicurarsi dell'esistenza/leggibilità delle foto stesse. In mancanza delle foto l'incontro con il produttore dovrà comunque avvenire secondo la normale procedura.

In attuazione del DM MiPAF n. 4432 del 15.12.2005 – “Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2004” alcune Regioni e province autonome, mediante l'adozione di appositi provvedimenti a carattere Regionale, hanno esercitato la facoltà, all'interno di ogni norma quadro, di dettagliare ulteriormente alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni già individuati nel citato D.M. 15 dicembre 2005.

In conseguenza di ciò nel corso della verifica congiunta degli esiti con il produttore, in caso di accertamento di una violazione, nel caso esistenza una deroga applicabile alle particelle sulle quali sia stata accertata la violazione e previa presentazione, ove necessario, della documentazione richiesta, si procederà mediante le apposite funzioni SW a registrare per ciascuna particella e norma violata l'esistenza della deroga. In conseguenza di ciò non verranno applicate riduzioni ed esclusioni circa la norma oggetto di deroga sulla particella in questione.

Di seguito vengono riepilogate per ciascuna norma BCAA le deroghe generali previste dal DM MiPAF n. 4432.

4.11.1. NORMA 1.1 – INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a)³ del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 4432/05.

La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Le Regioni e le P.A. possono specificare.

- gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, comprese le deroghe, con particolare riferimento alle pendenze medie degli appezzamenti, alle aree interessate, alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

Deroghe previste:

- laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno vernine seminate prima del 31 dicembre 2005.

L'esistenza di rischi per la stabilità dei mezzi meccanici necessari all'esecuzione delle opere di regimazione previste dalla norma, dovrà essere oggetto di esclusiva valutazione da parte del tecnico che ha eseguito il controllo in campo. Su richiesta del produttore si potrà comunque procedere ad un ulteriore sopralluogo in contraddittorio.

³ **Lettera a) superfici a seminativo** ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Reg. CE n. 796/04, **comprese quelle investite a colture** consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del Reg. n. 1782/03 ed escluse le superficie di cui alla successiva lettera b).

4.11.2. NORMA 2.1 – GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a) e b)⁴ del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 4432/05.

Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere una corretta gestione dei residui colturali. E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

Le Regioni e P.A. possono specificare:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche vegetazionali (presenza di boschi, ecc.);
- gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe previste:

Sono ammesse nei seguenti casi:

- per le superfici investite a riso.
- nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

⁴ Lettera b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Reg. CE n. 796/04.

4.11.3. NORMA 3.1 – DIFESA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DELLA RETE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera e)⁵ del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 4432/05.

La norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura⁶. Sono previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Le Regioni e le P.A. possono specificare:

- le caratteristiche della rete di sgrondo;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno, con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione delle scoline e dei canali;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori per il mantenimento dell'efficienza della rete di sgrondo, salve le disposizioni relative a SIC e ZPS.

Deroghe previste:

Sono ammesse nei seguenti casi:

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- presenza di drenaggio sotterraneo.

Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:

- Autocertificazione attestante l'appartenenza ad un Consorzio di bonifica (desumibile dall'esistenza di cartella di pagamento), nella quale si dichiara che la manutenzione della rete di sgrondo delle acque superficiali è di competenza specifica del consorzio di bonifica.

⁵ **Lettera e) Qualsiasi superficie agricola beneficiaria di aiuti diretti.**

⁶ La **baulatura** dei campi consiste nella configurazione superficiale dei campi resa artificialmente spiovente verso i fossi tramite il loro profilo simile al coperchio di un baule. I fossi di prima raccolta vengono detti fosse o scoline e sono più profondi della suola di lavorazione (fondo dell'aratura). Può essere a due falde (a schiena d'asino) o a padiglione con quattro falde. La pendenza delle falde è compresa fra l'1 ed il 3%.

4.11.4. NORMA 4.1 – PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera c⁷ del comma 3 dell'articolo 2 del DM. MiPAF n. 4432/05.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Le Regioni e le P.A. possono specificare:

- l'eventuale carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo e/o di pascolo permanente;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede gli impegni di cui ai precedenti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo permanente.

Deroghe previste:

- dal regolamento CE n. 796/04 in ordine al precedente impegno a).

Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:

- Copia delle norme regionali o locali che derogano in ordine al precedente impegno b).

⁷ Lettera c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Reg. CE n. 796/04.

4.11.5. NORMA 4.2 – GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 4432/05.

Le superfici di cui alla lettera b) sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti:

- con riferimento all'impegno b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:
 - o per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;
 - o per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b) e per l'impegno di cui alla lettera b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe previste:

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi di legge.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione.
5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).
6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
 - b. In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le disposizioni di cui al presente punto 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale .

4.11.6. NORMA 4.3 – MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI ⁽⁸⁾

Ambiti di applicazione: superfici di cui alla lettera d)⁹ del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 4432/05.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a. divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- b. attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Le Regioni e P.A. possono specificare:

- la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni;
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- le modalità e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede la potatura degli olivi almeno 1 volta ogni 5 anni.

Deroghe previste:

- a. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- b. in caso di reimpianto autorizzato.

Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:

- autocertificazione prodotta dall'agricoltore, attestante l'esistenza di una delle condizioni di deroga di cui ai punti a e b.

⁸ L'abbattimento degli alberi di olivo è regolamentato dal Decreto legislativo luogotenenziale 27.7.1945, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano 30 agosto 1945, n. 104, modificato e integrato con Legge 14 febbraio 1951, n. 144 e con DPR 10 giugno 1955, n. 987. Il citato Decreto legislativo prevede il divieto di abbattimento di alberi di olivo.

⁹ Oliveti con riferimento alla cura della pianta.

4.11.7. NORMA 4.4 – MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo del presente DM.

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg. CE 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere b), c) e d) della presente norma.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe previste:

- a. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
- b. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:

- Autocertificazione prodotta dall'agricoltore, attestante l'esistenza delle condizioni di deroga previste.

4.12. VARIAZIONI ALLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI MOD. L5, L5 FAG E L5-COND

Tutte le variazioni e le modifiche apportate in sede di convocazione rispetto alla situazione rappresentata nella Scheda riepilogativa dei risultati di campo sui codici R, D, E, I, **devono essere sempre avallate dai documenti cartacei da allegare al fascicolo aziendale** (estratti di mappa, visure, ecc.) fatta eccezione per le particelle già rappresentate nelle mappe.

Le modifiche sulle superfici e/o codici delle particelle già accertate (appartenenti sia ad elenchi di fotointerpretazione che di campo) in fase massiva **possono essere effettuate senza supporti documentali** (modifica superficie poligono, cancellazione o inserimento nuovi poligoni/codici, ecc.), **ma è necessario, in corrispondenza della superficie misurata modificata, riportare la nuova superficie e/o codice accertato in convocazione.**

In tal caso la scheda riepilogativa dei risultati **deve essere datata e firmata sia dal tecnico che effettua la convocazione che dal responsabile di sede (riportare anche il codice AGEA)** riportando a piè di pagina una sintetica motivazione della correzione. In caso di verbali sospesi è possibile che siano presenti sulla scheda riepilogativa più firme.

E' evidente che tali variazioni possono essere effettuate solo dopo attenta e scrupolosa valutazione del poligono/codice da aggiornare, in quanto ciascuna variazione determina un cambiamento dell'esito aziendale precedentemente definito dall'attività dei tecnici incaricati dei controlli in campo e dei riporti a video.

La variazione dei codici utilizzi del suolo precedentemente accertati deve essere fatta solo nel caso in cui venga accertato, attraverso la consultazione del 34 bis e/o plottaggio della dupla, un errore di acquisizione o di errata sovrapposizione foto/mappa nel corso del controllo in campo e riporto a video dei risultati. Tale variazione deve risultare in maniera chiara dal 34 bis e/o plottaggio della dupla barrando il vecchio dato (lasciandolo visibile) e riportando a fianco il nuovo dato.

Si evidenzia che il codice dell'operatore che effettua una qualsiasi variazione viene memorizzato nella banca dati in maniera da poter sempre conoscere il responsabile dell'operazione.

Si ricorda che la superficie totale dichiarata in domanda relativa ad ogni regime di intervento non può essere modificata (ne' aumentata, ne' diminuita) ad eccezione dei casi riconducibili ai disallineamenti catastali trattati nell'apposito capitolo ed alla risoluzione delle anomalie US1, US2, US3, US4, US5 e US7.

4.12.1. MODALITÀ VARIAZIONE DATI

Tutte le modifiche effettuate nel corso dell'incontro devono necessariamente essere memorizzate nel software di gestione delle convocazioni.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di effettuazione delle modifiche si rimanda allo specifico manuale del Software denominato NOTA OPERATIVA SUL SOFTWARE SITICONVOCA PER LA GESTIONE DELLE CONVOCAZIONI, pubblicato sul portale SIAN nell'area download > Utilità > Controlli Oggettivi 2006.

A tal proposito si ricorda che è necessario acquisire nel software, nella finestra relativa alla superficie catastale validata, il valore della superficie catastale così come indicato nei documenti certificati catastali, visure o modelli di dimostrazione dei frazionamenti (in originali o in copia autenticata) presentati in sede di incontro.

Le possibilità del SW sono di seguito indicate (ad ogni codice inserito corrisponde la registrazione di un'informazione riscontrabile sia nella scheda di controllo che nel verbale d'incontro) e devono sempre essere riferite ad una modifica richiesta dal produttore o eseguita d'ufficio, per i soli casi autorizzati e richiesti dalle presenti specifiche.

INSERIMENTO :

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

L'inserimento riguarda l'aggiunta di una particella in un dato utilizzo ed è accompagnato, non potendo variare la superficie complessiva dichiarata per regime di intervento, da una cancellazione di una superficie della stessa entità di quella inserita. Fanno eccezione i soli inserimenti di particelle con superficie utilizzata uguale a zero, nei previsti casi di compensazioni, sconfinamenti di appezzamenti contigui e disallineamenti catastali e le cancellazioni necessarie per la risoluzione delle anomalie US1, US2, US3, US4, US5 e US7.

Nel caso in cui la sostituzione di particelle non consenta il raggiungimento della superficie dichiarata originariamente all'utilizzo (es. dichiarata p.lla 5 con richiesta di ha 1,00, frazionata in p.lla 66 di ha 0,95), occorre lasciare anche la particella originaria con la superficie richiesta ridotta (p.lla 5 con richiesta di ha 0,05), e con eventuale presenza di superi effettuare la rinuncia della superficie in eccesso.

CANCELLAZIONE:

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

La cancellazione riguarda l'eliminazione di una particella in un dato utilizzo ed è accompagnata, **non potendo variare la superficie complessiva dichiarata per regime di intervento**, da un inserimento (fanno eccezione le cancellazioni necessarie per la risoluzione delle anomalie US1, US2, US3, US4, US5 e US7)..

RINUNCIA: con la rinuncia la particella permane considerata nel computo della superficie dichiarata ai fini del calcolo dell'esito

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

R = rinuncia al premio parziale o totale da parte del produttore

La rinuncia su una particella viene inserita nel seguente caso:

Tipo di modifica: CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

- o quando il produttore vuole rinunciare al premio, in parte o interamente, per problema di superi (anomalia P55/02-03, P23/03 e P36/01);
- o quando il produttore vuole rinunciare al premio, in parte o interamente, e non ci sono problema di superi (si ricorda che la rinuncia porta comunque alla decurtazione del contributo);

R = rinuncia automatica d'ufficio

Tipo di modifica: UFFICIO;

La "rinuncia automatica" d'ufficio deve essere applicata nei seguenti casi:

- o sulle particelle con anomalie P55/02-03, P23/03 e P36/01 delle aziende non presentate, o considerate tali (il produttore che non firma la richiesta d'incontro; oppure l'incaricato sprovvisto di conferimento d'incarico e di un valido documento di riconoscimento del titolare della domanda);
- o sulle particelle con anomalie P55/02-03, P23/03 e P36/01 delle aziende presentate, che non hanno consegnato la dichiarazione così come richiesto nella lettera di convocazione e che non intendono usufruire della sospensione del verbale;
- o sulle particelle con anomalie P55/02-03, P23/03 e P36/01 delle aziende con verbale sospeso ed in particolare:
 - o per le aziende che in seconda convocazione non presentano la documentazione richiesta;
 - o per le aziende che non si presenteranno al successivo incontro (ad esclusione delle particelle precedentemente risolte).

Nel caso vengano effettuate variazioni (aggiunte, cancellazioni, modifiche, rinunce) richieste dal produttore, queste vengono evidenziate nel modello V4 che è parte integrante del verbale (descrivere nel modello pag. di ...) e dovrà pertanto essere consegnato in copia al rappresentante aziendale.

4.13. ERRORI DI ACQUISIZIONE

Gli eventuali errori di acquisizione, consultando la domanda originale dei produttori che hanno presentato domanda in proprio, che riguardano il solo piano di utilizzazione delle superfici aziendali (piano di coltivazione) devono essere corretti d'ufficio (Tipo modifica=UFFICIO).

Nel caso di errori di acquisizione presenti in campi che non interessano il piano di coltivazione della domanda originale è necessario informare il produttore della necessità di rivolgersi per la correzione alla sede dell'Organismo Pagatore cui la domanda è stata presentata «in proprio».

Inoltre, per le domande presentate agli Organismi Pagatori AGREA, ARTEA, AVEPA, OP Lombardia, eventuali errori nella trasmissione dei dati da parte di tali O.P. verso AGEA potranno essere corretti d'ufficio previa consultazione della copia della domanda presentata ai suddetti O.P..

4.14. ANOMALIE DA TRATTARE

Vengono definite anomalie «da trattare» quelle che non consentono la completa liquidazione dell'aiuto. Le anomalie si dividono in:

- anagrafiche;
- formali;
- particellari.

AGRISIAN tratterà per la campagna in corso le anomalie particellari di seguito indicate, pertanto eventuali modifiche o variazioni (anche errori di acquisizione da parte dell'Amministrazione) che riguardano campi della domanda originale diversi dal piano di utilizzazione delle superfici aziendali (piano di coltivazione) non saranno trattate.

Le anomalie vengono indicate da codici e, nel caso dei due "superi" (P55 e P23), da sottocodici (vedi allegati).

Per semplicità si utilizzerà, sia nelle presenti specifiche che nella lettera di convocazione, il solo codice anomalia principale, che in pratica corrisponde ai sottocodici bloccanti (esempio: P55 corrisponde a P55-02 e P55-03).

Le anomalie di P55, P23 e P36 hanno una corrispondente versione C55, C23 e C36 che viene accesa quando le diverse domande coinvolte nel supero appartengono ad Organismi Pagatori diversi. Ciò tuttavia non cambia il modo di trattare l'anomalia.

Superi (P55 e P23)

La superficie per la quale è stata presentata domanda di aiuto deve essere sottoposta a controlli da parte dell'Amministrazione per verificare che non ci siano sovrapposizioni di superfici nelle richieste di premio (supero).

Non esiste pertanto la possibilità da parte dei tecnici di risolvere l'anomalia di supero (cioè di rilasciare un verbale positivo senza la segnalazione di «supero») solo con presentazione da parte dell'interessato della documentazione idonea a dimostrare il titolo di conduzione della particella.

A tal proposito in sede di compilazione del verbale viene stampata la superficie ammissibile al netto del supero - per cui per il calcolo dell'esito, il controllo definitivo del supero sarà effettuato solo a livello centrale AGEA (o dell'Organismo Pagatore competente), dopo aver verificato le rinunce da parte dei produttori che condividono la particella in supero.

Nel caso di produttori non presentati all'incontro - dopo aver verificato il corretto indirizzo della raccomandata e l'avvenuta ricezione della ricevuta di ritorno (vedi le istruzioni nell'apposito capitolo) - deve essere effettuata la rinuncia d'ufficio sulle particelle indicate in 'supero' nella lettera di convocazione (anche superi risolti successivamente).

Al contrario, per le aziende con raccomandata non recapitata non sarà possibile effettuare la rinuncia d'ufficio.

Supero P55

Il supero viene evidenziato effettuando il confronto tra la somma delle superfici utilizzate dichiarate e la superficie catastale validata (in assenza della superficie catastale validata il confronto viene fatto con la superficie catastale dichiarata massima).

E' ammessa una tolleranza di 1 ara.

Vengono impostate le seguenti anomalie:

- P55-2: Particella in «supero» tra più domande campione e non campione.
L'anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia da parte di uno o di tutti i produttori coinvolti (in sede di convocazione la rinuncia riguarda le sole aziende soggette a controllo).
- P55-3: Particella in «supero» tra più domande campione.
L'anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia da parte di uno o di tutti i produttori coinvolti.

Supero P23

Con il codice P23 viene indicata l'anomalia particellare, di «supero» tra più domande nell'ambito dello stesso regime, rispetto alla superficie accertata.

Si effettua il confronto, per ciascun regime di intervento, tra la somma delle superfici utilizzate dichiarate e la superficie accertata. E' ammessa una tolleranza del 5% e comunque non superiore a 5 are. L'anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia totale o parziale da parte di uno dei produttori coinvolti della superficie dichiarata in eccesso rispetto a quella riscontrata. Si rammenta che in caso di codici prodotto che prevedono l'applicazione di una tara forfetaria, il confronto viene effettuato fra le superfici nette (sia dichiarate che accertate).

Modalità di trattamento anomalie P55 e P23

Dopo aver escluso eventuali errori di acquisizione si possono verificare i seguenti casi:

- **mancata presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** alla convocazione (purché la raccomandata risulti regolarmente recapitata):
 - o viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero» (anomalie P55 e P23), con la successiva applicazione delle previste sanzioni;
- **presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** alla convocazione :
 - che **non consegna al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o la rinuncia** :
 - o viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero» (anomalie P55 e P23), con la successiva applicazione delle previste sanzioni;
 - che **consegna al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o la rinuncia**:
 - o confermare totalmente la superficie utilizzata;
 - oppure
 - o rinunciare totalmente o parzialmente alla superficie utilizzata.

Conferma della superficie utilizzata

In presenza di superi il produttore, proprietario delle particelle in supero dichiarate, può confermare la coltivazione totale o parziale della superficie richiesta (su tutti i regimi di aiuto dichiarati comprese le DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI e le DESTINAZIONI NON AGRICOLE) mediante "dichiarazione conduzione particelle in supero" (conferma particelle) su carta semplice in originale da presentare all'incontro secondo le modalità indicate nella lettera di convocazione di seguito riportate:

Il sottoscritto titolare della domanda n. nato a il residente in , che si autoidentifica con il documento..... n..... rilasciato da..... il.....,

DICHIARA

che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della 'domanda di pagamento unica', raccolto 2006. Data, luogo e firma del titolare della domanda (in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).

						Superficie (ettari, are)	
Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Catastale	Superficie utilizzata

Per confermare la particella non è necessario effettuare alcuna variazione né sulla scheda riepilogativa dei risultati né sul software, è necessario però indicare nel SW che si è allegata la Dichiarazione di Conferma Supero.

Per le particelle catastali, interessate da tale irregolarità, condotte in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprietà certificate da autocertificazioni o contratti unilaterali del conduttore, alla documentazione giustificativa della conduzione prevista è necessario integrare una dichiarazione di assenso del proprietario. Tale documento, accompagnato da una copia del documento di riconoscimento in fronte/retro del proprietario, deve contenere la seguente dichiarazione:

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di proprietario dei terreni delle particelle sotto indicate ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che i terreni delle particelle sotto indicate, per la relativa superficie utilizzata, sono stati da lui stesso dati in concessione al Sig _____ ai fini della presentazione della domanda di pagamento per superfici raccolto _____:

Prov.	Comune	Sez.	Foglio	P.lla e sub.	Sup. cat. (ha)	Sup. Utilizzata (ha)

Firma _____ Fatto a _____ -data _____

Rinuncia totale o parziale della superficie utilizzata

Il produttore può rinunciare totalmente o parzialmente alla superficie utilizzata, su tutti i regimi di aiuti dichiarati compresi i regimi non a premio (030, 031, etc.):

In tal caso egli dovrà consegnare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:

Il sottoscritto titolare della domanda n. nato a il residente in , che si autoidentifica con il documento..... n..... rilasciato da..... il.....,

DICHIARA

Di voler rinunciare all'aiuto richiesto nella 'domanda di pagamento unica', raccolto 2006 sulle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie rinunciata».

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Codice regime d'aiuto	Sup. Catastale	Superficie rinunciata

Data, luogo e firma del titolare della domanda (in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).

- nel caso di **rinuncia totale**, effettuare la rinuncia nel software secondo la normale procedura (vedi modalità variazione dati);
- nel caso di **rinuncia parziale**, rinunciare alla sola porzione di superficie non confermata (vedi modalità variazione dati).

E' possibile accettare **anche rinunce** del titolare presentate dall'incaricato, purché sulla dichiarazione del titolare sia comunque indicata:

- la superficie da rinunciare per ciascuna particella;
- il numero e il tipo del documento di riconoscimento che deve essere uguale al documento allegato alla dichiarazione.

Va sottolineato quindi che i superi vengono risolti e sbloccati in sede di convocazione solo qualora vi sia:

- la rinuncia della superficie utilizzata, per le quantità necessarie;
- oppure
- la modifica dell'identificativo catastale da parte dei condividenti (vedi errori materiali).

Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte solo dopo tutte le verifiche che saranno effettuate centralmente dall'AGEA (o dall'Organismo Pagatore competente).

Supero rispetto alla eleggibilità (anomalia P36)

L'anomalia P36, si presenta quando uno o più produttori dichiarano la stessa particella e la somma delle superfici utilizzate dichiarate in ciascun regime di intervento è superiore alla superficie eleggibile per quel regime di intervento (superficie netta così calcolata = sup. validata – sup. non elegg.)

Con la consultazione via Web delle domande PAC sul sistema SIAN è possibile conoscere tutti i nominativi dei condivisi e la relativa superficie utilizzata sia delle aziende campione che delle aziende non campione.

A tal proposito si ricorda che per individuare i condivisi/dichiaranti non è possibile consultare direttamente il programma SITICONVOCA, ma si dovrà effettuare la consultazione via portale SIAN.

Lo stampa della schermata descrittiva dell'anomalia va regolarmente archiviato con la restante documentazione.

Se un'azienda presenta un'anomalia P36, ciò può essere dovuto a tre casi:

- **è stato commesso un errore dichiarativo** in una domanda (sia campione che non campione) per quanto riguarda l'identificativo catastale, per cui la superficie eleggibile non è congruente con la superficie utilizzata che il produttore ha dichiarato: in questa situazione si deve intervenire nella banca dati dichiarativa secondo quanto descritto nel capitolo **“Modalità di correzione errori materiali”**.
- non è stato commesso alcun errore dichiarativo in domanda, ma aziende diverse hanno **dichiarato una superficie seminabile superiore a quella eleggibile**: In questa situazione dopo aver verificato, con il produttore a campione convocato, la correttezza del dato di non eleggibilità si procederà, nel caso di dato corretto, alla conferma o alla rinuncia della superficie dell'azienda/e convocata/e a campione. Nel caso il supero si sia generato con un'azienda non campione e l'azienda campione non rinuncia, permarrà l'anomalia.
- non è stato commesso alcun errore dichiarativo in domanda, ma **durante il rilievo in campo** (azienda campione) si è **riscontrata una superficie non eleggibile superiore a quella seminabile** dichiarata sia da aziende campione che da aziende non campione: in questa situazione ci si comporta come nel caso precedente, effettuando un ulteriore sopralluogo per rilevare la parte non eleggibile.

Nel caso di produttori non presentati all'incontro - dopo aver verificato il corretto indirizzo della raccomandata e l'avvenuta ricezione della ricevuta di ritorno (vedi le istruzioni nell'apposito capitolo) - deve essere effettuata la rinuncia d'ufficio sulle particelle indicate in 'supero' nella lettera di convocazione (anche superi risolti successivamente).

Al contrario, per le aziende con raccomandata non recapitata non sarà possibile effettuare la rinuncia d'ufficio.

Si ricorda che il SW, non calcolando l'anomalia P36 direttamente, ma ricevendo questa informazione dal Sistema Centrale, non consente lo spegnimento delle anomalie eventualmente risolte, il quale avverrà solo a livello di Sistema Centrale.

Particella non riscontrata o soppressa al Catasto (P16)

Le particelle non riscontrate al Catasto (anomalia P16/1) e sopresse al catasto (anomalia P16/3) sono considerate con anomalie bloccanti ai fini del pagamento, pertanto sono oggetto di convocazione del produttore.

Nel caso sia stato commesso un errore dichiarativo in domanda per quanto riguarda l'identificativo catastale, In questa situazione si deve intervenire nella banca dati dichiarativa secondo quanto descritto nel capitolo **“Modalità di correzione errori materiali”**.

Nel caso che le particelle siano state dichiarate come caso particolare 5 (= frazionamento successivo al 30/09/2005) l'anomalia P16/1 verrà automaticamente dal SW SITICONVOCA modificata in P16/2 e non porterà alla convocazione.

Nei casi di inserimenti, in sede di convocazione, di nuove particelle frazionate dopo il 30/09/2005 bisognerà verificare la documentazione catastale per accertare che la data del frazionamento sia successiva a quella del 30/09/2005 e provvedere ad inserire sempre il codice particolare 5. Se il frazionamento è precedente il 30/09/2005 basterà inserire la superficie catastale validata senza impostare il caso particolare.

Le particelle con anomalia P16 dovranno essere risolte attraverso la verifica della documentazione catastale richiesta nella lettera di convocazione. In particolare per le P16/1:

- visura catastale successiva la 30/09/2005
- stralcio planimetrico o estratto di mappa. Tale documento deve riportare la dichiarazione del titolare/incaricato che “il presente estratto di mappa, relativo al foglio n°.... del Comune censuario di è stato rilasciato dall'UT di e rappresenta la situazione attuale”. Data e firma. Controfirmati dal Tecnico del CAA.

Per la P16/3 :

- o visura catastale successiva la 30/09/2005
- o modello di frazionamento/accorpamento "51F-TP" con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono, sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici;

oppure, in alternativa,

- o visura ampliata successiva la 30/09/2005
- o estratto di mappa catastale aggiornato o attualizzato e timbrato dall'UT,

oppure in alternativa,

- o visura ampliata per le particelle nuove successiva la 30/09/2005
- o stralcio planimetrico aggiornato o attualizzato rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato attuale delle dividenti particellari ed il numero identificativo della particella interessata.

oppure, in alternativa:

- o visura ampliata successiva al 30/09/2005
- o stralcio planimetrico o estratto di mappa. Tale documento deve riportare la dichiarazione del titolare/incaricato che "il presente estratto di mappa, relativo al foglio n°.... del Comune censuario di è stato rilasciato dall'UT di e rappresenta la situazione attuale". Data e firma. Controfirmati dal Tecnico del CAA.

In presenza dell'anomalia P16/3 sarà necessario cancellare prima il centroide dalla mappa grafica e poi intervenire sulla parte alfanumerica del SW.

Particella non riscontrate in mappa (Codice "I")

L'anomalia si genera quando nelle mappe catastali manca il centroide grafico; può essere accompagnata dall'anomalia P16 se è assente anche la superficie catastale validata (particella non in atti catastali o soppressa).

E' correggibile, con visura originale rilasciata dalla pubblica Amministrazione competente (o dai CAA secondo quanto riportato nel paragrafo *Acquisizione documenti*) o certificato catastale in data non anteriore al 30/09/2005 o visura catastale attualizzata se non presente l'anomalia P16.

In caso di frazionamento: visura ampliata delle particelle scaturite e estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure in alternativa tipo di frazionamento (mod. 51 F TP).

Per quanto riguarda le particelle inesistenti in mappa (cod. I) sarà possibile cambiare l'identificativo catastale nei seguenti casi:

- o nel caso di frazionamento od accorpamento opportunamente documentati;
- o nel caso in cui l'errore dichiarativo possa essere ricondotto ad una delle situazioni di seguito descritte (subalterno errato, ecc.);
- o nel caso di limiti catastali non individuabili, sebbene sia stato effettuato il sopralluogo in campo.

La documentazione presentata in convocazione utilizzata per la risoluzione delle particelle I, dovrà essere archiviata, oltre che nel fascicolo aziendale cartaceo, anche attraverso la procedura informatica riportata nel capitolo 5.1 e 5.2.

Per l'aggiornamento di quelle particelle individuabili in mappa solo in sede di incontro a causa della mancanza del solo centroide (sono le particelle già rappresentate nelle mappe con limiti definiti e numero chiaramente leggibile, ma non individuate nel corso delle precedenti attività di cerchiatura e riporto a video), sarà accettata qualsiasi documentazione presentata dai produttori in sede di convocazione, atta ad individuare le stesse (sarà sufficiente anche una semplice indicazione sulla mappa). Per risolvere l'anomalia

è sufficiente inserire il "centroide" precedentemente non identificato sulla mappa raster.

I CAA convenzionati con AGEA, qualora riescano ad identificare la particella "I" con lo strumento del GIS, messo a disposizione dall'AGEA, potranno in alternativa dimostrare l'esistenza della particella attraverso la stampa della mappa aziendale con l'indicazione del centroide. I CAA convenzionati con altri Organismi Pagatori potranno fare altrettanto portando la stampa del GIS dell'O.P. in questione da cui si possa evincere la posizione della particella anomala per poter essere riportata nel GIS dell'AGEA.

Una volta effettuata l'individuazione della particella e la relativa digitalizzazione catastale si dovrà effettuare la fotomisurazione del possibile seminativo e delle aree non eleggibili. Qualora, invece la percentuale di superficie controllata in campo dell'azienda in questione o verificata tramite fotointerpretazione (perché appartenente a zone con immagini satellitari VHR o perché interessate da sole colture arboree) non raggiunga il valore dell'80%, (come previsto dal regolamento (CE) 796/2004 (art. 32)), allora la particella individuata con la documentazione presentata in sede di incontro, dovrà essere oggetto di un sopralluogo in campo in contraddittorio. Quindi, dopo l'acquisizione della documentazione catastale per il riporto su GIS del frazionamento, si dovrà sospendere l'incontro e trattare le particelle oggetto del frazionamento con la stessa procedura utilizzata per le particelle sulle quali il produttore ha richiesto un sopralluogo in campo in contraddittorio. Il calcolo del raggiungimento della soglia minima del 80% viene effettuato automaticamente dal SW di gestione degli incontri; in caso di segnalazione di mancato raggiungimento della soglia minima occorrerà verificare in campo in contraddittorio almeno un certo numero di particelle, scelte tra quelle non ancora controllate in campo, la cui superficie coltivata possa portare al raggiungimento dell'80%.

Le seguenti anomalie:

- **Anomalia US1/01:** su di uno stesso appezzamento esistono richieste incompatibili per il regime unico di pagamento;
- **Anomalia US2/01:** su uno stesso appezzamento esiste un supero tra le richieste di premi supplementari (art. 69 reg. (CE) 1782/03) incompatibili;
- **Anomalia US3/01:** su uno stesso appezzamento esiste un supero tra richieste titolo IV tra loro incompatibili;
- **Anomalia US4/01:** su di uno stesso appezzamento esiste un supero tra richieste di premi supplementari (art. 69 reg. (CE) 1782/03) e altri regimi incompatibili;
- **Anomalia US5/01:** su uno stesso appezzamento esiste un supero tra richieste titolo IV e altri regimi incompatibili;
- **Anomalia US7/01:** E' possibile dichiarare superfici aziendali ricadenti in uno stato estero soltanto ai fini del calcolo del coefficiente di densità Uba/ha. Se tali superfici vengono richieste per premi diversi, si accende l'anomalia;

possono essere trattate dietro presentazione da parte del produttore o di un suo delegato di una autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie. Il fac-simile di dichiarazione da utilizzare è lo stesso indicato per la risoluzione delle anomalie di supero P23 o P55. ***Tuttavia, poiché la correzione di queste anomalie non prevede l'applicazione di penalità, la rinuncia della superficie dovrà essere effettuata attraverso una cancellazione delle particelle interessate in uno dei regimi d'intervento in supero.***

Intervento / Prodotto incongruente o assente (US6)

In presenza di un codice coltura/varietà incongruente o assente (anomalia US6), questa anomalia dovrà essere trattata come un errore materiale per omessa dichiarazione.

La documentazione utile ai fini della correttiva è costituita dalla dichiarazione del produttore della mancata indicazione del codice coltura/varietà, accompagnata, per i regimi per i quali è previsto (Art. 69: GRANO DURO (001) , GRANO TENERO (002) , MAIS (003), AVVICENDAMENTO (004), PREMIO ALLA PRODUZIONE GRANO DURO DI QUALITA' (009)), dalla copia della fattura di acquisto della semente.

Si può variare il codice colturale, come un solo dato identificativo al livello di singola particella, se incongruente o assente nella dichiarazione, purché il dato dichiarativo da inserire risulti compatibile con il risultato del controllo.

Fogli non disponibili o riservati (codice D)

Con il codice D vengono indicate le particelle appartenenti a fogli non disponibili o riservati.

Considerando che su queste particelle non vi è nessun controllo oggettivo è necessario in questo caso richiedere al produttore la documentazione, che dimostri il titolo di conduzione, indicata al paragrafo *Documentazione probante la titolarità*.

L'esito del controllo sarà negativo per tutte le particelle per le quali:

- o manca il certificato o visura catastale
- o manca la dichiarazione in originale su carta semplice unitamente ad un valido documento di riconoscimento del proprietario in caso di conduzione non diretta,
- o in presenza di contratti e concessioni limitati ad un uso specifico diverso dalla coltivazione (sfalcio per Aeroporti, ecc.).

In caso di verifica positiva della documentazione consegnata si dovrà attribuire dalla funzione aziendale (non dalla funzione manuale massiva) la superficie dichiarata, attraverso la funzione di doppio "click " a livello di ogni singola particella dichiarata.

Nel rispetto del regolamento (CE) 796/2004 (art. 32) la superficie aziendale controllata in loco deve risultare almeno pari all'80% della superficie totale dichiarata a premio. Pertanto per le aziende con superficie controllata in loco inferiore all'80% e particelle con codice D, è previsto il sopralluogo di campo.

In tal caso il produttore è invitato a presentarsi alla data concordata munito di planimetria catastale, al fine di consentire l'accertamento e misurazione della coltura dichiarata.

In attesa del sopralluogo e della successiva lavorazione in modalità manuale dovrà essere riportato il codice I, in base al quale viene richiesta la documentazione catastale necessaria per procedere al controllo in loco (planimetria catastale).

Le superfici determinate nel corso del sopralluogo dovranno essere lavorate successivamente in modalità manuale.

Particella riservata (codice R)

Le particelle riservate (codice R), non controllate in campo per impedimenti dovuti a porzioni di aerofotogrammetrie oscurate o "mosaicate", saranno oggetto di segnalazione al produttore.

La risoluzione di tali particelle richiede:

- o la presentazione dei titoli di possesso secondo quanto indicato al paragrafo *Documentazione probante la titolarità*.
- o il sopralluogo in campo in contraddittorio con il produttore o suo delegato.

Pertanto sul software è necessario:

- o confermare il codice R, nel caso in cui il produttore non consegni la documentazione richiesta nella lettera di convocazione e/o non richieda il sopralluogo in campo, in tal caso la superficie assegnata è zero;

- o a seguito della verifica della documentazione giustificativa richiesta nella lettera di convocazione e del sopralluogo in campo effettuato, attribuire i codici colturali accertati seguiti dal codice agronomico P. Nel corso del sopralluogo si dovrà accertare la coltura dichiarata, anche attraverso il riscontro dei residui colturali..

Fondo inaccessibile (codice F).

L'anomalia è correggibile solo attraverso un sopralluogo in campo in contraddittorio (vedi paragrafo - *Sopralluogo in campo*).

Particella non riscontrata in mappa (catasto ex austriaco e riordino fondiario - codice G)

Per tali anomalie l'AGEA ha previsto una semplificazione documentale da richiedere all'incontro. In particolare a seconda che l'anomalia interessi zone di riordino o di catasto ex austriaco, è risolvibile nel seguente modo:

- q per particelle appartenenti a comuni con catasto ex austriaco:
 - copia della planimetria catastale;
- q per particelle appartenenti a comuni interessati da riordino (vedi capitolo Riordino fondiario), con la documentazione rilasciata dal consorzio di bonifica:
 - planimetria
 - attestazione di conduzione.

Particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti (codice E)

Per le particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti, al produttore sarà richiesta la documentazione rilasciata dagli organi competenti attestante la superficie data in concessione.

Per quanto riguarda i fogli inesistenti (cod. E) sarà possibile cambiare l'identificativo catastale solo nei seguenti casi:

- o errore non imputabile al titolare della domanda, in quanto indotto da documentazione rilasciata da Enti o Organismi Pubblici, dietro presentazione di documentazione così come indicato nella lettera di convocazione;
- o errore dichiarativo riconducibile ad una delle situazioni descritte nel capitolo successivo, ad eccezione dei frazionamenti;
- o omissione o errata indicazione della sezione censuaria, ricadente nel caso di foglio univoco descritto, in cui era comunque necessario effettuare il controllo in campo e riportare in fase di riporto a video la modifica d'ufficio. Eventuali particelle non risultanti in mappa (cod. I) verranno comunque trattate secondo la stessa modalità prevista per la risoluzione delle particelle 'I'.

Come documentazione da presentare all'incontro, oltre alla documentazione rilasciata dagli organi competenti (es. Comuni, Ufficio del Territorio, Intendenza di Finanza, ecc.) anche la visura o il certificato catastale. In caso contrario il codice E dovrà essere mantenuto.

Tabella: Anomalie da "trattare"

<i>Codici</i>	<i>sottocodici</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Correzione</i>
US1	1	supero tra richieste 'regime unico' incompatibili su uno stesso appezzamento	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US2	1	supero tra richieste 'supplementari' incompatibili su uno stesso appezzamento	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US3	1	supero tra richieste 'titolo iv' incompatibili su uno stesso appezzamento	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US4	1	supero tra richieste 'supplementari' e altri regimi incompatibili su uno stesso appezzamento	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US5	1	supero tra richieste 'titolo iv' e altri regimi incompatibili su uno stesso appezzamento	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US7	1	superficie su stato estero abbinata ad intervento diverso dalle foraggere a fini uba (029)	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US6	US6/1	intervento / prodotto incongruente o assente	inserimento codice prodotto o codice varietà corretto
	P55/2	- particella in «supero» tra più domande campione e non campione, rispetto alla superficie dichiarata (tolleranza ammessa del 10% e comunque non superiore a 1 ha)	rinuncia da parte del produttore coinvolto

Codici	sottocodici	Descrizione	Correzione
P55	P55/3	particella in «supero» tra più domande campione, rispetto alla superficie dichiarata (tolleranza ammessa del 10% e comunque non superiore a 1 ha)	rinuncia da parte del produttore coinvolto
P23	P23/3	particella in «supero» tra più domande nell'ambito dello stesso regime di intervento, rispetto alla superficie accertata (tolleranza ammessa del 5% e comunque non superiore a 0,5 ha)	rinuncia da parte del produttore coinvolto
P36	P36/1	particella in «supero» tra più domande rispetto alla superficie eleggibile	rinuncia da parte del produttore coinvolto
P16	P16/1-3	particella non riscontrata al Catasto	presentazione di documentazione idonea
I		particelle non riscontrate in mappa	presentazione di documentazione idonea
D		particelle appartenenti a fogli non disponibili o riservati	presentazione di documentazione idonea
R		particella riservata	presentazione di Documentazione Idonea; sopralluogo in campo in contraddittorio atto a riscontrare la coltura dichiarata
F		fondo inaccessibile	sopralluogo in campo in contraddittorio

Codici	sottocodici	Descrizione	Correzione
G		particella non riscontrata in mappa ricadente in Comuni appartenenti al catasto ex austroungarico	presentazione di documentazione idonea
E		Particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti	presentazione di documentazione idonea

4.15. ANOMALIE NON CORREGGIBILI

Nel calcolo dell'esito tecnico vengono conteggiate anche le anomalie non correggibili le quali, pur in presenza di una superficie accertata compatibile con la dichiarazione del produttore, rendono pari a zero la superficie ammissibile per la particella in questione. Eventuali contestazioni rispetto alla presenza di queste anomalie possono essere registrate e verbalizzate nelle Note del presentato utili per l'eventuale presentazione da parte del produttore di un successivo ricorso all'Organismo Pagatore. A tal proposito i tecnici che conducono l'incontro devono sempre far presente al produttore o al suo delegato che la sottoscrizione del verbale non comporta l'accettazione dei risultati del controllo in esso esposti ma solo la dimostrazione della sua presa visione; la mancata sottoscrizione del verbale pregiudica la possibilità di presentare futuri ricorsi all'Organismo Pagatore.

4.16. MODALITA' DI TRATTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BCAA

L'anomalia è correggibile in uno dei due seguenti modi:

- o attraverso un sopralluogo in campo in contraddittorio (vedi paragrafo *SOPRALLUOGO IN CAMPO*) attraverso il quale sia possibile dimostrare in maniera incontrovertibile l'assenza della violazione riscontrata in fase di controllo massivo o, per la sola metodologia Satellite, di fotointerpretazione delle immagini satellitari VHR;
- o attraverso della documentazione relativa alla sussistenza di condizioni per derogare alla norma in oggetto sulla particella sulla quale è stata riscontrata la violazione (vedi paragrafo *VERIFICA GLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAF N. 4432 DEL 15.12.2005*).

4.17. DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVO PASCOLAMENTO DEI PASCOLI MAGRI

Come descritto nel paragrafo 5.5.9 FORAGGERE della prima parte delle presenti Specifiche Tecniche, nel corso del sopralluogo di campo svolto sui pascoli magri, il tecnico avrà dovuto valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di tali terreni verificandovi l'effettivo pascolamento di animali o lo sfalcio del foraggio. In caso di non riscontro di elementi utili a fornire una risposta certa in merito all'effettivo utilizzo per

l'alimentazione animale di tali terreni, pur riconoscendone la possibile attitudine al pascolo, il tecnico li avrà classificati come NON PASCOLATI utilizzando i codici di uso del suolo, presenti sulla tabella dell'allegato 5 della prima parte delle presenti Specifiche Tecniche, contraddistinti dal numero iniziale 9 (codici 938, 940, 950, 953, 954, 959).

Viceversa, i terreni che in fase di controllo massivo, saranno stati giudicati sicuramente come non pascolabili, quali arenili, boschi di conifere, calanchi privi di vegetazione, saranno stati classificati con il codice 770 (Area Non Pascolabile).

In conseguenza di tale tipo di valutazione entrambe le tipologie di terreni saranno stati considerati non ammissibili all'aiuto e pertanto il produttore sarà stato convocato per discutere in contraddittorio tale risultato. La possibile dimostrazione da parte del produttore (o del suo delegato) dell'utilizzo effettivo dei terreni per l'alimentazione animale è prevista soltanto per la prima delle sopra descritte categorie di terreni; essa potrà avvenire in maniera diversa a seconda delle seguenti casistiche dichiarate nella domanda di aiuto e consultabili in un'apposita schermata del software di gestione delle convocazioni (vedi manuale del SW SITICONVOCA):

1 Utilizzo del pascolo con i capi allevati in azienda (presenza in BDN):

- 1.1 *aziende che hanno allevamenti in comuni diversi e non limitrofi rispetto ai comuni sui quali sono ubicati i pascoli magri*: il produttore dovrà esibire la copia del documento con cui ha trasportato gli animali della propria azienda (documento ASL) in altri comuni: in caso di regolarità di tale documentazione, le superfici ubicate in tali comuni che erano state classificate in un primo tempo come NON PASCOLATE utilizzando i codici di uso contraddistinti dal numero iniziale 9 (codici 938, 940, 950, 953, 954, 959) potranno essere riclassificate con i corrispondenti codici delle aree PASCOLATE (il codice 938 verrà trasformato in 638, il codice 940 in 040, il codice 950 in 050, il codice 953 in 653, il codice 954 in 654, il codice 959 in 659).
- 1.2 *aziende che hanno allevamenti negli stessi comuni (o in comuni limitrofi) rispetto ai comuni sui quali sono ubicati i pascoli magri*: qualora il produttore non abbia il documento di trasporto degli animali (documento ASL) potrà richiedere la sospensione dell'incontro e fissare un appuntamento per un sopralluogo in contraddittorio sui terreni classificati con i codici NON PASCOLATI (vedi paragrafo *SOPRALLUOGO IN CAMPO*) al fine di verificare su di essi la presenza degli elementi atti a dimostrare in maniera **inequivocabile** l'effettivo pascolamento, previsti nel paragrafo 5.5.9 FORAGGERE della prima parte delle presenti Specifiche Tecniche, quali :
 - a) presenza diretta di bovini, ovi-caprini, bufalini
 - b) riscontro di deiezioni riconducibili ad animali delle specie sopra descritte
 - c) presenza diretta di macchine agricole preposte allo sfalcio della vegetazione
 - d) riscontro di tracce di calpestio di animali domestici
 - e) riscontro di tracce di brucatura della vegetazione erbacea o di scortecciamento di
 - f) alberi ad opera di animali domestici
 - g) riscontro di vegetazione erbacea sfalcata
 - h) presenza di fieno raccolto in andane o in balle
 - i) presenza di abbeveratoi e/o mangiatoie
 - j) presenza di recinzioni preposte alla rotazione ed al razionale utilizzo dei pascoli
 - k) presenza di strutture fisse o mobili per il ricovero degli animali
 - l) contiguità della particella con stalle od ovili

Qualora, in seguito a tale sopralluogo, vengano effettivamente riscontrati tali elementi, le superfici interessate potranno essere riclassificate con i codici corrispondenti ai pascoli magri PASCOLATI (il codice 938 verrà trasformato in 638, il codice 940 in 040, il codice 950 in 050, il codice 953 in 653, il codice 954 in 654, il codice 959 in 659).

2 Pascolamento di altri animali non registrati in BDN (suini, equini, altri animali):

Il produttore dovrà esibire innanzitutto la copia del frontespizio del registro di stalla. Inoltre, per la dimostrazione dell'effettivo pascolamento, vale quanto detto nel precedente punto 1 ma con riferimento a suini, equini o altri animali non registrati in BDN.

3 Pascolamento di animali di altri allevatori (pascolamento da parte di terzi) con animali registrati in BDN:

Vale quanto detto nel precedente punto 1 ma con riferimento agli animali di proprietà o detenuti dagli allevatori terzi, indicati nella domanda di aiuto e consultabili nella sezione DPU EXT del software di gestione delle convocazioni (vedi manuale del SW SITICONVOCA).

In alternativa, nel caso di pascolamento da parte di animali appartenenti o detenuti da aziende terze che hanno allevamenti negli stessi comuni (o in comuni limitrofi) rispetto ai comuni sui quali sono ubicati i pascoli magri, è possibile limitarsi ad esibire una copia di documenti (ad esempio fida pascolo) contenenti i seguenti elementi minimi:

- Denominazione di entrambi i soggetti coinvolti;
- Identificativo fiscale (Codice Fiscale e Partita Iva) di entrambi i soggetti;
- Dichiarazione di impegno da parte del detentore/proprietario dei capi a pascolare i terreni oggetto di accordo;
- Denominazione del comune nel quale sono situati i pascoli magri da pascolare;
- Categoria e numero dei capi che il detentore/proprietario si impegna a condurre al pascolo (bovini, ovicaprini, bufalini, suini, equini);
- Periodo di pascolamento (data inizio e data fine).
- Luogo, data e firma di entrambi i soggetti.

Tali documenti dovranno sempre contenere, la dicitura "Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni." e riportare in allegato copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

4 Sfalcio per autoconsumo del foraggio:

E' prevista l'esibizione del documento di trasporto del foraggio. In alternativa di dovrà procedere ad un sopralluogo in campo in contraddittorio secondo quanto descritto al precedente punto 1.2.

5 Sfalcio per la vendita di foraggio:

E' prevista l'esibizione delle copie delle fatture di vendita a terzi del foraggio. In alternativa di dovrà procedere ad un sopralluogo in campo in contraddittorio secondo quanto descritto al precedente punto 1.2.

6 Cause di forza maggiore, esclusivamente legate agli allevamenti (ad es. epizootia):

E' prevista l'esibizione della copia della documentazione attestante il caso di forza maggiore da parte delle Autorità competenti.

Tutta la documentazione sopra descritta eventualmente esibita dal produttore o dal suo delegato nel corso dell'incontro dovrà essere acquisita in copia ed dovrà essere archiviata nel fascicolo di convocazione.

In caso di mancata indicazione da parte del produttore nella domanda di aiuto della propria posizione rispetto alle suddette sei casistiche, si potrà procedere secondo una delle relative modalità di risoluzione previste, previa acquisizione di un'autodichiarazione da parte del produttore che indichi in quale delle sei casistiche si trovi.

Si ribadisce che la riclassificazione delle superfici che erano state classificate in un primo tempo come NON PASCOLATE utilizzando i codici di uso contraddistinti dal numero iniziale 9 (codici 938, 940, 950, 953, 954, 959) con i corrispondenti codici delle aree PASCOLATE, dovrà limitarsi ai soli terreni per i quali, attraverso le modalità sopra descritte, saranno stati acquisiti gli elementi probatori previsti. Tutti gli altri pascoli magri dovranno essere lasciati con la classificazione dell'uso del suolo attribuita al momento del primo sopralluogo di campo.

Si ribadisce che i terreni classificati con il codice 770 potranno invece essere reconsiderati come pascolati soltanto con un sopralluogo di campo in contraddittorio che dimostri **inequivocabilmente** l'effettivo loro utilizzo per l'alimentazione animale.

4.18. MODALITÀ DI CORREZIONE ERRORI EVIDENTI

E' bene anzitutto ricordare che in ogni caso la superficie dichiarata in domanda relativa ad ogni singolo regime di intervento non può essere modificata, fatta eccezione per la risoluzione delle anomalie US1, US2, US3, US4, US6 e US7.

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori evidenti commessi dal produttore nella compilazione della propria domanda, occorre considerare che è possibile correggere i dati dichiarati solo nei casi di seguito esposti.

4.18.1. ERRATA DICHIARAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO CATASTALE

E' possibile effettuare la variazione di **un solo dato** dell'identificativo catastale a seconda della tipo di errore riscontrato (le due modalità di risoluzione dell'errore non sono applicabili contemporaneamente in quanto verrebbe variato più di un dato):

a) **Errata dichiarazione del numero di particella:** qualora sia stato dichiarato erroneamente il solo numero di particella è possibile effettuare la correzione variando **solo il numero di particella**, lasciando invariati tutti gli altri dati (provincia, comune, sezione, foglio, superficie utilizzata, superficie catastale dichiarata). Ovviamente è necessario verificare che la **superficie catastale dichiarata risulti uguale alla superficie catastale validata della nuova particella**.

Ad esempio:

	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup.Utilizz.	Sup. Catast.dich.
I caso	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	Errato	Giusto	Giusto	Giusto
II caso	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	Errato	Giusto	Giusto

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

- acquisire dal produttore i giustificativi della titolarità, deducibili dal 'fascicolo del produttore' tenuto dai CAA o depositato in AGEA (o presso l'Organismo Pagatore competente), nel caso di produttore che non abbia dato mandato ai CAA;
- verificare che la variazione non determini un supero (sia P55 che P23);
- effettuare la fotointerpretazione a video.

b) **Errata dichiarazione di uno solo dei seguenti dati: istat provincia, istat comune, sezione, foglio, superficie catastale dichiarata:** E' possibile effettuare la correzione di uno solo dei suddetti dati purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- la particella sia stata accertata in campo;
- la particella, per effetto della contiguità con un'altra particella dichiarata, ricada in un appezzamento agricolo accertato in campo. In tal caso si dovrà verificare che l'appezzamento sulla foto dello stesso anno del controllo presenti in maniera inequivocabile la stessa tonalità di colorazione, trama ed elementi caratteristici anche nella porzione ricadente nella nuova particella inserita.

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

- acquisire dal produttore i giustificativi della titolarità, deducibili dal 'fascicolo del produttore' tenuto dai CAA o depositato presso l'Organismo Pagatore competente, nel caso di produttore che non abbia dato mandato ai CAA;
- verificare che la variazione non determini un supero (sia P55 che P23);
- effettuare la misurazione a video.

c) **Variazione codice prodotto/codice varietà per regime AVVICENDAMENTO:** In caso di errata dichiarazione dei codici prodotto/varietà previsti dal Regime di intervento AVVICENDAMENTO, al fine di consentire al produttore di fornire gli elementi conoscitivi necessari per la corretta compilazione della Domanda della campagna successiva, è consentita la modifica del relativo codice coltura/varietà per adeguarlo alla corretta coltura accertata purché questa sia una delle colture ammesse nell'avvicendamento.

d) **Variazione codice prodotto/codice varietà in altre casistiche:** non è mai possibile cambiare il codice prodotto/codice varietà al di fuori della casistica esposta nel precedente oppure per la correzione dell'anomalia US6 (Codice prodotto / intervento incongruente o assente).

4.19. APPEZZAMENTI “SCONFINANTI” IN ALTRE PARTICELLE LIMITROFE

Qualora, in un regime di intervento dichiarato dal produttore in domanda, venga omessa una particella che risulti contigua ad una particella già dichiarata e controllata in campo, è possibile inserire, con superficie utilizzata uguale a zero, la particella contigua omessa purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- La particella omessa sia stata dichiarata dal produttore in domanda in almeno un altro regime di intervento;
- non venga effettuata alcuna variazione dell'identificativo catastale (provincia, comune, sezione, foglio, sub, superficie catastale dichiarata);
- la particella ricada in una ortofoto disponibile (fotointerpretazione eseguibile);
- la particella risulti contigua a quella già dichiarata e controllata in campo (almeno un limite catastale in comune fra le 2 particelle);
- l'appezzamento coltivato risulti lo stesso nelle 2 particelle (sulla ortofoto, purché dello stesso anno del controllo, deve risultare in maniera inequivocabile la stessa tonalità di colorazione, trama ed elementi caratteristici);
- la particella omessa non deve risultare già dichiarata da un altro produttore;
- **la particella omessa non debba essere inserita ad uno dei seguenti regimi di intervento abbinabili a titoli da ritiro:**

- o **021 = SUPERFICIE MESSA A RIPOSO**
- o **038 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE**
- o **022 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD**
- o **023 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS**

Tale possibilità permette di risolvere quei casi di errata o incompleta dichiarazione degli appezzamenti coltivati (appezzamenti sconfinanti in altre particelle limitrofe).

4.20. CASI PARTICOLARI: VARIAZIONE DI PIÙ DI UN DATO DELL'IDENTIFICATIVO CATASTALE

E' possibile correggere più di un dato degli identificativi catastali solo nei casi di seguito indicati.

4.20.1. FRAZIONAMENTI OD ACCORPAMENTI DI PARTICELLA (CASO PARTICOLARE 5)

Le particelle oggetto di frazionamento non ancora validato al Catasto in data 30/09/2005 vengono indicate

nella domanda con il caso particolare 5. Qualora la particella non sia riscontrabile sul foglio grafico sarà necessario richiedere al produttore ed acquisire i seguenti documenti:

- visura per particella «ampliata» delle particelle nuove, rilasciata dall'Ufficio del Territorio, con data successiva al 30/09/2005, dalla quale risulta lo stato attuale della particella interrogata, ed i suoi precedenti stadi e con quelli di tutte le particelle che in qualche modo hanno contribuito a costituire l'attuale particella richiesta. Ogni stato è seguito dagli estremi della mutazione che lo ha generato, con l'indicazione delle particelle originarie (p.lle prima) e di quelle generate con la medesima mutazione (p.lle dopo);
- estratto di mappa catastale aggiornato o stralcio planimetrico aggiornato rilasciato in ogni caso dal Catasto (riportanti lo stato attuale delle dividenti particellari ed i relativi nuovi codici identificativi di particella. Qualora tali documenti non riportino la data di rilascio o riportino una data anteriore ai 6 mesi dalla presentazione della domanda, è necessario che il produttore o il suo incaricato dichiari che il presente documento non ha subito variazioni dalla data del rilascio;

oppure in alternativa:

- «tipo di frazionamento» approvato dall'UT corredato dal relativo modello 51FTP a suo tempo presentato.

Nel caso di frazionamenti evidenziabili sulla mappa ma non ancora approvati dall'Ufficio del Territorio e pertanto non risultabili dalle visure catastali aggiornate, una volta accertata la mancata voltura delle nuove particelle, risultanti solo graficamente, è indispensabile provvedere all'allineamento delle superfici validate con quelle digitalizzate, ridigitalizzando la particella originaria ('madre') per l'intera superficie validata attualmente dall'Ufficio del Territorio.

Subalterno

Subalterno della particella non riconducibile ad un frazionamento: è possibile effettuare la cancellazione del subalterno, solo se la particella "madre" da inserire è stata precedentemente verificata in campo.

4.20.2. NUOVI COMUNI AMMINISTRATIVI

In caso di dati catastali di nuovi comuni amministrativi o di comuni che sono passati a nuova provincia, opportunamente documentati, si procederà alla correzione del codice istat del comune ed alla fotointerpretazione secondo quanto previsto dalla normale procedura.

4.20.3. ZONA COPERTA DA SEGRETO MILITARE (CASO PARTICOLARE 2)

In presenza di superfici coltivate in zone soggette a vincolo militare (es. aeroporti, etc) si dovranno riportare tutti i riferimenti catastali così come riportati da visura catastale e non si dovrà indicare nessun caso particolare. Solo nel caso di impossibilità di risalire al numero della particella, potrà essere indicata la particella con valore "00000" ed indicare il caso particolare 2.

4.20.4. USI CIVICI NELL'AMBITO DELLE PARTICELLE A FORAGGERE (CASO PARTICOLARE 3)

In presenza di uso civico e per le sole superfici dichiarate in domanda a foraggiare non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente (codice prodotto 103, 054, 063, 064 e 065) qualora la superficie data in concessione (fida pascolo) sia ricadente su superfici comunali, condivise con altri allevatori, non identificabili catastalmente per ogni singolo allevatore, si dovrà riportare in domanda un unico identificativo catastale "fittizio", per ciascun comune di cui si ha una concessione in "fida".

In luogo del foglio e particella dovrà essere riportato il valore "0" e come superficie accertata potrà essere riportata al massimo la superficie concessa dall'ente per il pascolamento della singola ditta. Nel campo superficie catastale dichiarata dovrà essere indicato la superficie totale pascolabile riportata nell'attestato rilasciato dal Comune.

La certificazione, ai fini di una validità utile per la determinazione del coefficiente di densità relativo al premio bovini, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti i produttori;
- numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;
- per il singolo produttore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati.

Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata è possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo produttore (es. Sup. assegnata = tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo produttore).

Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella fittizia comunale dovrà essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazione di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici (si rimanda al capitolo "foraggiare").

In ogni caso il produttore, per mezzo di documentazione rilasciata dagli uffici comunali o dal catasto, dovrà comunque indicare i reali identificativi catastali che interessano la zona avuta in concessione.

4.20.5. ZONA DEMANIALE (CASO PARTICOLARE 4)

Le particelle non censite al Catasto in quanto appartenenti ad aree demaniali (ad es. alvei dei fiumi, etc.) possono essere dichiarate in domanda come caso particolare 4 se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso.

La superficie concessa per la coltivazione può essere indicata in domanda riportando i seguenti identificativi:

- istat provincia/comune
- caso particolare 4
- eventuale sezione censuaria
- foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo)
- particella n. "00000"
- subalterno uguale alle ultime tre cifre della Partita IVA del titolare della domanda o le prime tre cifre del codice fiscale
- superficie catastale dichiarata: superficie totale avuta in concessione

In presenza di tale tipologia di particelle, è necessario in ogni caso individuare la zona delimitandola sia sul plottaggio della dupla foto-mappa scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», inoltre è necessario specificare nel verbale che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale.

Le particelle che rientrano in questa tipologia dovranno essere acquisite in grafica, attraverso la seguente procedura:

- inserendo istat provincia e comune e dell'eventuale sezione censuaria,
- inserendo il foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo);
- inserendo il numero di particella 00000,
- inserendo come subalterno le ultime 3 cifre della partita IVA del titolare della domanda o le prime 3 cifre del codice fiscale,
- inserire, qualora non fosse riportato il codice casi particolari 4.

4.20.6. CATASTO EX AUSTRO-UNGARICO (CASO PARTICOLARE 6)

Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austroungarico saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:

- codice istat provincia e comune e dell'eventuale sezione censuaria,
- in luogo del foglio catastale (tavola censuaria) per alcune prov. in misura potrebbe essere riportato unicamente il "foglio logico",
- il numero di particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore),
- il subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero).

4.20.7. ERRORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Errori nei certificati rilasciati dall'Ufficio del Territorio o dalla Pubblica Amministrazione: tali errori devono essere dimostrati mediante presentazione di apposita certificazione corretta ed aggiornata rilasciata sempre dagli stessi Uffici o Enti.

I disallineamenti catastali tra superficie nominale validata e superficie catastale calcolata (digitalizzata), ad esclusione di eventuali frazionamenti, possono essere determinati da:

- a) superficie nominale validata errata, evidenziabile dalla visura catastale presentata in sede di incontro, rispetto alla superficie calcolata (digitalizzata) correttamente,
- b) superficie nominale validata corretta evidenziabile dalla visura catastale presentata in sede di incontro, rispetto alla superficie calcolata (digitalizzata) errata.

Per i casi a) e b) è necessario attenersi alle seguenti istruzioni:

Per il caso **a)** è consentito ridurre la superficie dichiarata fino alla superficie catastale digitalizzata, solo per particelle dichiarate per l'intera superficie catastale ed accertate interamente alla coltura dichiarata. La verifica del disallineamento andrà comunque effettuata attraverso il controllo della certificazione catastale aggiornata da presentare all'incontro. Nelle note tecniche del verbale dovrà essere riportata la seguente dicitura: " Riduzione di superficie per disallineamento catastale".

- § Per il caso **b)** occorre procedere alla riperimetrazione sul GIS dei confini corretti della particella attraverso la consultazione della documentazione aggiornata rilasciata dall'UT (visura ed estratto di mappa) e quindi alla fotointerpretazione della eventuale parte aggiuntiva della particella che non era stata controllata in campo.

4.20.8. CASO PARTICOLARE 7: PARTICELLE APPARTENENTI ALLO STATO ESTERO

Le particelle dichiarate a foraggiere non seminabili permanenti valide solo ai fini dell'aiuto supplementare zootecnia art. 69 (codice regime d'aiuto 029), ricadenti in territorio estero, possono essere dichiarate in domanda purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;
- la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;
- nella dichiarazione riportare:
 - § codice istat provincia: "88888"
 - § istat comune: "99999"
 - § il numero del foglio e della particella: il valore "99999";
- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione (visure, concessioni, proprietà, contratti di affitto).
- si dovrà indicare il caso particolare 7.

La particella interessata dovrà essere trattata come i fogli non disponibili e riservati, attribuendo il codice Foglio D passante (con doppio click), se è stata consegnata la documentazione comprovante la titolarità. In caso di mancanza di documenti comprovanti la titolarità pur in presenza di visure o certificazioni in cui sono riportati gli identificativi catastali, si dovrà confermare il codice bloccante D senza effettuare lo sblocco dello stesso.

Si ricorda che qualora la superficie ricadente nello stato estero sia superiore al 20% della superficie dichiarata a foraggiere non seminabili permanenti valide solo ai fini dell'aiuto supplementare zootecnia art. 69 (codice regime d'aiuto 029), per poter attribuire il codice D passante si dovrà procedere al relativo sopralluogo in campo, richiedendo al produttore le planimetrie catastali per l'individuazione territoriale della superficie utilizzata a pascolo. In attesa del sopralluogo e della successiva lavorazione dovrà essere riportato il codice I, in base al quale viene richiesta la documentazione catastale necessaria per procedere al controllo in loco (planimetria catastale).

4.20.9. PARTICELLE RICADENTI SU CATASTO URBANO (CASO PARTICOLARE 8)

Le particelle appartenenti al catasto urbano, e quindi non censite a catasto terreni, dovranno essere evidenziate con il caso particolare 8. Tali particelle per essere riconosciute da AGEA dovranno essere

accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrare la titolarità di conduzione.

4.21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora in sede di convocazione il produttore, a giustificazione dell'esito negativo riscontrato, invochi le cause di forza maggiore di cui all'art. 72 del Reg. CE 796/2004, il tecnico si dovrà limitare a verbalizzare le dichiarazioni del produttore e allegare la documentazione eventualmente presentata, così come previsto dalla circolare AGEA n. 11 del 11 maggio 2006 per tali circostanze, confermando le superfici accertate.

Le cause contemplate dal regolamento suddetto sono le seguenti:

- il decesso del titolare;
- l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale.

Si precisa che la documentazione relativa ai suddetti casi di forza maggiore, così come previsto dalla circolare AGEA n. 11 del 11 maggio 2006, deve essere stata notificata ad AGEA entro il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo e comunque non oltre il 2 ottobre 2006.

Per queste casistiche sarà AGEA o l'Organismo Pagatore competente in sede centrale a provvedere alla determinazione delle penalità sull'esito.

4.22. COMPENSAZIONI MANUALI

ALL'INTERNO DELLO STESSO REGIME DI INTERVENTO:

L'esito tecnico verrà calcolato dal software automaticamente per ciascun gruppo di coltura, sulla base delle superfici accertate sui singoli regimi di intervento all'interno del gruppo. Le superfici compensabili in automatico all'interno di un regime di intervento sono solo quelle assegnate alle particelle dichiarate al regime stesso, secondo le regole specificate nel paragrafo **CALCOLO SUPERFICIE DETERMINATA PER REGIME DI INTERVENTO**.

Partecipano pertanto alla compensazione le maggiori superfici accertate nell'ambito dello stesso regime di intervento.

Le superfici accertate su particelle non dichiarate all'interno di un certo regime di intervento partecipano alla compensazione solo se vengono inserite in maniera manuale, nel corso della convocazione, con superficie utilizzata uguale a "zero".

TRA REGIMI DI INTERVENTO O GRUPPI DI COLTURA DIVERSI:

La compensazione tra regimi di intervento diversi o gruppi di coltura diversi potrà avvenire anch'essa

in modalità manuale in convocazione, inserendo le particelle nel regime di intervento prescelto ed utilizzando il codice coltura/varietà compatibile con quello accertato **soltanto nel caso vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:**

1. il regime di intervento ed il codice coltura/varietà che si vuole attribuire alla particella da inserire con superficie dichiarata uguale a 0 deve risultare già dichiarato in domanda con altre particelle;
2. le particelle da inserire con superficie uguale a zero devono essere già state dichiarate in domanda ad un qualsiasi altro regime di intervento e/o codice coltura/varietà ed inoltre devono essere state controllate in campo per l'ammissibilità
3. le particelle non devono risultare condivise (in tal caso l'effetto sarebbe annullato in virtù della superficie dichiarata a zero).

Si ricorda che NON è mai consentito aumentare o diminuire il totale delle superfici originariamente dichiarate per ciascun regime di intervento (a parte nel caso di risoluzione delle anomalie US1, US2, US3, US4, US5, US7).

ECCEZIONI ALLA POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE MANUALE:

Si precisa che non è possibile applicare le regole sopra esposte per la compensazione manuale inserendo particelle con superficie dichiarata uguale a 0 ai seguenti regimi di intervento abbinabili a titoli da ritiro:

- o 021 = SUPERFICIE MESSA A RIPOSO
- o 038 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE
- o 022 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD
- o 023 = ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS

4.23. TRATTAMENTO DOMANDE DI RETTIFICA E MULTIPLE

4.23.1. DOMANDE DI MODIFICA

Qualora il produttore abbia presentato domanda di modifica ai sensi degli art. 15, 22, 72 o 74 il software di gestione aziendale consente la lavorazione della domanda che risulta valida al momento della emissione della banca dati.

In caso di dubbi il tecnico potrà verificare lo stato di validità della domanda attraverso la consultazione del portale SIAN, (Sezione dell'Area riservata: Domanda Unica – Consultazione Procedimento Amministrativo – OC **à** Domanda Unica **à** Estremi domanda). Qualora ci fossero incongruenze tra lo stato della domanda visibile sul portale SIAN e quello risultante nel SW di gestione delle convocazioni bisognerà effettuare una segnalazione del caso specifico per e-mail all'help desk di Agrisian (SEMINATIVI@AGRISIAN.IT).

4.23.2. DOMANDE MULTIPLE

Sono considerate "multiple" tutte quelle domande iniziali che presentano il medesimo codice fiscale o la stessa partita IVA; tale situazione blocca il pagamento di entrambe le domande.

Pertanto, in tal caso, il produttore dovrà effettuare una rinuncia presso l'Organismo Pagatore competente ad una delle due domande.

Talvolta la presenza di domande multiple può anche essere dovuta alla non corretta compilazione dei riferimenti della domanda iniziale nei casi di domanda di presentazione di una domanda di modifica; tale circostanza impedisce il corretto aggancio tra la domanda di modifica e la relativa domanda iniziale che quindi non viene invalidata. In tali casi si dovranno segnalare i casi specifici per e-mail all'help desk di Agrisian (SEMINATIVI@AGRISIAN.IT).

4.24. CASI PARTICOLARI IN CONVOCAZIONE

Nello svolgimento dell'incontro possono verificarsi una serie di casi e situazioni particolari per i quali la superficie è comunque da considerarsi a tutti gli effetti come controllata:

- a) nel caso in cui non si presenti il titolare dell'azienda o un suo rappresentante;
- b) nel caso in cui non si presenti il titolare dell'azienda o un suo rappresentante dopo l'eventuale sospensione;
- c) nel caso in cui all'incontro si presenti un rappresentante dell'azienda senza dimostrare la propria identità o senza il conferimento d'incarico e documento del titolare dell'azienda non valido. Per documenti non validi si intendono documenti scaduti e documenti diversi da passaporti, patenti e carta d'identità, o altri tipi di documenti dove non sia esplicitamente indicata la seguente dizione: *la presente tessera ha valore a tutti gli effetti come documento di identificazione personale*;
- d) nel caso in cui il rappresentante dell'azienda non fornisca la documentazione prevista nella notifica di incontro;
- e) nel caso in cui l'azienda non concordi con il risultato degli accertamenti e non intenda sottoscrivere il verbale.

Nei casi di cui sopra verranno verbalizzati i motivi per i quali non è stato possibile eseguire il controllo oppure i motivi di disaccordo e di mancata sottoscrizione da parte del produttore (stampa e firma del verbale da parte del tecnico, compilando tutti i campi del verbale e del software relativi alla convocazione).

N.B. Relativamente al punto a), prima di considerare il controllo concluso, occorrerà:

- o verificare se è rientrata la ricevuta di ritorno; nel caso non fosse rientrata, controllare la correttezza dell'indirizzo chiedendone conferma al CAA (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l'indirizzo risultasse errato);
- o nel caso di raccomandata non recapitata, controllare l'indirizzo di spedizione (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l'indirizzo risultasse errato in seguito alle stesse verifiche svolte per il precedente punto);
- o se il produttore ha dato mandato al CAA, ogni 15 giorni:
 - o inviare ai CAA periferici e agli OPR un fax con il numero di produttori non presentati;
 - o inviare ai CAA periferici e agli OPR unitamente al fax la stampa dei nominativi dei produttori non presentati divisi per CAA provinciali di appartenenza (archiviare le ricevute dei fax e gli elenchi).

Nel caso in cui il produttore o il suo incaricato non si fosse presentato per causa di forza maggiore egli dovrà comunicare entro 2 giorni dalla data fissata per l'incontro (mediante telegramma, lettera raccomandata o fax) il motivo della mancata presentazione e, successivamente, esibire idonea documentazione giustificativa. In tale caso si provvederà ad inviare una seconda convocazione sempre mediante telegramma indicando solo la nuova data di incontro. E' pertanto assolutamente indispensabile indicare, sulla lettera di convocazione, anche i recapiti (indirizzo completo, telefono e FAX) a cui il produttore può far pervenire tale tipo di comunicazione.

La mancata presentazione all'incontro, non giustificata secondo le modalità sopra descritte, comporta l'impossibilità di effettuare una successiva convocazione.

A completamento della fase di incontro con i produttori è necessario:

- o accertare che per tutte le aziende non presentatesi siano rientrati gli avvisi di ricevimento e compilare comunque il riepilogo relativo ai dati di convocazione nel software (produttore non presentatosi) e firmare e datare il verbale stesso;
- o accertare che nel caso di raccomandate non recapitate si sia provveduto a verificare il motivo del mancato recapito e ad inviare una nuova raccomandata, qualora gli estremi del domicilio fossero errati. Il mancato rientro dell'avviso di ricevimento comporta il trattamento dell'azienda come azienda con raccomandata non recapitata. Qualora tale avviso (A.R.) rientrasse successivamente alla consegna definitiva dei risultati, si dovrà variare lo stato di convocazione in 'produttore non presentato'.

4.25. CONTESTAZIONE DELL'ESITO

Laddove il produttore indicasse nelle note a verbale una generica contestazione dell'esito scaturito dal controllo (ad esempio:... "il sottoscritto contesta l'esito del controllo e si riserva di presentare ricorso"), il tecnico AGRISIAN dovrà sempre e comunque ribadire nelle note del tecnico il motivo del mancato sopralluogo in campo; ad esempio:

"il produttore invitato ad effettuare il sopralluogo in campo, si rifiuta di effettuarlo in quanto ...";

"il produttore non risulta avere un esito fuori tolleranza nell'utilizzo..., pertanto, secondo le istruzioni AGEA, non ha facoltà per richiedere il sopralluogo in campo";

... ecc.

Nel caso in cui il produttore esprima la volontà di effettuare la sola convocazione in sede, senza l'intenzione di procedere ad un successivo sopralluogo in campo, dovrà indicarlo nel modello V3, prodotto dal Software in fase di stampa del verbale.

4.26. SOPRALLUOGO IN CAMPO

Il tecnico sarà tenuto ad informare il produttore della facoltà che lo stesso può esercitare, di effettuare il sopralluogo in campo per quei casi in cui il produttore contestasse l'esito del controllo, avendo un utilizzo a contributo in tolleranza o fuori tolleranza, e dove la negatività della dichiarazione non fosse contestabile dalla sola fotointerpretazione di foto dello stesso anno del controllo (aree non eleggibili) oppure per l'accertamento di una violazione delle norme di Condizionalità – ambito Buone Condizioni Agricole e Ambientali (BCAA).

Particolare attenzione andrà prestata alla compilazione del modulo di richiesta di sopralluogo (V3), che il produttore o delegato dovranno firmare al termine della convocazione. Tale modulo dovrà sempre essere compilato e firmato dal rappresentante aziendale.

Il sopralluogo in campo può essere richiesto dal produttore qualora si verificano le seguenti condizioni:

- o particelle con scostamento, tra superficie accertata e superficie dichiarata dichiarate in regimi di intervento diversi da 030 (DESTIN. PRODUTTIVE NON AMMISS. AL PAGAMENTO UNICO) e da 031 (DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE) che appartengono a gruppi di coltura con esito in tolleranza o fuori tolleranza; sono comprese anche le superfici contestate per eleggibilità;
- o particelle "fuori provincia" controllate attraverso la fotointerpretazione per le quali è stata individuata una superficie non eleggibile;
- o particelle con anomalia "F" o "R" – fondo inaccessibile o particella riservata, per le quali non è stato possibile effettuare il controllo in loco per impedimento diretto o indiretto (recinzioni, aeroporti, ecc.);
- o particelle di nuovo inserimento per errore materiale da parte di aziende individuate con particolari criteri di rischio;
- o particelle con violazioni delle norme di Condizionalità - BCAA.

Il tecnico prima di effettuare il sopralluogo in campo in contraddittorio dovrà:

- nella sede di convocazione:
 - individuare con il produttore/delegato le particelle da verificare;
 - contrassegnare le particelle per le quali è stata richiesta la verifica in campo, nel software (colonna S) al fine di permettere la stampa corretta del modello S1:
 - Modello S1: verbale di sopralluogo per l'accertamento in campo in contraddittorio, da compilare e sottoscrivere in campo (vedi allegati). Su tale verbale vengono stampate le particelle oggetto di verifica in campo.
 - concordare con il produttore o il suo delegato l'ora, il luogo, il giorno del sopralluogo, informazioni che dovranno essere riportate nella "maschera dati convocazione" del software e pertanto stampate nel verbale (Mod.V1).
- in sede di sopralluogo:
 - procedere, prima dell'ispezione delle singole particelle oggetto di richiesta di sopralluogo, all'identificazione del produttore e/o incaricato.

Il sopralluogo in campo potrà essere effettuato solo se indicato nel modello di richiesta di sopralluogo (Mod. V3) facente parte del verbale.

4.26.1. FIGURE ABILITATE AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO

Il sopralluogo in campo dovrà essere, possibilmente, effettuato dallo stesso tecnico che ha svolto il controllo in campo. E' comunque possibile sostituire il tecnico di campo con un altro professionista abilitato risultante nella lista dei tecnici comunicati ad AGRISIAN.

Al sopralluogo richiesto inoltre deve essere presente **obbligatoriamente** il produttore che risulti essere il titolare della domanda di aiuto o la persona (delegato) che si è presentata alla convocazione e che abbia richiesto detto sopralluogo. E' evidente che al sopralluogo non può essere presente un delegato diverso da quello presentatosi in convocazione su specifico incarico del titolare della domanda.

Nel caso in cui il titolare della domanda sia la persona che effettua il sopralluogo in contraddittorio, lo stesso non ha diritto a ridiscutere gli esiti della convocazione condotta in precedenza con una persona da lui incaricata su particelle per le quali non era stato chiesto il sopralluogo in campo.

4.26.2. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE O DEL SUO DELEGATO

Prima di procedere al sopralluogo, si dovrà procedere all'identificazione del titolare o suo incaricato (tali informazioni dovranno essere riportate sul Modello S1).

Nel caso in cui non si presenti nel luogo concordato nessun rappresentante aziendale, oppure si presenti un incaricato che non ha effettuato l'incontro iniziale, il sopralluogo non può avvenire (il modello Mod.S1 dovrà essere compilato in tutte le sue parti).

Nel caso in cui si presenti un incaricato che non ha effettuato l'incontro iniziale, il tecnico informa che l'incontro non può avvenire.

4.26.3. DOCUMENTAZIONE E MATERIALE NECESSARIO AL SOPRALLUOGO

Il tecnico abilitato porterà in campo il seguente materiale:

- plottaggio della dupla foto-mappa o fotocopia della parte interessata, oppure la mappa aziendale;
- rotella metrica;
- 34 bis completi di timbro/firma in originale o in copia;
- eventuali schede agronomiche e mappe grafiche A4 utilizzati per i rilievi delle colture arboree
- pennarello di colore marrone (in modo che sia perfettamente distinguibile dalle informazioni precedenti);
- verbale di campo (mod. S1) in duplice copia;

- materiale necessario per eseguire eventuali nuove riprese fotografiche (secondo le modalità indicate nell'apposito capitolo).

Per tutte le particelle oggetto di sopralluogo in campo è obbligatorio effettuare le riprese fotografiche con cartello indicante anche la sigla SC (sopralluogo in campo) e la data del rilievo, per distinguerle dalle riprese fotografiche effettuate durante il controllo estivo.

4.26.4. ESITI DEL SOPRALLUOGO IN CONTRADDITTORIO

Alla conclusione del sopralluogo in contraddittorio il modello S1 in doppia copia dovrà essere firmato, datato e sottoscritto sia dal tecnico che dal produttore/delegato.

Una copia deve essere consegnata al produttore/delegato e l'altra archiviata nel fascicolo aziendale.

Il tecnico, successivamente, dovrà riportare tutte le informazioni necessarie nel software, in particolare:

- compilare la maschera convocaioni "dati sopralluogo" indicando la data del sopralluogo e l'esito del sopralluogo (sopralluogo effettuato o produttore non presentato);
- memorizzare nel software secondo la normale procedura le nuove riprese fotografiche, contrassegnando la finestra sopralluogo di campo.

Nel caso in cui il sopralluogo in contraddittorio sia effettuato da un tecnico diverso da quello del controllo di campo (codice rilevatore diverso) è necessario per tali particelle aggiornare il codice rilevatore.

Nel corso del sopralluogo possono verificarsi i seguenti casi per ognuno dei quali sono descritte più avanti le relative azioni da intraprendere:

- si conferma quanto precedentemente accertato;
- si accerti la presenza della coltura dichiarata;
- si riscontri un terreno arato o seminato di recente e non sia possibile risalire alla coltura precedente;
- il produttore o l'incaricato non si presentino o si rifiutino di sottoscrivere il suddetto modello;
- fondo inaccessibile;
- si confermano le Violazioni delle norme di condizionalità BCAA:

Si conferma quanto precedentemente accertato:

In tale caso è necessario:

- **sul plottaggio della dupla foto-mappa** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero progressivo del fotogramma;
- **nel modello S1:**
- indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" NO;
- nel campo "note" descrivere quanto riscontrato;
- nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (numero progressivo del rullino e numero scatti) e la sigla "SC" (lo stesso codice riportato sull'ingrandimento).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all'esito.

Presenza della coltura dichiarata:

Nel caso in cui si accerti la presenza della coltura dichiarata o qualora si riesca a risalire dai residui colturali è necessario:

- **sul plottaggio della dupla foto-mappa** mediante pennarello di colore marrone:
 - o cancellare con una linea tratteggiata le delimitazioni della particella errata e le precedenti descrizioni;
 - o riscrivere sulla particella la descrizione PER ESTESO di tutte le colture rilevate con la relativa delimitazione (tracciare eventualmente i limiti colturali sull'ingrandimento misurando i lati dell'appezzamento mediante l'uso della rotella metrica);
 - o memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero progressivo del rullino;
- **nel modello S1:**
 - o indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" SI;
 - o nel campo "note" descrivere quanto riscontrato;
 - o nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (identificativo della foto scattata) e la sigla "SC" (lo stesso codice riportato sull'ingrandimento).
 - o In questo caso è necessario programmare un ulteriore incontro in sede periferica per memorizzare i dati variati e concludere l'incontro, rilasciando un altro verbale con esiti aziendali diversi.

Terreno arato o seminato di recente dove non sia possibile risalire alla coltura precedentemente accertata:

Qualora si riscontri un terreno arato o seminato di recente e non sia assolutamente possibile risalire alla coltura precedentemente accertata è necessario:

- **sul plottaggio della dupla foto-mappa** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero progressivo dell'identificativo della foto scattata;
- **nel modello S1:**
 - o indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" NO;
 - o nel campo "note" descrivere quanto riscontrato;
 - o nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (numero identificativo della foto scattata) e la sigla "SC" (lo stesso codice riportato sull'ingrandimento).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all'esito e né una nuova convocazione, confermando il verbale precedentemente rilasciato.

Il produttore o l'incaricato non si presentino o si rifiutino di sottoscrivere il verbale:

Qualora il produttore o l'incaricato non si presentino o si rifiutino di sottoscrivere il suddetto modello si farà riferimento, ai fini della liquidazione dell'aiuto, alle sole risultanze tecniche presenti nel verbale d'incontro, e inoltre, in caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale, non possono essere presi in considerazione motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di sopralluogo in campo.

Fondo inaccessibile:

Per i sopralluoghi dovuti a particelle non controllate precedentemente, in quanto il fondo risultava inaccessibile, si dovrà effettuare la verifica di campo, secondo le specifiche previste per la metodologia di campo.

In caso di terreno arato, bisognerà cercare di risalire alla coltura precedentemente seminata ed in caso positivo dell'accertamento si dovrà utilizzare il codice rilevato opportuno. Qualora neanche attraverso la ricerca dei residui della coltura precedente è possibile confermare la presenza della coltura dichiarata si dovrà utilizzare il codice 100= INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO.

Qualora il controllo risulti positivo, si dovrà:

- **sul plottaggio della dupla foto-mappa** memorizzare la nuova coltura riscontrata, aggiungendo la sigla "SC" (sopralluogo campo) accanto alla descrizione o sigla riportata;
- **nel modello S1:**
 - o indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" SI;
 - o nel campo "note" descrivere quanto riscontrato.
 - o In questo caso è necessario programmare un ulteriore incontro in sede periferica per memorizzare i dati variati e concludere l'incontro, rilasciando un altro verbale con esiti aziendali diversi.

Violazione delle norme di condizionalità BCAA:

In caso di verifica di particelle precedentemente indicate con presenza violazione delle norme di condizionalità BCAA, si dovrà evidenziare sul campo al produttore/delegato il fenomeno che ha determinato la segnalazione della violazione.

Qualora il terreno risulti arato e non sia assolutamente possibile evidenziare il fenomeno precedentemente accertato, è necessario:

- **sul plottaggio della dupla foto-mappa** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero identificativo della foto scattata
- **nel modello S1:**
 - o nel campo "note" descrivere quanto riscontrato
 - o nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (identificativo della foto scattata) e la sigla "SC" (lo stesso codice riportato sull'ingrandimento).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all'esito né una nuova convocazione, confermando il verbale precedentemente rilasciato, purché l'accertamento della violazione precedente sia stata suffragata dalla foto di campo scattata all'epoca del primo controllo o, solo nel caso di metodologia Satellite, sia ben visibile sulla immagine satellitare VHR utilizzando per il controllo in fotointerpretazione.

4.27. COMPILAZIONE "CAMPI" SOFTWARE E REDAZIONE DEL VERBALE D'INCONTRO

Prima di procedere alla stampa automatica (è possibile anche la sola visualizzazione) del verbale è necessario compilare, nel software, i campi del riepilogo generale delle convocazioni, e della maschera presentato indicando i seguenti dati:

estremi della richiesta di incontro:

- n. della raccomandata
- data invio raccomandata
- data ricezione raccomandata (solo per i produttori non presentati)

- data prevista per l'incontro
- data convocazione

identità del rappresentante aziendale presentatosi:

- titolarità del rappresentante
- identità del rappresentante
- tipo documento identità
- n. documento identità

esito stato convocazione:

- produttore presentatosi con firma
- non presentatosi
- produttore rinviato
- produttore presentatosi senza firma;

documentazione acquisita nel corso dell'incontro:

- documentazione catastale (frazionamenti, ecc.)
- titolarità
- autocertificazione particelle in supero
- compilazione Modello V3: nella compilazione del modello il produttore deve indicare la facoltà che intende esercitare:
- contraddittorio in sede
- contraddittorio in sede e, se ne possiede i requisiti, successivo sopralluogo in campo
- note del tecnico incaricato al controllo: se il produttore lo richiede si deve indicare la data del sopralluogo in campo; per nessun motivo invece il tecnico dovrà inserire nelle note giudizi su particelle non dichiarate
- note del rappresentate aziendale: il produttore, purché firmi il verbale, ha diritto di effettuare qualsiasi tipo di dichiarazione
- luogo di compilazione del verbale

dati sopralluogo in campo:

1. data prevista
2. luogo
3. ora prevista.

4.28. STAMPA DEL VERBALE

Dopo aver inserito i dati si procederà alla stampa automatica mediante il software.

Qualora non sia possibile fornire al produttore per problemi tecnici il verbale stampato automaticamente con il software, si procederà alla compilazione manuale del verbale nel seguente modo:

- utilizzare i moduli appositamente predisposti (vedi allegati);
- consultare a video il verbale (aprire le "cartelle") e riportare le informazioni presenti nel verbale cartaceo (se funzione disponibile).

Sono parte integrante del verbale i seguenti moduli:

- **Mod.V1:** verbale di incontro con il riepilogo dei risultati di ammissibilità;

- **Modello V1-cond:** Modello riepilogativo degli esiti di condizionalità; il modello viene stampato per tutte le domande incluse nel campione condizionalità, ad eccezione di quelle presentate agli OP ARTEA, AVEPA ed AGREA;
- **Mod.V2:** anomalie ancora presenti sulle particelle della domanda;
- **Mod.V3:** modello di richiesta di sopralluogo in cui è espressa la volontà del produttore di procedere alla sola convocazione in contraddittorio in sede o esercitata la facoltà a procedere anche ad un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio, scheda della documentazione acquisita, note del tecnico incaricato al controllo e del rappresentante aziendale;
- **Mod.V4:** elenco particelle controllate, con indicata la superficie misurata:
 - per le particelle, dove non sono state risolte le anomalie (I-R), nella colonna superficie assegnata, non è presente nessuna superficie (0.00);
 - per le particelle Q-R, nella colonna superficie assegnata la superficie presente deriva dal calcolo dell'algoritmo relativo ai terreni seminativi non identificabili.
 - per le particelle con codice M (anomalia risolta) nella colonna superficie assegnata è presente la superficie minore tra quella dichiarata e quella validata al catasto.
Nel modello V4 sono indicate inoltre le variazioni apportate (inserimenti, cancellazioni, modifiche, rinunce effettuate d'ufficio o dal produttore), la segnalazione (*) delle anomalie ancora presenti sulle particelle della domanda.
- **Modello V4-cond:** Modello che dettaglia per particella gli esiti dei controlli di condizionalità; il modello viene stampato soltanto per domande presentate ad AGEA oppure ad altri Organismi Pagatori che hanno delegato i controlli di condizionalità ad AGEA (O.P. Lombardia, Finpiemonte e ARBEA);
- **Modello V4-FAG:** Modello che dettaglia per particella gli esiti dei controlli sulle FAG; il modello viene stampato solo per le aziende che dichiarano FAG; Il modello verrà compilato con una riga per ciascun poligono disegnato a FAG sul GIS, con l'indicazione della chiave catastale della particella dichiarata, l'utilizzo dichiarato, la somma della superficie totale dichiarata su quella particella a quell'utilizzo (tali dati saranno ripetuti su più righe per quanti saranno i poligoni FAG disegnati per quella particella); inoltre per ciascun poligono, comparirà il progressivo del poligono nell'ambito del modello, il codice utilizzo rilevato, la superficie misurata per ciascun poligono, la superficie accertata per ciascun poligono, il tipo di impianto rilevato, il sesto di impianto rilevato, il numero di piante rilevate per ciascuna specie FAG, il numero di piante rilevate totali delle specie FAG, il codice utilizzo prevalente rilevato, il numero di piante di castagno, il numero di altre piante diverse dalla FAG a dal castagno, il flag se impianto produttivo (SI/NO), il flag di presenza di consociazione erbacea (Si/No)
- **Mod.V5:** elenco degli utilizzi riscontrati per singola particella dichiarata. Le colture accertate sono espresse con codici colturali corrispondenti ai codici colturali utilizzati per i controlli. La descrizione delle colture avverrà attraverso una legenda di decodifica.
- **Modello V6-cond:** Modello che indica le prescrizioni degli interventi correttivi da effettuare in caso di violazioni delle norme di Condizionalità; il modello viene stampato per tutte le domande incluse nel campione condizionalità, ad eccezione di quelle presentate agli OP ARTEA, AVEPA ed AGREA;
- **Mappa aziendale:** Tale documento, in formato A4, è costituito dalla ortofoto digitale con l'indicazione, in bianco e nero, di ciascuna particella oggetto di controllo, riportante i limiti catastali digitalizzati ed i limiti delle superfici accertate. Sono inoltre presenti le seguenti informazioni alfanumeriche:
 - identificativo catastale della particella

- superficie catastale misurata
- superficie di ciascun utilizzo riscontrato e relativa classe di eleggibilità
- data della stampa

Le mappe aziendali devono essere consegnate a tutte le aziende.

Non è possibile rilasciare la mappa aziendale per le particelle ricadenti su:

- fogli non disponibili
- particelle rinunciate totalmente
- sulle particelle (duple disponibili) non fotointerpretabili, per nuvole (Q) o per cattiva qualità della dupla (M) oppure per le particelle, dove non è possibile effettuare nessun controllo (I-M-R).

4.29. INFORMAZIONI DA INSERIRE A COMPLETAMENTO DEL VERBALE

Il verbale stampato deve essere completato nei seguenti campi:

- tutte le informazioni non compilate automaticamente, ma richieste dal verbale stesso;
- firma leggibile del tecnico che ha effettuato il contraddittorio e del titolare dell'azienda o dal suo incaricato;
- luogo del verbale (codice operatore e data verranno stampati automaticamente);
- la descrizione nel verbale e nella scheda dei numeri di pagine "pag. di ...".

Si ricorda che **la mancata sottoscrizione** del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che non possono essere presi in considerazione le motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di incontro, né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo.

Inoltre dovrà essere memorizzata l'informazione nel software, maschera convocazioni "produttore presentatosi senza firma".

Risulta fondamentale consegnare il verbale, poiché la consegna costituisce, ai sensi della Legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.

Se il produttore firma il verbale, eventuali osservazioni al verbale potranno essere riportate dal produttore compilando la scheda "Dichiarazioni del rappresentante aziendale"- Mod.V3 (vedi allegati) da allegare al verbale stesso.

Naturalmente la firma del tecnico in tale parte del verbale va intesa non come accettazione delle dichiarazioni del produttore, ma solo come "presa visione" delle dichiarazioni (infatti ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà comunque conto dei dati indicati nella prima pagina del verbale).

4.30. ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA FASE CONCLUSIVA DELL'INCONTRO

4.30.1. CONSEGNA DELLA COPIA DEL VERBALE

Dopo aver completato il verbale si procederà alla stampa di una seconda copia (da completare uguale alla

prima) o alla fotocopiatura della prima copia che sarà consegnata al titolare dell'azienda o al suo rappresentante delegato/incaricato

I modelli (Mod.V2, V3, V4, V4-FAG, V4-COND, V5, V6-COND, S1 + mappette aziendali) fanno parte integrante del verbale di incontro (Mod.V1 ed eventuale V1-cond) e dovranno essere consegnati in copia al rappresentante aziendale completi di tutte le informazioni richieste (firme, data, pag. di ... ecc.).

Caso Particolare

Qualora dopo aver già rilasciato un verbale ad un produttore, si verifichi la necessità di diminuire la superficie accertata (riduzione poligoni) di una particella e già verbalizzata nel corso dell'incontro con altri produttori, sarà necessario riconvocare tutti i produttori interessati da tale variazione, al fine di rilasciare un nuovo verbale. Il vecchio verbale sarà comunque archiviato nel fascicolo aziendale con la scritta "sostituito dal verbale del". Nel nuovo verbale, nelle note del tecnico, sarà riportata la scritta: "il presente verbale sostituisce il verbale del".

4.30.2. INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PRODUTTORI

E' necessario che il tecnico informi il produttore che le superfici accertate non sono da considerarsi liquidabili (es.: applicazioni di sanzioni per rinunce effettuate, comparsa di superi, ecc.) in quanto l'Organismo Pagatore competente si riserva di effettuare ulteriori verifiche a livello centrale. In particolare per quanto concerne i superi è necessario informare i produttori che la superficie accertata per le particelle in supero non è considerata, in sede di compilazione del verbale, per il calcolo dell'esito, in quanto il controllo del supero sarà effettuato solo a livello centrale dall'Organismo Pagatore competente, dopo aver verificato le rinunce da parte dei produttori condividenti. Inoltre dovrà essere specificato al produttore che l'esito relativo al gruppo di coltura 600 legato all'attribuzione dei titoli potrà essere calcolato soltanto sul sistema centrale sulla base dei Titoli definitivi assegnati; infine si dovrà chiarire che anche l'esito complessivo aziendale potrà essere calcolato, per lo stesso motivo, soltanto sul sistema centrale e pertanto, anche in presenza di gruppi di coltura con esito diverso da fuori tolleranza tali gruppi di coltura potrebbero non essere liquidati qualora l'esito complessivo aziendale risultasse fuori tolleranza.

Bisognerà anche avvertire i produttori che le variazioni apportate al piano di utilizzo aziendale che presuppongono la modifica o l'inserimento di nuove particelle dovranno essere completate dallo stesso produttore provvedendo ad inserire nel fascicolo del produttore detenuto dal CAA la relativa documentazione necessaria.

4.30.3. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Il verbale originale con i relativi allegati e la copia della lettera di convocazione devono essere archiviati nel fascicolo aziendale.

Dopo l'incontro con i produttori dovrà essere prodotta per tutte le aziende non convocate la "scheda riepilogativa dei risultati". Tale scheda riporterà tutti i codici degli addetti ai controlli di campo, alle misurazioni e all'incontro che hanno concorso a determinare l'esito aziendale. Per le aziende non presentate dovrà essere stampato, oltre al verbale, la relativa mappa aziendale.

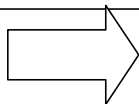
5. PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI

- Invio della documentazione degli incontri e del materiale fotocartografico

CONSEGNA DEI MATERIALI UTILIZZATI PER I CONTROLLI

INPUT

- banche dati implementate dei risultati degli incontri con i produttori
- archivio fascicoli aziendali



OUTPUT

- Attestazione dell'avvenuta consegna dell'archivio dei fascicoli aziendali e dei materiali fotocartografici utilizzati per il controllo

I materiali in carico alle società competenti in materia di esecuzione dei Controlli Oggettivi, sulle aziende del "Campione 2006", dovranno essere predisposti in modo opportuno ai fini della restituzione al Centro Trattamento Documenti (C.T.D.) della Società Agrisian. Si ricorda di verificare preventivamente che tutti i documenti in consegna siano firmati, timbrati e datati secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (plottaggi delle duple foto-mappa, verbali di incontro, 34 bis, etc.).

In particolare, si rappresentano nella successiva tabella le indicazioni da seguire nella predisposizione delle singole tipologie di materiale in restituzione.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le modalità di predisposizione indicate in quanto la loro inosservanza potrebbe pregiudicare la possibilità della loro archiviazione.

I materiali predisposti, dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo, previa comunicazione da parte del coordinamento centrale di AGRISIAN del calendario di consegna:

AGRISIAN-CTD
VIA DELL'IMBRECCIATO, 136
00149 ROMA

Ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata dal modello "check-list", riprodotto in allegato, riportante il numero di colli oggetto della spedizione, riepilogato per singola tipologia nell'ambito di una singola provincia.

Tale modello dovrà essere inserito in una busta trasparente, come prima pagina del Dox n. 1 relativo alla tipologia "Fascicoli Aziendali".

CONTROLLI OGGETTIVI “DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA 2006”

RESTITUZIONE MATERIALI

Tipologia materiale	Modalità di predisposizione
Fascicoli aziendali	Si riferisce al fascicolo di ogni singola azienda controllata. Si compone di tutta la documentazione cartacea riferita alla singola Azienda (ad es. lettera di convocazione, verbale ecc. come descritto nelle Specifiche tecniche al capitolo: “CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI”). I fascicoli dovranno essere ordinati per numero domanda. Ciascun fascicolo dovrà essere contenuto in una busta trasparente, in naturene, con foratura universale ed apertura sul lato superiore, di formato interno 22x30 cm. Si raccomanda di disporre, per ogni fascicolo, la pagina recante il “codice a barre” in modo che risulti ben visibile, aprendo il Dox, sul lato superiore destro. Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza. Qualora l'azienda sia stata controllata anche per il rispetto della Condizionalità, all'interno dello stesso fascicolo dovrà essere contenuta anche tutta la documentazione relativa al controllo effettuato per il rispetto dei CGO (check-list, relazioni di controllo e verbale). Sul dorso di ciascun Dox dovrà essere apposta un'etichetta indicante: CONTROLLI OGGETTIVI DPU 2006 FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE PROVINCIA n. domanda da A - DOX ... DI ... I dox contenenti i fascicoli aziendali dovranno essere spediti in scatole di cartone che ne devono contenere al massimo 6; su ciascuna scatola dovrà essere apposta un'etichetta esterna riportante le seguenti informazioni: CONTROLLI OGGETTIVI DPU 2006 - FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE - Provincia DI- COLLO N di M (ad es. 1 di 8). Nello stesso collo dovranno essere presenti materiali di <u>una sola</u> provincia.
Modelli 34-bis (ammissibilità condizionalità BCAA), schede agronomiche e mappe grafiche A4.	I modelli 34-bis originali dovranno essere ordinati secondo la codifica ISTAT “Provincia – Comune” e quindi in ordine crescente di “Numero Foglio” e di numero pagina. Per ciascun foglio di mappa dovranno essere presenti prima le pagine dei modelli 34bis ammissibilità, poi le eventuali schede agronomiche e mappe grafiche A4, utilizzate per il rilievo delle colture arboree, relative alle particelle indicate nella precedente pagina di 34bis (ordinate per numero particella) ed infine le eventuali pagine relative al 34bis condizionalità BCAA. Quindi, saranno raggruppati per comune e ciascun gruppo inserito in buste trasparenti, in modo che il “codice a barre” risulti posizionato nell'angolo “alto destro” di ciascuna busta utilizzata. N.B. Siccome i 34 bis privi del codice a barre saranno rifiutati, dovrà essere verificata attentamente la presenza del codice a barre prima della spedizione. Le buste in argomento, in naturene con foratura universale ed apertura sul lato superiore, dovranno essere di formato interno 22x30 cm. Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza. Sul dorso di ciascun Dox dovrà essere apposta un'etichetta indicante: · Intestazione “Controlli Oggettivi DPU 2006”; · materiale “Modelli 34-bis”;

Tipologia materiale	Modalità di predisposizione
	. Provincia di da codice ISTAT a DOX ... DI ... Nello stesso DOX dovranno essere presenti materiali di <u>una sola</u> provincia.
Plottaggi delle duple foto-mappa	I plottaggi dovranno essere precedentemente ordinati secondo la codifica ISTAT "Pr – Comune" e quindi in ordine crescente di "Numero Foglio", indipendentemente dall di rappresentazione adottata. I fogli ordinati, saranno poi suddivisi in gruppi in modo che ogni gruppo contenga i mappa di un solo comune/sezione censuaria. Successivamente ognuno di questi dovrà essere ulteriormente scomposto in gruppi di 40 unità ognuno dei quali dovrà arrotolato, componendo un cilindro, sulla dimensione minore. Ciascun cilindro potrà, quindi, contenere fogli di formato diverso, a seconda della s rappresentazione. Il cilindro sarà avvolto nell'apposita "carta da imballo". Su ciascun cilindro dovrà essere apposta un'etichetta indicante: . Intestazione "Controlli Oggettivi Seminativi 2004"; . materiale "Plottaggi duple"; . Provincia di (nome + codice ISTAT) ; . Comune di (nome + codice ISTAT); . Sezione censuaria ... (se presente); . n. progressivo del cilindro PLOTTAGGI nell'ambito del Comune; . n. totale dei cilindri PLOTTAGGI del Comune. Più cilindri contenenti i lucidi catastali potranno a loro volta essere imballati in grup apposita "carta da imballo"; su ciascuna di queste confezioni dovrà essere a un'etichetta esterna riportante le seguenti informazioni: CONTROLLI OGGETTIV 2006 – PLOTTAGGI - Provincia DI- COLLO N di M (ad es. 1 di 8) COMU cod. istat A cod. istat. Nello stesso collo dovranno essere presenti materiali di <u>u</u> provincia.

APPENDICE “A” - RPU - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali di seguito riportati.

Disposizioni Comunitarie

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 529/2001

Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 529/2001.

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Regolamento (CE) N. 864/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

Regolamento (CE) N. 1540/2004 Della Commissione del 27 agosto 2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data d'inizio del periodo previsto per l'effettuazione di determinati pagamenti

Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005 che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (ce) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004

Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione dell'8 marzo 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) . 1782/2003

Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione del 19 aprile 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione dell'8 luglio 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione del 18 ottobre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Reg. (CE) n. 2183/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modifiche

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione del 17 marzo 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1954/2005 della Commissione del 29 novembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti

Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione del 15 febbraio 2006 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

Regolamento (CE) N. 865/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica il regolamento (CE) n. 827/68

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 Recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione del 29 aprile 2005 recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre

Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione del 4 luglio 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004

Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione del 26 maggio 2005 recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Normativa nazionale

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

Decreto del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

CIRCOLARE AGEA 11 maggio 2006, n. 11

Istruzioni applicative sulla compilazione della Domanda di Pagamento Unica – Campagna 2006

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.

191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004 relativo all' attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004 recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. n. 2669 del 3 novembre 2004 recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

D.M. del 29 luglio 2005 Modifica al Decreto 5 agosto 2004 concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004.

D.M. n. 790/G1 del 29 luglio 2005 Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

D.M. N. D/ 14 dell'11 gennaio 2006 Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 1288 del 3 agosto 2005 Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidanti.

D.M. n. 1461 del 3 agosto 2005 Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva.

CIRCOLARE ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005

CONDIZIONALITA'

D.M. 15 dicembre 2005

Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni.

DOMANDA UNICA

NOTA D/466 dell'11 ottobre 2004

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2005 -2006

DECRETO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005 Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

DECRETO 16 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 7 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalità di applicazione

NOTA MiPAF D/336 del 5 luglio 2005

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2006 -2007

NOTA MiPAF del 30 settembre 2005

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2006 -2007

DOMANDA UNICA - AIUTI SUPPLEMENTARI (APPL. ART. 69 REG. (CE) 1782/03)

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004

relativo all' attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. n. D/580 del 9 dicembre 2004

Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

Nota del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

D.M. n. D/218 del 23 maggio 2005

Quantitativo minimo di sementi certificate di mais dolce per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

D.M. n. D/5 del 7 dicembre 2005

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.

D.M. n. D/256 del 28 aprile 2006

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

APPENDICE “B” - GLOSSARIO

Qui di seguito viene data una breve definizione delle sigle e dei termini particolari utilizzati nel testo.

- § **AG.E.A.** – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in questa trattazione potrà indifferentemente essere definita come l' Amministrazione.
- § **O.P.** – Organismo Pagatore, in questa trattazione, dove non precisato, potrà indifferentemente essere definita come l' Amministrazione. Gli Organismi Pagatori riconosciuti sono quelli relativi alle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Basilicata.
- § **Agrisian:** concessionario dell'AGEA per la “Gestione ed integrazione dei servizi a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo concernenti l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo forestale e della pesca”.
- § **Coordinamento centrale Agrisian:** Struttura costituita presso Agrisian con lo scopo di coordinare, monitorare lo svolgimento delle attività e di ricevere quesiti specifici e fornire risposte ed assistenza alle sedi periferiche in merito alle modalità di esecuzione dei controlli oggettivi.
- § **CAA:** Centri di Assistenza Agricola, hanno ricevuto la delega da parte dell'Amministrazione per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.
- § **GIS:** Sistema Informativo Geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
- § **SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo, insieme dei mezzi tecnici per la gestione delle domande relative a taluni regimi di aiuto comunitari.
- § **SITIClient e SITICONVOCA:** Software utilizzato per la campagna in corso nella gestione ed elaborazione dei dati alfanumerici relativi ai controlli.
- § **Azienda:** Insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore agricolo, che si trovano nel territorio di uno stato membro (Regolamento CEE n° 3508/92).
- § **Produttore (Imprenditore):** Persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato fisico o giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità.
- § **Procedimento amministrativo:** Complesso delle procedure e dei controlli a cui l'Amministrazione sottopone tutte le domande di pagamento per superfici. Per le aziende estratte a campione e sottoposte a controllo oggettivo, la chiusura del procedimento amministrativo si ha solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul S.I.G.C..
- § **DPU:** Domanda di pagamento unica, presentata dal produttore in proprio o attraverso i CAA, per l'ottenimento del contributo.
- § **Aziende selezionate con criteri di rischio:** Aziende facenti parte del campione oggetto del controllo, selezionate mediante una analisi dei rischi elaborata dall'Amministrazione.
- § **FAG** : frutta a guscio
- § **BCAA:** Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;
- § **CGO:** Criteri di Gestione obbligatori
- § **Sede operativa:** sede in cui la struttura periferica incaricata, per ogni provincia, dell'esecuzione dei controlli oggettivi (settore seminativi), effettua le attività indicate nel capitolo 2. La sede, fornita delle dotazioni previste, può non essere ubicata nel territorio della provincia oggetto del controllo.

- § **Sede di convocazione:** sede dell'attività di incontro con i produttori convocati. Deve essere ubicata nel territorio della provincia interessata ai controlli oggettivi, è fornita delle dotazioni e dei requisiti previsti. Può, o non può, identificarsi con la sede operativa.
- § **Responsabile della sede operativa:** tecnico che coordina a livello provinciale l'attività dei controlli oggettivi, al quale sono attribuite le responsabilità e le attività descritte nelle specifiche.
- § **Responsabile della qualità della sede operativa:** tecnico incaricato del controllo di qualità "interno" che attraverso la sua attività contribuisce a garantire i livelli qualitativi richiesti nell'esecuzione delle varie fasi di lavoro e si interfaccia con la struttura Agrisian di Controllo di Qualità.
- § **Tecnici che effettuano il controllo in campo:** dottori agronomi e forestali, periti agrari, e agrotecnici abilitati e regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.
- § **Tecnici delle sedi operative e delle sedi di convocazione:** tecnici e operatori che supportano i tecnici di campo ed eseguono le attività a valle del controllo di campo, fino alla convocazione e all'incontro con i produttori con esito discordante rispetto alla dichiarazione.
- § **Specifiche tecniche:** documento tecnico prodotto da AGEA in cui vengono codificate le modalità di esecuzione delle varie fasi di cui si compone il processo dei controlli oggettivi. Tutti i tecnici impegnati nelle diverse fasi e a diversi livelli di responsabilità devono attenersi, nello svolgimento del loro lavoro, a quanto prescritto nelle Specifiche tecniche.
- § **Plottaggio della dupla:** stampa della foto aerea (normalmente in scala 1:4000) effettuata nel corso dell'anno in cui avviene il controllo, su cui è sovrapposto il lucido catastale per l'identificazione delle porzioni di territorio da controllare in campo.
- § **Stampa dei centroidi (mappette):** Stampa in formato A4 che riproduce il foglio di mappa catastale con evidenziati (centroidi) i numeri delle particelle oggetto di controllo.
- § **Modello 34 bis ammissibilità e Condizionalità:** tabulato prodotto dal software in cui è stampato l'elenco delle particelle oggetto del controllo,
- § **Scheda agronomica grafica:** scheda utilizzata per il rilievo in campo delle colture arboree, costituita da una parte grafica, con la porzione di territorio riportante la particella catastale dichiarata, ed una parte alfanumerica costituita da una sezione dichiarativa e da una sezione dedicata al rilievo dei dati specifici di tali colture.
- § **Cerchiatura particelle:** operazione preliminare al controllo in campo, che consiste nell'evidenziare sul plottaggio mediante opportuno segno grafico le particelle oggetto di indagine in campo.
- § **Fotointerpretazione e misurazione con SW:** operazione effettuata sulle particelle non appartenenti alla provincia rappresentativa, che consiste nell'attribuzione dell'utilizzo del suolo mediante interpretazione delle immagini archiviate in banca dati, fa seguito la misurazione dei poligoni fotointerpretati mediante specifica funzione del software.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - LETTERA DI CONVOCAZIONE E RELATIVI MODELLI



1 1 1 2 8 7 7 1 7 0 0 *

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

AREA CONTROLLI
VIA TORINO, 45 - 00184 ROMA

Egr. Sig./Spett.le Azienda
XXXX ZZZZ
Data di nascita 24/04/1967
VIA XXXXX, 1
01234 XXXXXXX (YY)

Mod. L1

N° Domanda 61234567890 N. Domanda altro O.P. xxxxxxxxxxxx

OGGETTO: Controllo della domanda di pagamento unica - raccolto 2006 (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive integrazioni e modificazioni)
Convocazione per esame congiunto dei risultati degli accertamenti.

L'A.G.E.A., avendo effettuato i controlli previsti dai Regolamenti in oggetto, ha riscontrato sulla domanda di aiuto da Lei presentata all'Organismo Pagatore competente:

☒	Una superficie inferiore a quella dichiarata
☒	Anomalie amministrative
☒	Il mancato rispetto di alcune norme relative al Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.)

I risultati degli accertamenti sulle singole particelle dichiarate sono riportati nei modelli allegati alla presente. Pertanto, Lei ha facoltà di richiedere:

- § un incontro in contraddittorio presso la sede di convocazione per l'esame congiunto dei risultati degli accertamenti
§ un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio sulla particella con scostamento tra superficie dichiarata e accertata e/o in caso di mancato rispetto delle norme relative al Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.).

Tale facoltà potrà essere esercitata presentandosi presso la sede di Agrisian, incaricata dall'A.G.E.A. di effettuare i controlli, in data 05/12/2006 dalle ore _____ alle ore _____ presso:

Sede AGRISIAN
Via xxxxxxx, 123
12345 Roma (RM)
Per comunicazioni : Dr. Agr. XXXXXXX YYYY Tel. 01234567 Fax 01234567

La presente comunicazione, non seguita dalla richiesta di incontro in contraddittorio presso la sede di convocazione, costituisce formale notifica - ai sensi della Legge 241/90 - della definizione e chiusura del procedimento tecnico degli esiti dei controlli in campo comunicati e pertanto ai fini della liquidazione dell'aiuto, si terra' conto esclusivamente delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da A.G.E.A..

Ella dovrà presentare al momento dell'incontro tutta la seguente documentazione:

- la presente lettera di convocazione;
- la documentazione indicata nelle istruzioni allegata alla presente (Mod.L3; N.B.: si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni);
- un valido documento di riconoscimento.

E' possibile anche farsi rappresentare al predetto incontro da altra persona a cui e' stata affidata la delega di rappresentanza. Si evidenzia che la persona incaricata a rappresentarLa all'incontro nella data fissata dalla presente lettera, deve essere a conoscenza della realta' aziendale ed in possesso:

- della documentazione richiesta;
- del conferimento d'incarico (Mod. C1);
- di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della domanda (in originale o in fotocopia fronte-retro).

Qualora non fosse possibile presentarsi all'incontro fissato per cause di forza maggiore, dovrà comunicarlo mediante telegramma, lettera raccomandata o fax, all'indirizzo sopra riportato, almeno 48 ore prima della data di incontro.

Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale che Le verrà consegnato in copia come notifica della definizione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90.

Qualora Ella non concordi con i risultati degli accertamenti effettuati dal personale incaricato dall'A.G.E.A., potrà indicarne i motivi nell'apposito spazio del verbale stesso solo dopo averlo firmato. Infatti detta sottoscrizione identifica la persona che ha inteso muovere le proprie osservazioni in ordine agli accertamenti effettuati. In caso di mancata sottoscrizione, resta inteso che saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli tecnici di accertamento degli esiti dei controlli di campo e di conseguenza l'istruttoria tecnica si intende definitivamente conclusa.

Ella dovrà considerare che un eventuale scostamento indicato nel Mod. L4 tra la superficie dichiarata e la superficie accertata per il gruppo di coltura "Titoli all'aiuto basati sulla superficie" potrebbe essere ininfluente sul pagamento dei relativi aiuti qualora la superficie dei Titoli definitivi da Lei posseduti non sia inferiore alla superficie accertata.

La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 796/04.

Sono parti integranti della presente lettera i seguenti modelli:

☒ Mod. C1	☒ Mod. L2	☒ Mod. L3	☒ Mod. L3-COND
☒ Mod. L4	☒ Mod. L4-COND	☒ Mod. L5	
☒ Mod. L5-COND	☒ Mod. L5-FAG		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to Dr.Maurizio Piomponi)

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Mod. L2

DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA - RACCOLTO 2006

RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI

Quadro 1 - Dati di riferimento della domanda

Richiedente:	N. Domanda	N. Domanda altro O.P.

Quadro 2 - Anomalie di particella

[illegible]

Note esplicative dei modelli L2 e L4 allegati alla lettera di convocazione e istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro

q Mod.L4 (Esito tecnico dei controlli di ammissibilità sulle superfici):

Per ciascuno dei gruppi di coltura dichiarati viene riportata la superficie dichiarata (colonna A), la superficie accertata spettante (colonna B) ed il relativo scostamento percentuale: (A-B)/B*100. A seconda dello scostamento percentuale viene determinata la classe di esito tecnico (art. 51 (1) del Reg. CE 796/04), utile ai fini della determinazione degli importi da erogare a livello centrale dall'Organismo Pagatore. Per il solo gruppo di coltura 600 (Titoli all'aiuto basati sulla superficie - g.c.) non viene riportato lo scostamento percentuale, in quanto l'esito sarà calcolato successivamente alla determinazione dei titoli definitivi (art. 50 (2) del Reg. CE 796/04)

q Mod.L2 (Anomalie di particella):

Identificativi catastali	Codice ISTAT relativo alla provincia e al comune della particella catastale dichiarata, denominazione del Comune, Sezione censuaria, numero del Foglio, numero della Particella, Subalterno, totale superficie catastale dichiarata
Prodotto/Varietà	Codifica del prodotto/varietà dichiarato sulla particella catastale (v. allegato 1 della Circolare Agea n. 11 dell'11 maggio 2006)
Regime di Intervento	Codifica del Regime di Intervento indicato per la particella sulla domanda di pagamento unica
Anomalie	Codice dell'anomalia riferita ad una particella catastale. Sulla particella possono essere presenti più codici. Di seguito si riportano i codici delle anomalie di particella correggibili, la descrizione analitica ed i relativi documenti da presentare all'incontro, per i soli codici di anomalia evidenziati nella lettera di convocazione

Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Risoluzione anomalia e/o documenti da presentare all'incontro (*)
P55	Particella condivisa tra più domande con superficie richiesta superiore a quella risultante al catasto (supero catastale)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata o autocertificazione per rinuncia superficie (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
P23, P36	Particella condivisa tra più domande con superficie richiesta maggiore di quella accertata (supero su accertato)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata o autocertificazione per rinuncia superficie (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
P22	Particella in "supero" catastale con il Settore Pomodoro	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata o autocertificazione per rinuncia superficie (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
I, P16	Particella non riscontrata nella mappa catastale e/o non validata al catasto censuario	Certificato catastale o visura aggiornata alla data di presentazione della domanda e copia estratto di mappa o stralcio planimetrico. In caso di frazionamento precedente al 15 febbraio 2006 : visura storica delle particelle originate ed estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure visura semplice delle particelle originate con dimostrazione di frazionamento (mod. 51 F TP).
US1, US2, US3, US4, US5	Supero tra richieste incompatibili su uno stesso appezzamento (nell'ambito dello stesso Regime di aiuto o tra Regimi diversi)	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US6	Intervento / Prodotto incongruente o assente	Copia della domanda originale con l'indicazione del codice prodotto o dell'intervento corretto
US7	Superficie su stato estero abbinata ad intervento diverso dalle foraggere a fini UBA (029)	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
F	Fondo inaccessibile	Richiesta di sopralluogo in campo in contraddittorio
E	Particella appartenente ad un foglio di mappa non esistente al catasto	Certificato catastale o visura; in caso di terreni demaniali, documentazione rilasciata dagli organi competenti (es.:intendenza di finanza, comuni, catasto, ecc.) attestante la superficie data in concessione e con relativa delimitazione planimetrica. Per gli usi civici nell'utilizzo foraggere la documentazione rilasciata dall'organo competente deve contenere: lista particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti i produttori, il numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie; per il singolo produttore l'indicazione del totale della superficie e/o del numero dei capi assegnati.
D/R	Foglio di mappa/particella riservata o non disponibile all'U.T.	Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "b"

(*) Tutti i documenti catastali, se non diversamente indicato, devono essere presentati in originale o in copia autentica aggiornati non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda accompagnati da un'autocertificazione che ne certifichi l'assenza di variazioni dalla data del rilascio; qualora i documenti richiesti siano presenti nel "fascicolo del produttore" (rif. Circolare AGEA n.35/01, pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana n. 106 del 09/05/01), inviato all'Organismo Pagatore o depositato presso il proprio Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), tali documenti potranno essere presentati in copia solo se certificati, come conformi a quelli contenuti nel fascicolo, dal produttore (se domanda presentata in proprio) o dal proprio CAA, con timbro e dichiarazione apposta dal rappresentante del medesimo (se domanda presentata tramite CAA). Inoltre è possibile presentare visure catastali rilasciate dal CAA (Federazioni Provinciali) purché riportino sia il codice utente assegnato che il timbro di convalida delle stesse. Qualora vengano prodotte autocertificazioni, queste richiedono anche la consegna di una copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento di chi effettua la dichiarazione.

Punto a - Istruzioni relative alla documentazione per le particelle interessate da condivisione in supero -Codice Anomalia -P55/P23/P36/P22

Consegnare al momento dell'incontro una dichiarazione in originale in carta semplice formulata secondo il seguente schema: Il sottoscritto titolare della domanda N. nato a il residente in che si autoidentifica con il documento n. rilasciato da il
DICHIARA che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della domanda di pagamento unica, raccolto 2006, in quanto ne ha il legittimo possesso. Data, luogo e firma del titolare della domanda (in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Superficie utilizzata
-------	--------	------	--------	------------	-----	----------------	-----------------------

N.B. Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte - a seguito delle ulteriori verifiche che saranno effettuate centralmente dall'Organismo Pagatore - solo con la rinuncia, totale o parziale, della superficie utilizzata da parte dei condividenti.

Si sottolinea che, relativamente al punto a):

- la mancata presentazione del titolare della domanda o di un suo incaricato alla convocazione
- la mancata consegna al momento dell'incontro della dichiarazione sopra riportata comporta l'automatica applicazione, da parte dell'Organismo Pagatore, della «rinuncia totale» della superficie utilizzata per le particelle interessate dall'anomalia di «supero» P55/P23/P36/P22, con la successiva applicazione delle previste sanzioni.

Punto b - Istruzioni relative alla documentazione per le particelle appartenenti ad un'area o foglio di mappa riservato o non disponibile al catasto (codice anomalia D/R)

E' necessario consegnare al momento dell'incontro la seguente documentazione:

- certificato catastale o visura (originale o copia autentica) con data successiva al 30.09.2005; nel caso in cui il titolare della domanda sia proprietario e l'intestazione del certificato catastale non corrisponda con l'intestazione della domanda, è necessario consegnare anche l'atto di compravendita o successione in copia autenticata;
- nel caso di conduzione non diretta (esempio: affitto, concessione in uso, mezzadria, uso gratuito): titoli di conduzione registrati ai sensi della normativa vigente,
- nel caso di coniugi in comunione dei beni, comproprietari o eredi: dichiarazione in originale in carta semplice del proprietario/i (unitamente alla fotocopia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento citato nella dichiarazione) formulata nel seguente modo:

Il sottoscritto nato a il residente in che si autoidentifica con il documento n. rilasciato da il proprietario come da certificato catastale/atto notarile di compravendita/atto di successione che produce in originale/copia autentica della/e particella/e catastali di seguito indicate:

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Affidata in conduzione
-------	--------	------	--------	------------	-----	----------------	------------------------

DICHIARA che per la campagna 2006, ai fini della domanda di pagamento unica, i terreni relativi a tali particelle, per le superfici sopra indicate, sono stati da lui AFFIDATE IN CONDUZIONE esclusiva al Sig. nato a il residente in In fede. Data, luogo e firma del proprietario/i.

Mod. L4

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO - Raccolto 2006
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' SULLE SUPERFICI

ESITO TECNICO (Superfici espresse in ettari,are)

AZIENDA	N° DOMANDA	N° DOMANDA altro O.P.

Quadro 1 (Art. 49 – par. 1 - Reg. CE n° 796/04)

GRUPPO DI COLTURA	A - SUPERFICIE DICHIARATA	B - SUPERFICIE ACCERTATA SPETTANTE	(A-B)/B*100 SCOSTAMENTO %

Per ciascuno dei gruppi di coltura, elencati nella sottostante tabella, viene riportata la superficie dichiarata (colonna A), la superficie accertata spettante (colonna B), ed il relativo scostamento percentuale. Limitatamente al solo gruppo di coltura 600 (Titoli all'aiuto basati sulla superficie) lo scostamento sarà calcolato successivamente alla determinazione dei titoli definitivi (art. 50 § 2 del Reg. CE 796/04).

GRUPPI DI COLTURA	600	Titoli all'aiuto basati sulla superficie
	602	Premio specifico alla qualità per il frumento duro
	603	Culture proteiche
	604	Riso
	605	Frutta a guscio
	606	Culture energetiche
	607	Sementi certificate
	609	Aiuti supplementari alle superfici - Grano duro, grano tenero, mais, avvicendamento
	610	Barbabietola in avvicendamento - ammissibile al premio
	613	Foraggi da destinare alla trasformazione (reg. CE 1786/03)
	614	F oraggere dichiarate per il calcolo del carico UBA ex art. 2 D.M. 2026/04
	615	Tabacco
	616	Barbabietola da zucchero

In funzione dello scostamento, sia in percentuale che in valore assoluto, viene determinata la classe di esito tecnico, utile ai fini della determinazione degli importi da erogare a livello centrale dall'Organismo Pagatore.

Scostamento tra 0% e 3 % (max 2 ha) in tolleranza	Scostamento tra 3% e 20 % (o > 2 ha) in tolleranza	Scostamento superiore (>) al 20% fuori tolleranza
---	--	---

Quadro 2 RIEPILOGO AZIENDALE

A - TOTALE SUPERFICIE DICHIARATA: somma delle superfici dichiarate nella domanda, per tutti i Regimi di intervento (escluse le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati, il tabacco, la barbabietola da zucchero e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILE AL PREMIO)	B - TOTALE SUPERFICIE AMMISSIBILI: somma delle superfici ammissibili ai diversi Regimi di intervento (escluse le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati, il tabacco, la barbabietola da zucchero e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILE AL PREMIO)	DIFFERENZA TRA IL TOTALE DELLE SUPERFICI DICHIARATE ED IL TOTALE DELLE SUPERFICI DETERMINATE (A – B)

Data:

Progressivo nel model Page 1 of n

Mod. L4-cond

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO - Raccolto 2006
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI NEL CAMPO DI CONDIZIONALITA'
BUONE CONDIZIONE AGRONOMICHE E AMBIENTALI

AZIENDA	N° DOMANDA	N. Domanda altro O.P.

Nella tabella sottostante viene riportato l'esito tecnico dei controlli di condizionalità effettuati sulle particelle catastali oggetto della Domanda di Pagamento Unica 2006, ai fini della verifica del rispetto delle norme del Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.), in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE n.796/04, dal DM n. 4432 del 15/12/2005 e dalla Circolare Agea n. ACIU.2006.563 del 2/8/2006. Il riepilogo raggruppa, per le superfici dichiarate soggette a ciascuna norma, i risultati dei controlli sul complesso delle particelle catastali, il cui dettaglio è riportato nel modello L5 – Cond.

AMBITO		NORMA	Superficie soggetta alla norma	Superficie di violazione della norma	% Superficie di violazione della norma	Portata (P)	Gravità (G)	Durata (D)	Punteggio ponderato $\frac{P+G+D}{3}$	Segnalazione (S/N)	I Reiterazione (S/N)	II Reiterazione (S/N)	Intenzionalità (S/N)
Erosione del suolo	1.1	Regimazione acque su terreni in pendio											
Sostanza Organica	2.1	Gestione dei residui colturali (bruciatura stoppie)											
Struttura del suolo	3.1	Efficienza della rete di sgrondo											
Livello minimo di mantenimento	4.1	Protezione del pascolo permanente											
	4.2	Manutenzione superfici ritirate dalla produzione											
	4.3	Manutenzione Oliveti											
	4.4	Elementi del Paesaggio											

PUNTEGGIO

TOTALE _____

CLASSE _____

RIDUZIONE _____

LEGENDA

PUNTEGGIO TOTALE: 1,00 – 7,99		PUNTEGGIO TOTALE: 8,00 – 16,00		PUNTEGGIO TOTALE > 16	
CLASSE	RIDUZIONE	CLASSE	RIDUZIONE	CLASSE	RIDUZIONE
I	1%	II	3%	III	5%

Alla riduzione sopra determinata dovrà essere aggiunta l'eventuale riduzione calcolata in base all'esito dei controlli di condizionalità atti a verificare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO – Campi di Condizionalità "Ambiente" e "Sanità Pubblica") riportato nelle relative relazioni di controllo.

N.B. Nel modello L3-cond allegato alla presente comunicazione sono riportate le note esplicative sulle modalità di compilazione dei dati riportati nel presente modello.

Data:

Progressivo nel model Page 1 of n

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2006 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni
SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE SUPERFICI

RICHIEDENTE	N. DOMANDA	N.DOMANDA altri O.P.

[illegible]

SCHEDE ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA FRUTTA A GUSCIO

data

RICHIEDENTE	N. DOMANDA	

[illegible]

ALLEGATO 2 - VERBALE DI INCONTRO E RELATIVI MODELLI

28771700

MOD. V1

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Controllo delle superfici oggetto di Domanda di Pagamento Unica - Raccolto 2006 (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni)

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti

AZIENDA	N. DOMANDA	N. DOMANDA altro O.P.

ESTREMI DELLA CONVOCAZIONE			
ESTREMI DELLA RICHIESTA DI INCONTRO		IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	
N. RACCOMANDATA		TITOLARITA' DEL RAPPRESENTANTE	
DATA INVIO RACCOMANDATA		IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE	
DATA PREVISTA PER L'INCONTRO		TIPO DOCUMENTO IDENTITA'	
		NUMERO DOCUMENTO IDENTITA'	
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA			
☐ NON SI È PRESENTATO ALCUN RAPPRESENTANTE AZIENDALE			
☐ Richiesta di accesso ai dati ☐ Conferimento d'incarico			

Premesso che:

§ l'azienda indicata ha presentato Domanda di Pagamento Unica - Raccolto 2006 ed è stata invitata in questo ufficio per la verifica congiunta delle incongruenze di superficie e/o delle anomalie amministrative e/o della violazione di una o più norme del Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.), riscontrate in seguito ai controlli effettuati sulle superfici oggetto della domanda di aiuto e segnalate nella lettera raccomandata indicata;

§ Agrisian è stata incaricata dall'A.G.E.A. (Area Coordinamento) di effettuare detti controlli.

Si dà atto che, in contraddittorio con il tecnico incaricato di Agrisian, sono state effettuate le seguenti attività (in relazione alle incongruenze di superficie e/o anomalie amministrative e/o violazione di una o più norme del Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) segnalate nella lettera di convocazione), anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'A.G.E.A. ai sensi della legge 241/90: riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda; riconoscimento sul materiale fotocartografico dei limiti naturali di coltivazione; misurazione delle superfici dichiarate; visualizzazione foto di campo.

ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' SULLE SUPERFICI OGGETTO DELLA DOMANDA (1) - (SUPERFICI IN ETTARI, ARE)							Spazio per eventuale sospensione incontro
ESITO TECNICO DOMANDA (per gruppi di coltura)	Superficie Dichiarata (A)	Superficie Accertata (B)	Percentuale Scostamento (A-B)/B*100	Differenza tra Sup. Dichiarata e Sup. Accertata	Presenza Superi		
Gruppi di coltura che rientrano nel riepilogo aziendale							SOSPENSIONE INCONTRO
600 - Titoli all'aiuto basati sulla superficie							
602 - Premio specifico alla qualità per il frumento duro							Motivi sospensione
603 - Colture proteiche							
604 - Riso							☐ Documentazione non idonea ☐ Documentazione incompleta
605 - Frutta a guscio							
606 - Colture energetiche							Si concorda che l'ulteriore incontro è fissato per il giorno __/__/__ alle ore __ presso __
609 - Aiuti supplementari alle superfici - Grano duro, grano tenero, mais, avvicendamento							
610 - Barbabietola in avvicendamento							Nel caso il produttore non si presenti al successivo incontro munito dei documenti richiesti, saranno presi a riferimento per il conteggio delle superfici ammissibili i risultati dei controlli indicati nel presente verbale e sarà effettuata la rinuncia d'ufficio delle particelle in supero e con assenza di documenti giustificativi della titolarità del possesso
RIEPILOGO AZIENDALE SUPERFICI							
Altri gruppi di coltura che non rientrano nel riepilogo aziend.							
607 - Sementi certificate							
613 - Foraggi da destinare alla trasformazione (reg. CE 1786/03)							
614 - Foraggi dichiarate per il calcolo del carico UBA ex art. 2 D.M. 2026/04							
614 - Tabacco							
616 - Barbabietola da zucchero							

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE VERBALE											
X	Mod. V1-cond	X	Mod. V2	X	Mod. V3	X	Mod. V4	X	Mod. V4-cond	X	Mod. V4-fag
X	Mod. V6-cond	X	Mod. R1	X	Mod. S1						

Avvertenze per il produttore :

- Le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile da parte degli Organismi Pagatori.
- La superficie accertata sulle particelle in supero non è considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, salvo verifica della "rinuncia" degli altri dichiaranti che sarà effettuata successivamente sul sistema centrale dell'Organismo Pagatore cui è stata presentata la domanda.
- La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
 - § non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
 - § ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale
 - § l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli di campo si intende definitivamente conclusa
- La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.
- La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'Organismo Pagatore solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dalla regolamentazione comunitaria. Pertanto le anomalie amministrative relative alla Sua domanda potranno subire delle variazioni in seguito ad ulteriori controlli amministrativi che saranno effettuati dall'Organismo Pagatore e da AGEA (Area Coordinamento).
- Il totale delle superfici dichiarate ai pascoli magri sono da intendersi al netto degli abbattimenti forfetari previsti dalla normativa.
- Limitatamente al solo gruppo di coltura 600 (Titoli all'aiuto basati sulla superficie) lo scostamento sarà calcolato successivamente alla determinazione dei titoli definitivi (art. 50 § 2 del Reg. CE 796/04).

FATTO A	IN DATA	PER AGRISIAN	CODICE	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Mod. V2

DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA - RACCOLTO 2006

RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI

Quadro 1 - Dati di riferimento della domanda

Richiedente:	N. Domanda	N. Domanda altro O.P.

Quadro 2 - Anomalie di particella

[illegible]

MOD. V3

AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Controllo della domanda di pagamento unica - Raccolto 2006 (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive integrazioni e modificazioni)

Verbale di incontro per l'esame congiunto dei risultati degli accertamenti

Scheda di richiesta di sopralluogo, documentazione acquisita e note del tecnico

AZIENDA	N. DOMANDA	N. DOMANDA altro O.P.

Il rappresentante aziendale, dopo aver esaminato in contraddittorio i risultati dei controlli svolti

DICHIARA (barrare la voce di interesse)

S di **non voler procedere** ad un successivo sopralluogo in contraddittorio in campo sulle particelle dichiarate in cui siano stati rilevate incongruenze tra i dati dichiarati e quelli accertati oppure siano state rilevate delle violazioni delle norme delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) e che sono indicate nel relativo modello allegato al presente verbale (Mod. V4). Rimangono escluse dalla verifica in campo le particelle dichiarate in gruppi di coltura in assoluta concordanza, le particelle con esito positivo e le particelle negative per la presenza di aree 'non elegibili' evidenti anche dalla fotointerpretazione.
Pertanto ai fini della liquidazione dell'aiuto, si terrà conto delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da A.G.E.A. - Coordinamento.

? di **voler procedere** ad un successivo sopralluogo in campo con relativo contraddittorio sulle particelle dichiarate in cui siano stati rilevate incongruenze tra i dati dichiarati e quelli accertati oppure siano state rilevate delle violazioni delle norme delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) e che sono indicate nel relativo modello allegato al presente verbale (Mod. V4). Rimangono escluse dalla verifica in campo le particelle dichiarate in gruppi di coltura in assoluta concordanza, le particelle con esito positivo e le particelle negative per la presenza di aree 'non elegibili' evidenti anche dalla fotointerpretazione.

Si concorda che detto sopralluogo sarà effettuato il giorno..... alle ore presso.....

N.B. Al sopralluogo deve obbligatoriamente partecipare chi ha effettuato la richiesta eventualmente sostituibile solo dal titolare della domanda. La mancata presentazione del titolare/incaricato al sopralluogo fissato, o la conferma contestuale a seguito del sopralluogo in campo dei dati precedentemente accertati comporterà che saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto i risultati dei controlli indicati nel presente verbale e non sarà ammesso nessun ulteriore ricorso tendente ad ottenere il riesame delle risultanze tecniche.

Sono stati acquisiti i seguenti documenti:

? Copia certificato catastale o visura aggiornati	? Conferimento d'incarico
? Copia domanda	? Richiesta di accesso ai dati
? Estratto o copia del foglio/i di mappa aggiornato	? Fotocopia documento di riconoscimento
? Autocertificazione conduzione particelle in supero	? Altro

Note del tecnico:

Note del rappresentante aziendale:

FATTO A	IN DATA

PER AGRISIAN	CODICE

Il rappresentante aziendale

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2006 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni
SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE SUPERFICI

RICHIEDENTE	N. DOMANDA	N.DOMANDA altri O.P.

[illegible]

Data

Progressivo nel modello Page of

[illegible]

117

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2006 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni
SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE SUPERFICI

RICHIEDENTE

[illegible]

Data

Progressivo nel modello Page of

* S 2 L 4 1 1 1

MOD. V1-COND

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Controllo delle superfici oggetto di Domanda di Pagamento Unica – Raccolto 2006 (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni)

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti

AZIENDA	N. DOMANDA	N. DOMANDA altro O.P.

Nella tabella sottostante viene riportato l'esito tecnico dei controlli di condizionalità effettuati sulle particelle catastali oggetto della Domanda di Pagamento Unica 2005, ai fini della verifica del rispetto delle norme del Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.), in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE n.796/04, dal DM n. 4432 del 15/12/2005 e dalla Circolare Agea n. ACIU.2006.563 del 2/8/2006. Il riepilogo raggruppa, per le superfici dichiarate soggette a ciascuna norma, i risultati dei controlli sulle singole particelle catastali, il cui dettaglio è riportato nel modello L5 – Cond.

TIPO DI VERBALE:
Prima notifica degli esiti dei controlli relativi al Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.)
Verifica esecuzione interventi correttivi prescritti per il Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) sul mod. V6-cond allegato al verbale di prima notifica

AMBITO	NORMA	Superficie soggetta alla norma	Superficie di violazione della norma	% Superficie di violazione della norma	Portata (P)	Gravità (G)	Durata (D)	Punteggio ponderato $\frac{P+G+D}{3}$	Segnalazione (S/N)	I Reiterazione (S/N)	II Reiterazione (S/N)	Intenzionalità (S/N)
Erosione del suolo	1.1	Regimazione acque su terreni in pendio										
Sostanza Organica	2.1	Gestione dei residui colturali (bruciatura stoppie)										
Struttura del suolo	3.1	Efficienza della rete di sgrondo										
Livello minimo di mantenimento	4.1	Protezione del pascolo permanente										
	4.2	Manutenzione superfici ritirate dalla produzione										
	4.3	Manutenzione Oliveti										
	4.4	Elementi del Paesaggio										

LEGENDA

PUNTEGGIO TOTALE:		PUNTEGGIO TOTALE:		PUNTEGGIO TOTALE	
1,00 – 7,99		8,00 – 16,00		> 16	
CLASSE	RIDUZIONE	CLASSE	RIDUZIONE	CLASSE	RIDUZIONE
I	1%	II	3%	III	5%

PUNTEGGIO

TOTALE _____

CLASSE _____

RIDUZIONE _____

Alla riduzione sopra determinata dovrà essere aggiunta l'eventuale riduzione calcolata in base all'esito dei controlli di condizionalità atti a verificare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO – Campi di Condizionalità "Ambiente" e "Sanità Pubblica") riportato nelle relative relazioni di controllo.

N.B. Nel modello L3-cond allegato alla lettera di convocazione al presente incontro sono riportate le note esplicative sulle modalità di compilazione dei dati riportati nel presente modello.

FATTO A	IN DATA

PER AGRISIAN	CODICE

IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

RICHIEDENTE	N. DOMANDA	

[illegible]

mod.V6-cond

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2006 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI PRESCRITTI A SEGUITO DI VIOLAZIONI DELLE NORME DELLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (B.C.A.A.)

RICHIEDENTE	N. DOMANDA	N.DOMANDA altri O.P.
norma BCAA	Interventi correttivi	Tempi realizzazione interventi correttivi
1.1 Regim. acque terreni pendio (escl. set-aside FOOD)	Nessuno	
2.1 Gestione residui colturali (bruciatura stoppie)	concimazione organica sovescio altre pratiche volte al ripristino della sostanza organica perduta a seguito della bruciatura delle stoppie e dei residui	Prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo
3.1 Efficienza rete sgrondo	Nessuno	
4.1 Protezione pascolo permanente	cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate: ripristino del pascolo nelle zone danneggiate (risemina, ecc.) presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive: eliminazione delle essenze arbustive o forestali indesiderate presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) od utilizzazioni forestali: ripristino delle corrispondenti aree a pascolo o, per uguale superficie, in aree a seminativo equivalenti porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo in aree SIC o ZPS: ripristino delle corrispondenti aree a pascolo	Prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo. Le porzioni di terreno interessate dagli interventi correttivi dovranno essere quindi dichiarate a pascolo permanente nella DPU presentata l'anno successivo al controllo e conseguentemente vincolate per 5 anni.
4.2 Manutenzione superfici ritirate da produzione	Nessuno	
4.3 Manutenzione oliveti	potatura dell'oliveto (se parametro di gravità = assenza di potatura quinquennale) spollonatura (se parametro di gravità = presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo) eliminazione della vegetazione infestante (se parametro di gravità = presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante)	entro 60 giorni dalla data di rilascio del verbale contenente la prescrizione dell'intervento correttivo
4.4 Elementi paesaggio	Nessuno	
FATTO A	IN DATA	PER AGRISIAN CODICE
		IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

**Controllo delle superfici oggetto di Domanda di Pagamento Unica – Raccolto 2006
(Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni)**

Pag. ____ di ____

Verbale di sopralluogo per accertamento in campo in contraddittorio

Sig. /Azienda n. domanda AGEA n. domanda altro O.P.

In data odierna:

q Non si è presentato alcun rappresentante dell'azienda nel luogo concordato;

q Si è presentato il Sig. _____, quale incaricato dell'azienda, che non ha effettuato l'incontro iniziale;

q Si è presentato il Sig. _____ del quale è stata accertata l'identità (tipo documento _____ n° _____)
in qualità di: **q** titolare; **q** incaricato che ha effettuato l'incontro iniziale

In contraddittorio sono state controllate le seguenti particelle per le quali in data _____ è stato richiesto il sopralluogo in campo:

						Coltura dichiarata		Risultati accertamento esito sopralluogo		
Codice Istat Provincia Comune	Descrizione comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Codice Utilizzo /descrizione	Superficie in ettari, are	Presenza utilizzo dichiarato (Si-no)	NOTE	Rif. nuove foto di campo

q Note:

Data sopralluogo ____/____/____ per Agrisian (timbro e firma) _____ Codice _____ Il rappresentante aziendale _____

ALLEGATO 3 - MODELLI DI AVVISO AI PRODUTTORI

AVVISO AI PRODUTTORI

Controllo della domanda di pagamento unica 2006
(Reg. CE n. 1782/03 e 796/04 e succ. mod.)

Si informano i titolari delle domande di pagamento uniche 2006 che, qualora intendano procedere alla verifica in contraddittorio delle incongruenze di superficie e/o amministrative riscontrate nella domanda, è necessario compilare e firmare il modello di “Richiesta di incontro e di accesso ai dati” sotto riportato.

Si informano altresì i titolari delle domande o i loro rappresentanti che:

- Ø qualora non intendessero compilare e firmare il modello, oppure;
- Ø qualora il rappresentante dell'azienda sia sprovvisto di conferimento d'incarico e di un valido documento di riconoscimento (in originale o in fotocopia integrale dello stesso) del titolare della domanda;

i tecnici di Agrisian non sono autorizzati dall'AGEA a procedere all'incontro in contraddittorio. In tali casi si informa che:

- Ø i risultati dei controlli effettuati dall'AGEA saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto;
- Ø per le particelle interessate da “superi” (anomalie P55, P23 e P36) troverà applicazione il principio della “rinuncia automatica” della superficie utilizzata con la successiva applicazione delle previste sanzioni.

Si informa inoltre che la mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:

- Ø non possono essere prese in considerazione le motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di incontro né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
- Ø ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel verbale e non sarà ammesso ricorso tendente ad ottenere il riesame delle risultanze tecniche.

PRIORITA' DI ACCETTAZIONE

Si informano i titolari delle DOMANDE DI PAGAMENTO UNICHE 2006 che nella fase di accettazione all'incontro verranno rispettate le seguenti priorità:

1. produttori **che rispettano** il giorno di convocazione
2. produttori **"rinviali" che rispettano** il nuovo appuntamento
3. produttori **riconvocati per causa di forza maggiore** che hanno comunicato i motivi con fax o telegramma e rispettano il nuovo appuntamento
4. produttori che **non hanno rispettato il giorno di convocazione** senza comunicarne i motivi (data di convocazione **passata**) (solo se possibile)
5. produttori che **non hanno rispettato il giorno di convocazione** senza comunicarne i motivi e produttori "rinviali" (data di convocazione **futura**) (solo se possibile)

Tali priorità saranno verificate non appena sarà compilato e sottoscritto il modello seguente:

Controllo delle superfici oggetto di Domanda di Pagamento Unica – Raccolto 2006 (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni)

VERIFICA TEMPISTICA DELL'INCONTRO

Tenuto conto che il Sig. _____ titolare della domanda n. _____ è stato convocato per il giorno ____/____/____, si è presentato in data ____/____/____ e pertanto:

q 1. **ha rispettato l'appuntamento** in quanto trattasi di: **q** convocato del giorno; **q** sospeso che rispetta l'appuntamento; **q** riconvocato per causa di forza maggiore; si dà atto che l'incontro avviene nella data prevista nella lettera di convocazione;

q 2. **non ha rispettato l'appuntamento**, senza comunicarne i motivi, si informa il titolare o il suo incaricato che:

q l'incontro, compatibilmente con gli orari dell'ufficio, avverrà solo dopo aver ultimato gli incontri con i produttori che hanno rispettato il calendario di convocazione;

q l'incontro non può avvenire in data odierna e viene concordato una nuova data di incontro per il ____/____/____ alle ore ____; nel caso di mancato rispetto della data della nuova convocazione non sarà effettuata nessuna altra riconvocazione ad ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto **esclusivamente** dei dati tecnici emersi dal solo controllo effettuato;

q l'incontro non può avvenire in quanto incompatibile con la programmazione effettuata.

DATA _____

LUOGO _____

FIRMA DEL TECNICO AGRISIAN
DELL'INCARICATO

CODICE AGEA

FIRMA DEL TITOLARE DELLA DOMANDA O

ALLEGATO 4 - RICHIESTA DI INCONTRO ED ACCESSO AI DATI (MOD. R1)

***Richiesta di incontro e Richiesta di accesso ai dati
(ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90)***

Il sottoscritto _____ in qualità di:

q titolare della domanda ; tipo documento _____ N° _____

q incaricato dal titolare della domanda; tipo documento _____ N° _____

n° domanda AGEA _____ n° domanda altro O.P. : _____

tenuto conto che è stato informato dall'AGEA, mediante apposita lettera raccomandata, che la propria domanda di pagamento unica, sottoposta ai controlli amministrativi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni), presenta alcune incongruenze di superficie, violazioni alle norme o atti di condizionalità e/o anomalie amministrative;

CHIEDE

un incontro in contraddittorio con facoltà di accedere alla consultazione della documentazione riferita al controllo oggettivo effettuato nella domanda di pagamento unica – raccolto 2006, al fine di conoscere i risultati dei controlli effettuati ed i motivi della mancata o parziale liquidazione dell'aiuto della propria domanda di pagamento unica.

DATA _____

Luogo _____

(Firma del titolare della domanda o dell'incaricato)

ALLEGATO 5 - CARTELLO DA ESPORRE NELLE SEDI CONVOCAZIONE

AG.E.A.

***Agenzia per le erogazioni in
agricoltura***

***Controllo delle domande di pagamento uniche
Campagna 2006***

***(Reg. CE 1782/03 – Reg. CE 796/04 e succ.
mod.)***

***Sede di
convocazione
Agrisian***

ALLEGATO 6 - MODELLO DI CONDUZIONE PARTICELLE IN SUPERO

Controllo delle domande di pagamento uniche – Campagna 2006 (Reg. CE n. 1782/03 – Reg. CE 796/04 e succ. mod.)

Dichiarazione conduzione particelle in supero

Il sottoscritto titolare della domanda n. nato a il residente in, che si autoidentifica con il documento..... n..... rilasciato da..... il.....,

DICHIARA :

che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della domanda di unica – Campagna 2006.

Per le particelle catastali condotte in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprietà certificate da autocertificazioni o contratti unilaterali del conduttore, il proprietario

DICHIARA :

Il/la sottoscritto/a in qualità di proprietario dei terreni delle particelle sotto indicate ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che i terreni delle particelle sotto indicate, per la relativa superficie utilizzata, sono stati da lui stesso dati in concessione al Sig ai fini della presentazione della domanda di pagamento Unica – Campagna 2006:

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Superficie (ettari, are)	
						Catastale	Superficie utilizzata

Data

Luogo

(Firma del titolare della domanda)

(Firma del proprietario dei terreni)

Si allega copia del documento di identità